



[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

**SIDEWEB** è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, [www.militari.org](http://www.militari.org).

**SIDEWEB** fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia.

### **Sideweb**

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

[info@sideweb.it](mailto:info@sideweb.it)

Per maggiori informazioni collegati su: [www.forzearmate.org](http://www.forzearmate.org) – [www.sideweb.it](http://www.sideweb.it)

**PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

## SENATO DELLA REPUBBLICA

## XIV LEGISLATURA

## 696ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO

## SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2004

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del vice presidente SALVI

**Discussione dei disegni di legge:**

**(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto "nonnismo"**

**(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare**

**(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare**

**(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile**

**(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace**

**(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004**

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009.

I relatori, senatori Peruzzotti e Cirami, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Peruzzotti.

**PERUZZOTTI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli senatori, signor rappresentante del Governo, l'Atto Senato n. 2493 è la prima risposta concreta che viene data agli atti di indirizzo approvati ormai tre anni or sono dal Parlamento in occasione della decisione italiana di aderire alla campagna contro il terrorismo internazionale.

Come si ricorderà, l'applicazione del codice penale militare di guerra venne infatti contemplata, per la prima volta dopo il 1945, nel decreto-legge n. 421, che autorizzò, il 1° dicembre 2001, la nostra partecipazione militare a *Enduring Freedom*, più volte confermata da allora e tuttora prevista anche in relazione alla missione Antica Babilonia.

E' appena il caso di ricordare come questa novità si fosse rivelata all'epoca una fonte di significative difficoltà in Parlamento e come le resistenze opposte tanto dall'area del centro-sinistra quanto dalla stessa maggioranza venissero superate solo concordando una serie di immediati interventi correttivi al codice penale militare di guerra, in effetti in alcune parti non più compatibile con lo spirito democratico dell'ordinamento repubblicano, in attesa di una riforma di più vasta portata dell'intera legge penale militare che il Governo si impegnò a preparare.

La scelta di applicare ai nostri militari coinvolti in "*Enduring Freedom*" il codice penale militare di guerra, opportunamente emendato, alla fine, si giovò di un largo consenso parlamentare. Ma la questione della più organica e complessiva riforma della legge penale militare si è riaffacciata più

volte ed è permanentemente di attualità. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, il senatore Peruzzotti sta svolgendo la relazione. Vi prego di attenuare il brusio.

PERUZZOTTI, *relatore*. Il disegno di legge Castelli-Martino, presentato a Palazzo Madama... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*)... l'Atto Senato n. 2493, è il primo frutto degli sforzi che hanno fatto seguito a queste vicende ed è l'esito dei lavori di una commissione *ad hoc* insediata dai due Dicasteri e composta da personalità di spicco delle Amministrazioni della giustizia e della difesa e del mondo accademico.

Il disegno di legge è stato approfonditamente esaminato nel corso degli ultimi mesi dalle Commissioni giustizia e difesa, insieme ad altri cinque disegni di legge di iniziativa parlamentare: gli Atti Senato nn. 1432, 1533, 2645, 2663 e 3009, tutti poi confluiti nel testo unitario oggi all'esame dell'Assemblea del Senato.

Tecnicamente, il provvedimento all'esame delle Commissioni giustizia e difesa del Senato contiene una delega al Governo, che chiede di essere investito del compito di elaborare una serie di decreti legislativi per modificare i due codici penali militari e lo stesso ordinamento giudiziario militare.

Si è quindi deciso di procedere alla novellazione dei codici esistenti, anziché alla loro completa riscrittura, giudicandosi l'impianto dei testi normativi del 1941 buono ed ancora valido dal punto di vista strutturale.

L'obiettivo dichiarato dell'intervento del Governo, condiviso da entrambe le Commissioni che sono state investite del suo esame in sede referente, è quello di rendere l'intera legge penale militare armonica con lo spirito dell'ordinamento repubblicano, i valori prevalenti nella cultura giuridica italiana di questo inizio di secolo e le nuove realtà di fatto sviluppatesi nella politica internazionale, che in luogo dell'antica dicotomia pace-guerra propone oggi un vastissimo spettro di situazioni intermedie.

La letteratura strategica anglosassone raggruppa il complesso insieme di queste situazioni "grigie" sotto la definizione di *Operations other than war*, Operazioni diverse dalla guerra.

Al suo interno, si trovano tutte le tipologie degli interventi militari italiani autorizzati dal Parlamento dal 1982 sino ad oggi: le missioni militari strettamente umanitarie, gli interventi di mantenimento, consolidamento e costruzione della pace, nonché il cosiddetto *peace enforcement*, cui si dà luogo quando la comunità internazionale raggiunge il consenso circa la necessità di imporre con le armi il ripristino della pace violata, come accadde nel 1991 nei confronti dell'Iraq che aveva invaso il Kuwait.

Il provvedimento è ampio e contiene sei articoli, cui occorre però sommare i tre articoli aggiuntivi il cui inserimento è stato deliberato dalle Commissioni giustizia e difesa: il 5-*bis*, il 6-*bis* ed il 6-*ter*.

Il primo esplicita gli oggetti dell'intervento riformatore per il quale il Governo chiede la delega, nonché i tempi per esercitarla: dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

Il secondo articolo è dedicato ai principi e criteri direttivi generali cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio dei poteri conferitigli dal Parlamento.

Il terzo articolo enuncia i principi e criteri direttivi relativi alle modificazioni del codice militare di pace, mentre il quarto contiene quelli per la riforma del codice penale militare di guerra.

Il quinto articolo stabilisce i principi e criteri direttivi specifici da osservare nella riforma dell'ordinamento giudiziario militare.

Il sesto ed ultimo articolo del testo unitario varato dal Comitato ristretto contiene, come di consuetudine in questi casi, le norme finali che disciplinano la fase finale del processo di delegazione legislativa.

È prevista la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai due rami del Parlamento, allo scopo di permettere alle competenti Commissioni di merito, giustizia e difesa, di esprimere il

proprio parere, seppure entro il termine di sessanta giorni.

È stabilito altresì che i decreti legislativi delegati emanati dal Governo in esercizio della delega conferita dall'Atto Senato n. 2493 entrino in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Si dà infine facoltà al Governo, a due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, di disporre, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di questa legge delega, le disposizioni correttive che fossero giudicate necessarie.

Dei tre articoli aggiuntivi, il 5-*bis* è dedicato alle norme di coordinamento che saranno indispensabili per armonizzare la riforma con le rimanenti disposizioni dell'ordinamento giuridico, mentre il 6-*bis* ed il 6-*ter* riguardano l'emanazione dei futuri testi unici dell'ordinamento giudiziario militare e dell'ordinamento penitenziario militare.

Si tratta quindi di un provvedimento di ampia portata, destinato ad incidere profondamente sulla condizione militare e a dispiegare importanti conseguenze anche sulle decisioni politiche relative all'uso della forza armata da parte dell'Italia.

Tendenzialmente, infatti, il provvedimento mira a porre strutturalmente fine alla pratica, prevalsa fino al 2001, di applicare il codice penale militare di pace ai nostri corpi di spedizione in missione all'estero, facendo della legge penale di guerra il regime normale per tutti i futuri interventi oltremare.

E' probabilmente un bene che sia così, una volta adeguato il codice penale militare di guerra alla mutata sensibilità e cultura giuridica nazionale.

E' infatti all'interno della legge penale di guerra che si trova il diritto bellico umanitario, che permette di reprimere gli eventuali abusi perpetrati dai militari italiani in missione sulle popolazioni locali. Ed è soprattutto all'interno della legge penale di guerra che si trovano le previsioni più idonee a tutelare la sicurezza dei soldati.

Risulta naturalmente impossibile condensare in pochi minuti il contenuto di questo ambizioso provvedimento. Ci si limiterà pertanto ad enucleare e descrivere quelli che sembrano gli spunti più interessanti ed innovativi.

In primo luogo, pare opportuno rilevare come fin dal secondo articolo sia inserito tra i principi direttivi generali della delega quello di perseguire l'adeguamento della legge penale militare italiana ai valori della Costituzione ed al diritto internazionale.

Eguale di gran peso sembrano le previsioni che inseriscono tra i criteri e principi direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega l'adattamento del codice penale militare di guerra alle nuove situazioni di conflitto armato ed alle operazioni militari armate condotte all'estero *other than war*, che erano sconosciute ai codificatori degli anni Quaranta.

Rilevanti sono certamente anche le disposizioni che implicano la revisione generale delle ipotesi che sono destinate a produrre delle pene e la soppressione dei termini che risultino ormai desueti. Esistono poi indicazioni specifiche per i singoli codici militari - all'interno degli articoli 3 e 4 - sui quali si desidera richiamare l'attenzione.

Per la legge penale militare di pace, in particolare, si prevede di ridurre al minimo le deroghe apportate al regime penale ordinario: orientamento che dovrebbe suscitare l'apprezzamento generalizzato delle forze politiche.

Tuttavia, in almeno due casi, i criteri enunciati dal provvedimento sembrano paradossalmente destinati ad allargare l'ambito di applicazione del codice penale militare di pace: una scelta sulla quale si dovrà necessariamente sviluppare un dibattito in questa Assemblea, così come se ne è sviluppato uno in sede di Commissione.

Il primo: nel provvedimento si ipotizza di applicare il codice penale militare di pace anche a militari stranieri, qualora sia in atto una cooperazione internazionale e ciò sia previsto dalle convenzioni che regolano tale cooperazione.

Il secondo: nel disegno di legge si prevede altresì che possa essere applicato il codice penale

militare di pace anche ai civili cui siano affidati servizi di vigilanza e custodia o siano appaltate commesse collegate allo svolgimento di operazioni militari. In particolare, il codice penale militare di pace "riformato" ipotizzerebbe la loro soggezione alle disposizioni che sanzionano la violata consegna, l'abbandono di posto, l'omessa presentazione in servizio, la disobbedienza e l'inadempienza nelle somministrazioni.

Si tratta di una scelta destinata ad avere importanti implicazioni, posto il fatto che la trasformazione delle Forze armate italiane in uno strumento militare a base integralmente professionale postula inevitabilmente un più esteso ricorso alla formula dell'*outsourcing*, vale a dire all'appalto di alcuni servizi ad imprese private esterne all'Amministrazione della difesa.

Resta peraltro da stabilire quale giudice sia chiamato ad applicare ai civili in questione le norme del codice penale militare di pace, posto che quello militare non è necessariamente il "giudice naturale" dei cittadini in borghese.

Proprio alla complessiva trasformazione in senso professionale delle Forze armate sono da collegarsi altri interventi correttivi, come quello che contempla tra le sanzioni accessorie l'estinzione del rapporto di impiego con la Difesa: una disposizione che non avrebbe avuto alcun senso all'interno di un sistema militare basato sulla coscrizione obbligatoria. Per effetto di questa innovazione, il militare che si macchi di un reato punibile ai sensi delle norme del nuovo codice penale militare di pace, oltre a subire la pena specificamente prevista, potrà essere licenziato. La tutela della specificità della professione militare viene ribadita, per altro verso, dalle disposizioni del provvedimento che riguardano la definizione come reati militari della violazione del divieto di sciopero, dell'abbandono collettivo del servizio o di uffici, dell'interruzione collettiva di servizio e di altre forme tradizionali di protesta "sindacale".

Tra le altre novità, si ritiene di dover menzionare l'introduzione del nonnismo tra le fattispecie rilevanti dal punto di vista penale, seppure questo termine non venga esplicitamente menzionato. Il Governo viene così incontro ad istanze più volte emerse nei due rami del Parlamento.

Si allargherebbe, inoltre, il novero dei casi nei quali è ammesso l'avvio dell'azione penale su querela di parte, importantissima nella repressione di questo fenomeno in particolare.

Per quanto riguarda il codice penale militare di guerra, le innovazioni più importanti concernono la volontà di renderlo applicabile alle nuove situazioni di conflitto armato, seguendo gli indirizzi consolidatisi negli ultimi due anni, con la partecipazione italiana alla campagna globale contro il terrorismo internazionale e alla stabilizzazione dell'Iraq.

La formulazione di questo concetto cruciale all'interno del testo normativo proposto dal Governo sembra risentire sia del portato dei più recenti dibattiti parlamentari quanto delle convenzioni internazionali che l'Italia ha firmato e ratificato. Ma è di portata storica, essendo la definizione di conflitto armato destinata a rimpiazzare a fini pratici quella di guerra, sostanzialmente sparita dall'orizzonte politico mondiale.

L'articolo 4 del disegno di legge delega esplicita la definizione di conflitto armato rilevante ai fini dell'applicazione della legge di guerra, inserendovi, oltre ai conflitti armati internazionali di tipo tradizionale, "i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano all'interno del territorio dello Stato, e raggiungano la soglia di una guerra civile o di una insurrezione armata; i conflitti interni prolungati tra le Forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi".

La legge penale militare di guerra si applicherà comunque a tutti coloro che, durante un conflitto armato così definito, violino le leggi e gli usi di guerra a danno dello Stato italiano, del territorio della Repubblica o delle sue stesse Forze armate rischierate all'estero.

Se questo orientamento trovasse il Parlamento favorevole, come anticipato, la legge penale di guerra tornerà ad essere il regime giuridico normale per i contingenti inviati all'estero e troverà applicazione ogni qual volta le Forze armate italiane si trovino ad intervenire in situazioni di aperto conflitto e, comunque, in caso di attacco armato allo Stato italiano.

Competente a giudicare su tutti i reati commessi all'estero o in navigazione sarebbe in ogni caso il tribunale militare di Roma.

Non è, invece, ancora del tutto chiaro l'impatto potenzialmente derivante dall'applicazione delle previsioni del provvedimento che attribuiscono al personale in missione abilitato a svolgere funzioni di polizia giudiziaria militare il potere di procedere d'iniziativa al compimento di tutti gli atti di polizia giudiziaria, compresi quelli che normalmente sono svolti solo su delega del pubblico ministero, incluso l'interrogatorio dei militari arrestati o fermati, ancorché in circostanze ben definite e limitate e cioè in zona d'operazioni, in costanza di divieto di comunicazioni con la Madrepatria dettato da ragioni di sicurezza o all'interno di reparti isolati ed aeromobili in navigazione, qualora non siano possibili collegamenti.

Proprio per questa ragione sull'argomento sarebbe stato auspicabile acquisire il punto di vista degli ufficiali che hanno esercitato funzioni di comando sui nostri contingenti impegnati in "Enduring Freedom" ed in Iraq. Audizioni *ad hoc* di alto profilo avrebbero dovuto essere focalizzate sull'esperienza compiuta sui teatri operativi che hanno visto i militari italiani soggetti alla legge penale militare di guerra ed in particolare sui casi nei quali sarebbe stato necessario attivare il meccanismo sanzionatorio previsto dal codice penale militare di guerra.

Sarebbe stato infatti opportuno accertare che l'aumento dei poteri riconosciuti agli ufficiali di polizia giudiziaria sul campo non finisca con il tradursi in gravi forme di condizionamento dell'attività di comando dalla quale, in ultima istanza, dipendono sia il successo delle missioni che la sicurezza dei militari italiani.

E sarebbe parimenti stato necessario verificare in concreto come l'applicazione del codice penale militare di guerra, ed in particolare alcuni aspetti quali il tele-interrogatorio, abbiano finora garantito i diritti della difesa.

Tuttavia, gli sviluppi in atto sul terreno hanno sconsigliato di procedere lungo questa strada, almeno per il momento, rinunciando a quelle che potevano essere le audizioni a nostro dire più interessanti.

L'ultimo campo nel quale il Governo chiede la delega è relativo al riordino dell'ordinamento giudiziario militare. La magistratura militare deve certamente riqualificarsi e adattarsi ad un contesto nel quale essa non sarà più chiamata a pronunciarsi su reati tipicamente collegati alla prestazione del servizio militare obbligatorio.

L'articolo 5 del provvedimento all'esame del Senato contempla, tra i principi e criteri direttivi da osservare nell'esercizio della delega legislativa su questo specifico terreno, l'idea che il Governo riveda la normativa sui requisiti di grado, le cause di dispensa, la durata dell'incarico e l'estrazione a sorte dei giudici militari.

Si stabilisce, inoltre, che l'attività giudiziaria militare continui ad essere esercitata, almeno in primo grado, in relazione alla legge penale di guerra, dagli stessi organi che l'amministrano in relazione al codice penale militare di pace. E' altresì disposto il riordino del Tribunale supremo militare di guerra.

Si tratta di interventi che vengono descritti come necessari adeguamenti di una struttura che è stata prevista dalla stessa Costituzione - e non può quindi essere cancellata - ma in funzione dell'amministrazione della giustizia militare in un contesto che è prossimo alla scomparsa, e cioè all'interno di Forze armate composte da personale coscritto.

Su questo punto, tuttavia, preferiamo affidare il compito di descrivere il provvedimento e le sue probabili implicazioni al relatore per la 2ª Commissione, senatore Cirami.

Concludendo questo intervento introduttivo, sembra opportuno sottolineare come l'obiettivo ideale cui deve tendere la riforma sia soprattutto la tutela degli interessi di un personale militare che abbraccia la professione delle armi su base volontaria ed è chiamato sempre più frequentemente a svolgere missioni ad alto rischio per il Paese.

È altresì auspicabile che il testo che licenzierà il Senato possa contare sul consenso più vasto

possibile. Lo spirito costruttivo cui si è informato il dibattito nelle Commissioni costituisce, in questa prospettiva, un precedente particolarmente incoraggiante per tutti noi. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Pessina)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cirami.

**CIRAMI**, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Peruzzotti, che ha tracciato un quadro abbastanza concreto e complesso del lavoro che si prospetta all'Aula per quanto riguarda questo disegno di legge. Ho da aggiungere soltanto alcune note esplicative concernenti alcune modifiche introdotte.

Le Commissioni riunite, prima in sede di Comitato ristretto e poi in sede plenaria, hanno proceduto nel loro lavoro assumendo come testo base - si è detto - il disegno di legge n. 2493 di iniziativa governativa.

Rispetto alla formulazione originaria di tale disegno di legge, si è convenuto di non proporre alcuna modifica per quanto riguarda l'articolo 1, mentre le limitate modifiche proposte all'articolo 2 sono state finalizzate essenzialmente a chiarire che i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 medesimo hanno esclusivamente una funzione interpretativa rispetto ai principi e ai criteri direttivi indicati negli articoli successivi e ad eliminare la previsione contenuta nell'originaria lettera *a*), relativa allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale. A quest'ultimo proposito, si è infatti ritenuto che la materia fosse stata già trattata in modo esauriente nel successivo articolo 4. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente)*. Forse disturbo qualcuno, signor Presidente.

Le modifiche proposte poi all'articolo 3, per quanto riguarda la lettera *a*), sono state dirette innanzitutto ad espungere la possibilità di un intervento del legislatore delegato sulla materia delle cause di giustificazione del reato militare, in quanto le relative previsioni di delega apparivano del tutto generiche, genericità assolutamente inaccettabile su temi così delicati e complessi.

Per quanto riguarda, invece, la materia della sospensione condizionale, la previsione introdotta nella lettera *a*), numero 6, del medesimo articolo 3 si inserisce in una linea di tendenza legislativa volta ad escludere, o comunque ad attenuare in modo significativo, il carattere meramente indulgenziale del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In questa prospettiva vanno ricordati l'articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000 - che esclude l'applicabilità del predetto beneficio per le pene irrogate in ragione della competenza penale del giudice di pace - e soprattutto la recente legge n. 145 del 2004, che è intervenuta sull'articolo 165 del codice penale stabilendo che la sospensione condizionale della pena possa - e nel caso di seconda concessione debba - essere subordinata o all'obbligo delle restituzioni e al risarcimento del danno, oppure all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero ancora alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività secondo le modalità previste per il lavoro di pubblica utilità dal citato decreto legislativo n. 274 del 2000. La previsione richiamata, quindi, ha sostanzialmente natura di coordinamento. Infatti, poiché il condannato alla reclusione militare non perde la qualità di militare ai sensi dell'articolo 5 del codice penale militare di pace, è sembrato necessario stabilire che l'obbligo di svolgere un'attività a favore della collettività cui può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena avesse riferimento alla prestazione del servizio militare.

Il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato militare è stato, poi, riformulato recependo - con alcune limitate correzioni - le indicazioni contenute negli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 1533, primo firmatario il senatore Nieddu. Analogamente si è provveduto per quanto riguarda il criterio di delega relativo alle sanzioni sostitutive, dove si è utilizzato come modello l'articolo 12 del citato disegno di legge n. 1533.

Per quanto concerne gli altri interventi relativi alla medesima lettera *a*), fra questi vanno

segnalati quelli volti a prevedere in via generale la non applicabilità da parte dei tribunali militari delle sanzioni irrogabili in ragione della competenza penale del giudice di pace - previsione questa peraltro già contenuta nella formulazione originaria dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2493 nelle lettere *q*) e *r*), anche se limitatamente alle stesse - e a chiarire quanto già discende dall'articolo 103 della Costituzione per quanto riguarda i militari stranieri e i non militari cui sono affidati compiti di vigilanza e custodia, i quali in tempo di pace non potranno essere sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari.

Al riguardo va ricordato che, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 48 del 1959, per il tempo di pace deve ritenersi che l'articolo 103 abbia inteso riferirsi alle forze armate dello Stato italiano, il che esclude sul punto la praticabilità di qualsiasi soluzione alternativa.

Ulteriori interventi hanno poi riguardato la materia delle pene accessorie e quella della liberazione condizionale. Sono state inoltre introdotte previsioni volte a riordinare la materia delle misure alternative alla revisione per il condannato militare, nonché quelle dei permessi premio.

Si sottolinea che si propone una possibilità di ammissione più ampia dell'affidamento in prova speciale previsto per il condannato militare, prevedendo un limite di pena di quattro anni (nella legislazione penale comune tale limite è ordinariamente di tre anni ed è elevato a quattro solo per le misure alternative alla detenzione relative ai tossicodipendenti). Si intende in questo modo incentivare la specifica funzione di recupero del condannato alla vita militare che contraddistingue la reclusione militare nell'attuale ordinamento.

Per quanto riguarda poi le modifiche apportate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*) e *s*) dell'articolo 3 rispetto alla formulazione iniziale del disegno di legge n. 2493, le stesse sono essenzialmente volte a fissare in modo esplicito i limiti di pena entro i quali deve collocarsi l'intervento del legislatore delegato. Ovviamente i limiti proposti sono opinabili, ma l'esigenza che dei limiti siano comunque fissati è stata ritenuta irrinunciabile dalle Commissioni riunite.

Per quanto riguarda la lettera *b*), va inoltre evidenziato in particolare che la soluzione suggerita è innovativa in quanto esclude per alcuni delitti contro la personalità dello Stato l'aumento di pena oggi previsto dall'articolo 77 del codice penale militare di pace. La previsione di cui alla lettera *p*) è stata invece mutuata dall'articolo 27 del disegno di legge n. 1533, anche in questo caso nella prospettiva di definire il relativo criterio di delega in modo più preciso e puntuale.

Per quanto attiene alle modifiche relative alle lettere *u*) e seguenti dello stesso articolo 3, queste sono volte a circoscrivere al solo coordinamento la possibilità di interventi del legislatore delegato derogatori rispetto alle norme del codice di procedura penale e ulteriori rispetto a quelli che vengono espressamente e dettagliatamente previsti nelle lettere citate e, in secondo luogo, a prevedere il ricorso al procedimento a citazione diretta in un'area ben più vasta di quella prevista nel codice di procedura penale, area che viene a coincidere in linea di massima con quella delle attribuzioni del tribunale in composizione monocratica nel processo ordinario.

Si tratta di una soluzione con la quale, da un lato, non si dovrebbe avere una riduzione delle garanzie - in quanto il venire meno dell'udienza preliminare appare compensato dal carattere comunque collegiale dell'organo giudicante - e, dall'altro, si viene incontro sia all'esigenza di rapidità dei giudizi sia a quella di soluzioni che attenuino il problema delle incompatibilità, esigenze su cui si è richiamata l'attenzione a più riprese.

Per quel che concerne l'articolo 4, rispetto al testo iniziale del disegno di legge n. 2493 si è modificata la disciplina dei casi nei quali è consentita l'applicazione delle disposizioni che presuppongono il tempo di guerra nel senso, più in particolare, di limitare l'applicabilità di tali disposizioni sul territorio nazionale alle sole ipotesi in cui sia stato dichiarato lo stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione, prevedendo però una disciplina specifica per quanto riguarda la fattispecie delle operazioni militari all'estero in situazioni di conflitto armato. In entrambe le ipotesi la formulazione proposta ha però inteso comunque assicurare la centralità della deliberazione parlamentare quale ineludibile presupposto per l'applicazione delle predette disposizioni.

A questo proposito le Commissioni riunite hanno infatti ritenuto che qualunque soluzione che non assicurasse tale centralità sarebbe non condivisibile nel merito e incompatibile con il vigente quadro costituzionale.

Altri punti su cui si è intervenuti, in relazione alle norme applicabili per i fatti verificatisi fuori dal territorio nazionale in condizione di conflitto armato, sono poi quelli riguardanti l'utilizzabilità degli atti irripetibili - riconducendo esplicitamente la disciplina relativa nei limiti posti dall'articolo 111 della Costituzione in tema di formazione della prova nel processo penale - e la disciplina della testimonianza indiretta, eliminando con riferimento a quest'ultima qualsiasi deroga rispetto alle norme processuali ordinarie, anche in questo caso al fine di assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale. (*Brusio in aula*). Non è possibile! (*Richiami del Presidente*).

Per quanto riguarda l'articolo 5, sono state eliminate le previsioni contenute nelle originarie lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2493 in quanto, da un lato, si è ritenuto opportuno attendere l'esito dell'esame del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario e, dall'altro, si è ritenuto preferibile riservare alcuni temi all'esame dell'Assemblea in considerazione di problemi di copertura evidenziati in sede di 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

È stata poi introdotta la previsione di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5 nel testo licenziato dalle Commissioni riunite, volta ad assimilare maggiormente la composizione e la struttura del Consiglio della magistratura militare a quella del Consiglio superiore della magistratura ordinaria. In questa prospettiva, la presidenza del Consiglio è attribuita al Presidente della Repubblica, a tal proposito ritenendosi che le previsioni costituzionali che attribuiscono al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate e la presidenza del Consiglio superiore della magistratura ordinaria rendano non solo legittimo, ma auspicabile e opportuno un intervento in tale direzione. Viene conseguentemente eliminata la presidenza del primo presidente della Corte di cassazione, che è un magistrato estraneo alla magistratura militare.

Sono stati poi previsti due componenti elettivi, eletti dai magistrati militari di Cassazione, e si è stabilito, mediante il rinvio all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, che i magistrati componenti elettivi siano collocati fuori dal ruolo organico (in merito presenterò un emendamento che eliminerà la formulazione dell'ultimo periodo, per il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione), nonché che gli stessi durino in carica sei anni, in quanto la scarsa consistenza numerica della magistratura militare fa sì che elezioni a distanza troppo ravvicinata potrebbero comportare problemi di ordine pratico.

Sull'articolo 6 ci si è limitati a prevedere un più efficace meccanismo di interlocuzione fra Governo e Parlamento nella fase di elaborazione degli schemi di decreto delegato.

L'articolo 7 delega, infine, il Governo alla redazione di testi unici in materie - come quella dell'ordinamento giudiziario militare e dell'ordinamento penitenziario militare - nelle quali un riordino della normativa in questo senso costituisce ormai un'esigenza ineludibile.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sul fatto che il testo che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea contiene alcuni interventi di coordinamento formale. Fra questi si segnala, in particolare, che all'articolo 3, lettera *a)*, il numero 1) originariamente figurava come inciso nell'alea della medesima lettera *a)* e che all'articolo 4, lettera *o)* e all'articolo 5, lettera *d)*, sono state apportate modifiche di carattere formale, volte ad esplicitare il carattere eccezionale della competenza del tribunale supremo militare di guerra. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, vorrei prospettare le due più rilevanti questioni di incostituzionalità, dovendo peraltro premettere che è tutto il tessuto connettivo dei disegni di legge in discussione ad essere permeato di incostituzionalità.

Il comma 3 dell'articolo 103 della Costituzione prevede che, per aversi giurisdizione dei tribunali

militari, debbano sussistere due condizioni, che il reato sia commesso da un appartenente alle Forze armate e che si tratti di un reato militare.

L'incostituzionalità nasce da una precisa evenienza pratica. Siccome uno dei due addendi, ovverosia gli appartenenti alle Forze armate, diminuirà numericamente con il termine della leva obbligatoria, quindi gli utenti del tribunale militare al 1° gennaio 2005 scenderanno a 140.000, per aversi un'apprezzabile utenza dei tribunali militari, che si vogliono conservare nella loro entità con uno sbagliato senso di orgoglio istituzionale, poiché 140.000 utenti sono pari agli utenti della pretura di Moncalieri, avendo necessità di aumentare la competenza, si è deciso di estendere il secondo addendo, ossia il reato militare.

Senonché, il reato militare non è qualcosa che si possa tirare attraverso l'interpretazione, ma è un reato che ontologicamente attiene - come dicono tutti i manuali di diritto penale militare, il Maggiore, il Venditti e quant'altro - alla disciplina e alla gerarchia militare, un concetto assolutamente chiaro e preciso.

Ora, succede che, per aumentare i reati di competenza del tribunale militare - voi pensate se mai si debbano fare le leggi per dare da lavorare ad una categoria di giudici pur stimabili e rispettabili, e questa è la partenza assolutamente viziata dei disegni di legge in discussione - una serie di articoli incomincino nel seguente modo: "prevedere come reato militare" - sentano i colleghi, perché la lettera in questo caso è estremamente significativa - per esempio, le violazioni della legge penale comune costituenti delitti in materia di sostanze stupefacenti.

Il prevedere che è un fatto che costituisce reato è assolutamente convincente circa il fatto che esso non è ontologicamente reato, ma diventa reato militare attraverso una finzione giuridica: diventano militari tutti i reati commessi in danno di militari o all'interno delle strutture militari.

Allora, tutti i reati di violenza alla persona all'interno di una struttura militare saranno reati militari di competenza dei tribunali militari; col che ne consegue che un bisticcio tra tifosi in un campo di calcio adiacente a una struttura militare se si conclude con lesioni gravi o, peggio, con la morte, sarà un reato militare di competenza del tribunale militare, con quanto rispetto del dettato costituzionale lo raccomando all'attenzione dei signori senatori.

Vi è una seconda questione, ancora più importante sotto il profilo non soltanto tecnico-giuridico ma politico. L'articolo 4, lettera d), prevede, nelle ipotesi di corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, ancorché nello stato di pace (e quindi senza quella dichiarazione dello stato di guerra che trova una precisa scansione legislativa Parlamento-Presidente della Repubblica e che ci auguriamo non venga mai deliberata), la conferma dell'applicazione della sola legge penale militare di guerra.

Si tratta, quindi, di rendere legislativamente e positivamente stabilito quello che in via surrettizia ed eccezionale si era, invece, stabilito per i vari corpi di spedizione di cui il Parlamento ha discusso, purtroppo, in questi anni.

Dare una previsione generale comporta di andare a vedere se mai ciò abbia giustificazione sul piano della razionalità e del rispetto del principio fondamentale previsto nell'articolo 3 della Costituzione, ovverosia che la legge è uguale per tutti, e soprattutto che è uguale per identiche situazioni, e soprattutto che deve rispondere ad un vaglio di razionalità; quindi, andare a vedere come possa rispondere il codice penale militare di guerra, al di fuori di quella eccezionale, eccezionalissima, situazione che è appunto lo stato di guerra, ad un principio di razionalità e di parità tra le parti.

Se andiamo a leggere il codice penale militare di guerra (mi rincresce proprio che i dieci minuti che mi sono concessi non mi consentano di esemplificare), vediamo ad esempio, a lettura di pagina, che l'ubriachezza in servizio è sanzionata con la reclusione fino a tre anni, che per la frode in forniture è prevista una pena minima di anni cinque e che, se da questa frode in forniture consegue malore alla truppa dei militari è previsto l'ergastolo.

Allora, come possiamo prevedere che, in una situazione di pace, con una spedizione, sia pure armata ma di pace (perché la premessa è tutta in questo, altrimenti ci dovrebbe essere la

dichiarazione dello stato di guerra), si possano applicare norme che hanno un'eccezionale, straordinaria severità, quali sono quelle del codice militare di guerra, proprio perché si applicano nella situazione eccezionale e straordinaria dello stato di guerra? Se pensiamo che la pena per tutti i reati comuni è aumentata da un sesto alla metà, ci rendiamo conto che si determina uno stravolgimento di tutti i parametri della sanzione, e che è assolutamente incongrua, irrazionale, non compatibile con i principi dell'articolo 3 tutta la previsione sanzionatoria del codice militare di guerra.

Perché è stato previsto tutto questo? Lasciatemi esprimere un giudizio molto duro e terribile: perché piace giocare alla guerra anche quando siamo in situazioni di pace! (*Vivi commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente*). Eh, cari colleghi, non c'è nessuna razionalità nel fatto che vi sia una competenza del tribunale militare di guerra se le nostre spedizioni vanno all'estero a portare pace. Non c'è nessuna razionalità nella competenza esclusiva del tribunale di Roma, se non quella di attribuire una competenza che si vuole di controllo rispetto alle nostre operazioni all'estero.

Sono queste le ragioni che mi convincono a chiedere al Senato di voler accogliere l'eccezione di incostituzionalità. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U*).

**PRESIDENTE.** Ricordo che nella discussione sulle questioni pregiudiziali può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti.

**FASSONE (DS-U).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FASSONE (DS-U).** Signor Presidente, i Democratici di Sinistra voteranno a favore della questione pregiudiziale, perché la ritengono ampiamente fondata.

È bene ricordare che la nostra Costituzione usa come sostanzialmente sinonimici i concetti di "stato di guerra" e "tempo di guerra", perché, nel momento in cui fu varata, questi due concetti in effetti coincidevano: non ci può essere una guerra e, conseguentemente, uno stato di guerra e, conseguentemente, un tempo di guerra se non a seguito delle procedure definite dall'articolo 87 della Costituzione, cioè una deliberazione del Parlamento e una dichiarazione da parte del Capo dello Stato.

La conseguenza è pesante, come si ricava da varie disposizioni della Carta costituzionale. L'articolo 103 stabilisce che "i tribunali militari in tempo di guerra" - sottolineo "tempo di guerra" - "hanno la giurisdizione stabilita dalla legge", il che significa che il "tempo di guerra" consente e prevede non soltanto l'istituzione dei tribunali militari, ma anche l'assegnazione a loro di una giurisdizione molto più vasta di quella dei tribunali militari in tempo di pace, con tutte le conseguenze proiettate anche sul mondo dei civili.

L'articolo 111 della Costituzione, a sua volta, prevede che contro le decisioni dell'autorità giudiziaria è ammesso il ricorso per Cassazione, ma che a questa norma si può derogare in tempo di guerra, quindi contempla una procedura assai meno garantita a fronte di sanzioni assai più pesanti ed estese.

Infine, l'articolo 27 prevede che, nei casi previsti dalle legge militari di guerra, si può anche fare applicazione della pena di morte. E' vero che con legge ordinaria questa è stata cassata dal nostro ordinamento, ma è altresì vero che la Costituzione tuttora la permette. Quindi, in una situazione di guerra abbiamo questi risvolti ampiamente preoccupanti.

Ora nessuno ignora che la nozione di guerra in questi ultimi tempi è notevolmente mutata. La nozione di guerra, nel senso classico e tradizionale, significa impiego della forza militare massima nei confronti di uno Stato nemico, quindi l'uso della massima capacità distruttiva.

Oggi invece abbiamo l'impiego della forza militare in operazioni che sicuramente hanno un *self-restraint* molto più marcato - si parla addirittura, con ossimoro discutibile, di "guerra umanitaria" - e quindi un impiego di forza estremamente contenuto. Ciò non toglie che anche in tali casi, proprio perché ci accingiamo a scrivere che si tratta di un tempo di guerra, devono valere quanto

meno le garanzie procedurali per entrare in questo tempo che produce gli effetti di cui ho parlato. Il disegno di legge in esame nella sua stesura originaria era notevolmente inquietante, perché prevedeva addirittura tutta una latitudine di situazioni di conflitto armato nelle quali si applicava la legislazione di guerra, pur senza avere la procedura costituzionalmente garantita prescritta dall'articolo 87.

I relatori hanno opportunamente accolto parecchie sollecitazioni contro questa disposizione e oggi le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 4 effettivamente pongono rimedio, prevedendo in ogni caso la procedura costituzionale, ma la lettera *d)* continua a prevedere l'applicazione della sola legge penale militare di guerra ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in condizioni diverse dal conflitto armato.

Abbiamo quindi ancora una situazione di applicazione delle leggi di guerra che bypassa, che prescinde dalla procedura parlamentare prescritta dalla Costituzione. Questo è, a mio avviso, il primo profilo di indubbia rilevanza e gravità.

Ce n'è un secondo, ed è quello sul quale si è soffermato il senatore Zancan. L'articolo 103 della Costituzione, che ho già richiamato a proposito dei tribunali militari in tempo di guerra, prevede che in tempo di pace questi tribunali hanno giurisdizione solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

Vi è quindi una chiara dissociazione tra la connotazione soggettiva (appartenente alle Forze Armate) e la connotazione oggettiva (reato militare): non ogni comportamento penalmente illecito tenuto dal militare costituisce un reato militare.

Ora ciò nel codice penale militare vigente in effetti ha un'attuazione rispettosa, perché i reati militari sono abbastanza circoscritti. Con la delega al nostro esame si ha una quasi universale trasformazione del reato commesso da militare in reato militare, pochissime categorie sono eccettuate. Pertanto, abbiamo una tendenziale sovrapposizione del requisito soggettivo e del requisito oggettivo, che la Costituzione invece chiaramente dissocia. Anche sotto questo profilo dunque mi pare che l'eccezione abbia fondamento.

C'è poi un terzo profilo che va posto all'attenzione dei colleghi. L'articolo 5, quale modificato dalle Commissioni riunite, ha introdotto una sorprendente innovazione in tema di competenze del Presidente della Repubblica, poiché nella lettera *b)* di tale articolo è previsto che il Consiglio, impropriamente chiamato Consiglio superiore della magistratura militare, è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica stanno scritte nella Costituzione. Non c'è un'obiezione aprioristica al fatto che egli possa essere nominato presidente anche di questo Consiglio della magistratura militare, ma l'obiezione è - anche qui - di metodo, analoga a quella che tempo fa produsse la caduta di un certo lodo.

Intendo dire che, se si vuole innovare nelle competenze del Presidente della Repubblica, è giocoforza farlo con legge costituzionale, atteso che il richiamato articolo 87 espressamente già gli attribuisce il comando delle Forze Armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa, e quindi è estremamente anomalo che un'ulteriore attribuzione omologa alle due precedenti sia sancita da una legge ordinaria.

Mi limito a ricordare che altre pregiudiziali, sollevate in precedenza e guardate con una certa sufficienza, hanno poi avuto un esito negativo, per chi aveva proposto quei testi di legge, di fronte della Corte costituzionale. È nostra convinzione che anche in questo caso l'esito possa essere analogo. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).*

**MALABARBA** (*Misto-RC*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MALABARBA** (*Misto-RC*). Signor Presidente, concordo con il senatore Zancan sull'eccezione di costituzionalità che il mio Gruppo intende appoggiare.

Lo hanno già sostenuto i colleghi che mi hanno preceduto: in tempo di pace, sia quella che

potremmo definire la militarizzazione dei reati comuni commessi dai militari (non si capisce perché, ad esempio, i reati commessi contro la pubblica amministrazione da parte dei militari dovrebbero essere trattati dai tribunali militari, che avrebbero così competenza esclusiva anche per fatti di corruzione e concussione), sia il qualificare reati militari quelle fattispecie che vedono quale parte offesa soggetti estranei alle Forze armate sono, a nostro avviso, contrari ai principi costituzionali.

Mi preme, però, sottolineare un altro elemento, di natura politica e costituzionale insieme. L'elemento fondamentale è quello che, di fatto, prevede la "decostituzionalizzazione" dell'articolo 11 della Costituzione, perché tutto il provvedimento assume lo stato di guerra e l'intervento in guerra dell'Italia come condizione di normalità cui adeguare l'ordinamento giudiziario. È da qui che deriva l'ampliamento dell'attività dei tribunali militari invece del loro superamento a favore della magistratura ordinaria.

Penso che ci sia abbastanza materia per dire che il provvedimento alla nostra attenzione è ampiamente anticostituzionale.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione della questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XIV LEGISLATURA

697<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO  
SOMMARIO E STENOGRAFICO  
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004  
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,  
indi del vice presidente MORO  
e del presidente PERA

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto "nonnismo"**

**(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare**

**(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare**

**(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile**

**(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace**

**(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004**

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale ed è stata presentata una questione pregiudiziale.

Passiamo alla votazione.

**Verifica del numero legale**

**ZANCAN** (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.  
*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Mi rammarico.

Sospendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 11).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

### **Verifica del numero legale**

ZANCAN (*Verdi-U*). Chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale) (Alcuni senatori dell'opposizione segnalano la presenza di luci sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori presenti. Richiami del Presidente).*

MALAN (*FI*). E le luminarie di là, signor Presidente?

**PRESIDENTE.** Le togliamo anche di là. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Zancan.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

**NIEDDU** (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, che i codici penali militari del 1941 fossero da rivedere è da tempo convinzione ampiamente condivisa in sede parlamentare, e non solo in essa. La stessa Corte costituzionale, intervenuta con varie sentenze in più occasioni, ha sottolineato l'esigenza di riformare la legislazione penale militare, in particolare riguardo alla necessaria aderenza della stessa al rispetto dei principi della Carta costituzionale.

Con l'Atto Senato n. 1533 del 2002 abbiamo cercato di corrispondere a questa esigenza ed alle relative sollecitazioni, avanzate anche dalla istituzione militare, considerata l'evoluzione della struttura delle Forze armate, le sue mutate esigenze, rese evidenti dal superamento della leva obbligatoria e dal passaggio al sistema interamente professionale.

Oltre un anno dopo, nel settembre 2003, con un proprio disegno di legge, l'Atto Senato n. 2493, assunto poi come testo base in sede di Comitato ristretto, il Governo ha finalmente avanzato una proposta, sostanzialmente chiedendo una ennesima delega al Parlamento. La richiesta di delega sottrae al Parlamento la potestà decisionale sulla compiuta determinazione degli elementi costitutivi della legislazione sostanziale e del trattamento sanzionatorio dei reati militati, nonché degli adeguamenti in materia processuale ed ordinamentale.

I criteri di delega licenziati dalla maggioranza in sede di esame congiunto delle Commissioni difesa e giustizia hanno sostanzialmente lasciato invariato l'impianto della proposizione governativa, un impianto che asserisce trovare ragioni nella citata necessità di riforma rivolta all'obiettivo della razionalizzazione in rapporto alle mutate esigenze, però in concreto costruito su premesse distorte, poco aderenti alla effettiva attuale realtà. Mi riferisco soprattutto alla scelta di voler tenere un ruolo dei magistrati militari separato da quello dei magistrati ordinari.

Signor Presidente, colleghi, abbiamo quotidianamente da darci delle priorità nell'attività legislativa, date le difficoltà di bilancio dello Stato e dunque la ristrettezza della disponibilità di risorse pubbliche che, tra l'altro, limita gravemente anche nella prossima finanziaria le esigenze di ammodernamento, sviluppo e funzionamento delle Forze armate.

Allora, dobbiamo chiederci responsabilmente se si può predisporre una riforma strutturale della materia, relativa alle leggi penali militari e all'ordinamento giudiziario militare, e licenziare alla fine un testo che elude il problema dell'esistenza di una magistratura militare sostanzialmente inutile, oltre che insostenibile sulla base del principio di utilità per la collettività.

Invito i colleghi a leggere l'ultima relazione del procuratore generale militare d'appello, svolta all'inaugurazione dell'anno giudiziario il 17 febbraio scorso, perché lì ritroviamo la plastica evidenza della insussistenza delle ragioni del permanere della magistratura militare come corpo speciale e autonomo; un ramo secco nel tronco dell'ordinamento giurisdizionale delineato dalla Costituzione: è questa la definizione del citato procuratore generale militare d'appello in un eloquente passo della sua relazione.

Dalle tabelle allegate alla relazione in parola apprendiamo che nel 2003 i nove tribunali militari hanno, tutti insieme prodotto 762 sentenze gip-gup, 1.000 sentenze dibattimentali; tre corti d'appello militari hanno emanato 100 sentenze; la procura generale militare di cassazione ha deciso 41 ricorsi nell'anno. Sono dati oggettivi che indicano la marginalità della devianza penale nell'ambito militare, ovvero l'elevato tasso di rispetto della legalità penale nella condotta degli appartenenti alle Forze armate. E questo non può che farci piacere.

Ma se così è, considerate le condizioni della nostra finanza pubblica, può un carico di lavoro decisamente inconsistente giustificare un ordinamento giudiziario militare a sé stante?

Peraltro, con il passaggio al sistema interamente professionale, cui corrisponde una notevole contrazione della platea dei componenti delle Forze armate, la dimensione complessiva della giurisdizione militare sarà ancora più ridotta e dunque sarà ancora meno giustificabile un apposito ed esclusivo apparato giudiziario ad esso preposto, rivolto ad una platea complessiva di 240.000 cittadini, l'equivalente di una pretura del comune di Milano.

C'è anche un altro profilo che è forse sfuggito ai colleghi della maggioranza: quello relativo alle conseguenze della riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario sull'ordinamento giudiziario militare per il quale, vigendo analoghe norme e principi, si avranno, ad esempio in tema di separazione delle funzioni o di temporaneità degli incarichi direttivi, effetti paralizzanti su un organico composto di solo 103 magistrati militari. Né è desumibile che tutto ciò possa essere risolto dalla abnorme dilatazione del concetto di reato militare, pensando di ottenere un aumento del carico di lavoro della giurisdizione militare tale da poterne rendere accettabile la permanenza. Meglio sarebbe stato affrontare alla radice il problema dell'assenza di adeguate sufficienti ragioni concrete atte a mantenere un siffatto autonomo ordinamento militare.

Più lineare sarebbe l'applicazione del principio di unità della giurisdizione, con la soppressione del ruolo dei magistrati militari e il trasferimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura delle competenze ora in capo al Ministro della difesa e al Consiglio della magistratura militare.

Al transito della magistratura militare e dei cancellieri militari in quella ordinaria può seguire, ai fini razionali del recupero di funzionalità ed efficienza della giurisdizione militare, l'istituzione di sezioni specializzate nelle procure ordinarie e presso le sedi di corte d'appello, preservando così la cosiddetta *expertise* della legislazione militare sostanziale e le esigenze specifiche connesse alle Forze armate.

Peraltro, questa soluzione sarebbe coerente con quanto la Corte costituzionale ha rilevato più volte circa i limiti rigorosi in cui può aversi la giurisdizione militare coerentemente con quanto dispone l'articolo 103, comma 3, della Costituzione che, ponendo limiti alla giurisdizione militare, indica la giurisdizione ordinaria come quella naturale in tempo di pace.

Con questo disegno di legge, che prevede la dilatazione delle fattispecie del reato militare (un reato civile, per il solo fatto di essere commesso da un militare, diverrebbe reato militare), si vuole compiere un'operazione antistorica ed in contro tendenza anche rispetto a quanto deciso dai principali Paesi europei e della NATO.

L'ordinamento giudiziario militare autonomo è stato superato in Francia, Belgio, Germania, per citare alcuni Paesi che hanno già riformato la materia adeguandola all'evoluzione democratica dell'ordinamento costituzionale interno ed alle mutate esigenze del contesto internazionale e del relativo, eventuale, impegno dello strumento militare nelle missioni militari all'estero nelle loro varie configurazioni, dal *peace keeping* al *peace enforcing*.

Il testo proposto al nostro esame elude il nodo dell'ordinamento giudiziario autonomo, sceglie la strada - niente affatto razionale - della confusa dilatazione del concetto di reato militare per tentare di accrescere la giurisdizione speciale anziché contenerla nel suo naturale ambito. Una soluzione opposta, come ho ricordato, a quella seguita in Europa dai principali Paesi alleati.

Ecco perché è improprio attribuirgli la dignità di riforma. Ecco perché non daremo il nostro consenso ed il nostro voto al testo in esame. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

**MALABARBA** (*Misto-RC*). Signor Presidente, un intervento legislativo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, la ridefinizione dei limiti della giurisdizione militare e l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario erano senz'altro opportuni. Come opportuno sarebbe stato intervenire non solo per ridefinire la normativa sostanziale ed intervenire in materia processuale, ma anche per riformare radicalmente gli organi giudiziari che le nuove norme saranno chiamati ad applicare.

Superare l'obsolescenza di un istituto come il tribunale militare ridefinendone magari il campo d'azione sarebbe stato un intervento più che giusto, prendendo atto che l'irrazionalità attuale non è limitata alla sola normativa sostanziale o processuale, perché forse ancora più irrazionale è la stessa esistenza di una struttura giudiziaria militare così come oggi è strutturata.

Il passaggio ad un esercito su base volontaria comporta, infatti, la scomparsa pressoché totale dei reati di mancanza alla chiamata e di diserzione, fattispecie che, benché con disvalore sociale sempre minore, comunque rappresentavano la maggior parte dell'attività dei tribunali militari. Alla giustizia militare resteranno da giudicare i reati che fino a qualche anno fa rappresentavano parte minoritaria dei processi. I tribunali militari sono tenuti così a giudicare, ad esempio, su condotte poste in essere da appartenenti all'Arma dei carabinieri o alla Guardia di finanza con modalità ed in situazioni del tutto identiche a quelle che sarebbero riconducibili a fattispecie comuni di competenza del giudice ordinario ove si trattasse di appartenenti alla Polizia di Stato (i quali godono di identico trattamento economico ed hanno analoghi obblighi di servizio e progressioni di carriera).

D'altronde, l'inadeguatezza dell'ordinamento giudiziario militare è stata sottolineata anche da chi dovrebbe far vivere la macchina della giustizia militare: il Consiglio della magistratura militare, con delibera del 3 dicembre 1996, sottolineava come: "poiché il potere giurisdizionale si caratterizza come potere diffuso, in cui ciascun magistrato risulta essere totalmente autonomo nell'esercizio delle funzioni (...) è evidente che le ristrette dimensioni degli organici determinano un inevitabile eccesso di personalizzazione delle decisioni, con conseguente elevato rischio di dissidi e tensioni spesso" - con evidenti conseguenze negative - "sul sereno svolgimento dell'attività giudiziaria".

Lo stesso organo di autogoverno addirittura riteneva che: "in sede di una riforma della giustizia militare (...) non si possa prescindere dal considerare anche i gravi inconvenienti che, in via di fatto, derivano dalla strutturale inidoneità di una autonoma organizzazione giudiziaria di dimensioni troppo esigue". Ma, se questo non fosse bastato, dal Consiglio della magistratura militare ci giungeva un'esternazione assolutamente netta. I giudici hanno voluto, infatti, "esprimere l'avviso che una riforma della giustizia militare debba necessariamente prevedere come irrinunciabile opzione la confluenza dei magistrati militari nel ruolo dei magistrati ordinari, con conseguente soppressione di un separato organo di autogoverno e passaggio delle competenze ministeriali al Dicastero della giustizia".

## Presidenza del vice presidente MORO

(Segue MALABARBA). È evidente, quindi, come sia impossibile negare l'esigenza di una riforma da più parti richiesta. Il punto è un altro: come questa riforma venga concepita, quale sia la sua filosofia di fondo. Se, leggendo le considerazioni di chi amministra la giustizia militare, si sente forte l'esigenza di una "smilitarizzazione" della stessa, ci si potrebbe stupire di come la proposta presentata dal Governo si muove in direzione radicalmente opposta. Si potrebbe essere tentati di imputare unicamente all'incapacità della maggioranza, peraltro dimostrata in tante altre occasioni, di legiferare con un minimo di senno e concretezza, se non si facessero i conti con il periodo che viviamo.

L'Italia è un Paese in guerra, ce lo ricorda autorevolmente anche il Presidente di questa Assemblea parlamentare, ancorché da parte mia in maniera ovviamente per nulla condivisibile, ma le conseguenze sono che, essendo in guerra, l'Italia vota leggi di guerra, interna o esterna che sia, combattuta in Iraq con le Forze armate o portata in casa nostra con norme giustizialiste e repressive. Questo è un Governo guerrafondaio e questa legge è l'adattamento italiano all'epoca della guerra preventiva ed infinita, come un altro esponente delle istituzioni, il ministro Martino, ci ha ricordato, e anche qui, devo dire, in maniera molto disinvolta, dato che nessuna risoluzione parlamentare lo prevede.

Ma tant'è. Considerato ciò, non ci meraviglia (seppure ci trova ovviamente contrari) che in questo disegno di legge si preveda, appunto, la militarizzazione dei reati comuni commessi dai militari. La normativa sembra quasi voler sottostare al detto "i panni sporchi si lavano in famiglia", laddove, ad esempio, si prevede la "militarizzazione" di tutti i reati contro la pubblica amministrazione commessi da militari, a seguito della quale i tribunali militari avrebbero competenza esclusiva anche per fatti di corruzione o concussione. A parte tutte le ovvie ragioni di opportunità, occorre comunque ricordare che, quanto meno per il tempo di pace, sarebbe assolutamente inopportuno e - come abbiamo avuto modo di sottolineare nella discussione sull'eccezione di costituzionalità - forse anche contrario ai principi costituzionali qualificare reati militari quelle fattispecie che vedono quale parte offesa soggetti estranei alle Forze armate.

L'esigenza che muove il Governo è evidentemente quella di abbassare la soglia fra pace e guerra, riesumando le leggi di guerra, rendendole pienamente utilizzabili ed immediatamente instaurabili. Ecco che si spiega l'orientamento volto a confermare, se non addirittura a ripristinare, alcune delle leggi militari più dure, alcune profondamente antistoriche come la conferma di fattispecie di danneggiamento colposo, con introduzione addirittura della punibilità del danneggiamento colposo di oggetti di equipaggiamento militare non perseguito dal legislatore del 1941 (e per scelta razionale e non per mera dimenticanza, come si è invece tentato di sostenere).

Questo disegno di legge dipinge uno scenario onestamente preoccupante, in cui l'Esercito, ma anche l'Arma dei Carabinieri o la Guardia di finanza, sono immaginati come un corpo sempre più estraneo alla società, difeso dai turbamenti di intromissioni esterne, ma anche da turbamenti interni.

In questo senso è scandalosamente restrittiva la norma secondo la quale sarebbe punibile con la detenzione "l'attività diretta a promuovere, organizzare o dirigere forme di turbativa della continuità e della regolarità del servizio, anche se l'evento programmato non sia realizzato". Stiamo parlando di forme associative di tipo sindacale? Ho proprio l'impressione di sì.

Per quanto riguarda poi, specificamente, le modifiche al codice penale di guerra, quanto meno pericoloso, e di dubbia legittimità costituzionale, appare prevedere l'applicazione della legge penale militare di guerra, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, anche per il caso dei "conflitti interni prolungati tra le Forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi".

Se davvero si fosse voluto intervenire in maniera intelligente, concreta, sul sistema giudiziario militare, assolutamente preferibile sarebbe stato razionalizzare la normativa penale militare, limitando la competenza dei tribunali militari al tempo di guerra e alle operazioni militari

all'estero in genere e al massimo alla vita interna dell'istituzione in armi. Il tutto prevedendo norme garantiste, che aggiornassero le norme previste nel codice penale militare, muovendosi in direzione di nuovi diritti e non di restrizioni sempre più dure, quasi nostalgiche di un ventennio da "ordine e disciplina".

Questa riforma porta a compimento quel processo di introduzione strisciante della guerra nel nostro ordinamento, decostituzionalizzando l'articolo 11 della Costituzione ed aggirando definitivamente la procedura garantista prevista dagli articoli 78 e 87 della Costituzione. Si rende possibile una sorta di introduzione graduale delle leggi di guerra, garantendo all'Esecutivo la possibilità di scegliere cosa prendere e cosa lasciare dall'armamentario delle leggi di guerra, ma soprattutto dove e quando farle entrare in vigore.

Nell'applicazione graduale delle leggi di guerra sono previsti due stadi. Il primo stadio è quello che prevede l'introduzione, più o meno automatica, delle leggi di guerra, in aree limitate o nell'intero territorio nazionale, a cui corrisponde l'instaurarsi di un non meglio determinato "tempo di guerra". Il secondo stadio è quello che consegue alla "dichiarazione dello stato di guerra". Quest'ultima situazione, peraltro, viene considerata assolutamente marginale e remota. È evidente l'ipotesi principale che ispira l'intero disegno di legge: rendere, in un certo senso, ordinario il ricorso alle leggi di guerra, svincolandolo dalla "dichiarazione dello stato di guerra" e da ogni altra garanzia politica. È forte la preoccupazione di fronte ad una tale proposta di legge, ma ci rimane la speranza che, anche tra le fila della maggioranza, almeno tra quanti non mancano di sottolineare le proprie radici democratiche e l'attaccamento alla Costituzione, vi sia qualcuno in grado di opporsi ad un pericoloso disegno che abolisce la distinzione fra lo stato di pace (che dovrebbe essere lo stato ordinario in cui si svolge la nostra vita collettiva) e lo stato di guerra (che dovrebbe costituire un'eccezione remota e, se possibile e sperabilmente, non attuata). *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

**ZANCAN** *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, gli alti comandi militari tengono molto alla conservazione della presente struttura dei tribunali militari. Questo è un dato concreto: lo hanno dimostrato con un'assidua, direi costante presenza in sede di audizioni in Commissione giustizia. Ho rispetto per questa ragione di prestigio che essi annettono alla conservazione dei tribunali militari; ma il prestigio che essi ripongono nella conservazione, a mio giudizio, è mal posto e soprattutto è fuori da ogni razionalità.

Vorrei segnalare ai colleghi che legiferare in questo momento storico sui tribunali militari e la giurisdizione militare è veramente fuori da qualsiasi comportamento del buon padre di famiglia (non so se esista ancora il buon padre di famiglia, ma poiché in giurisprudenza si utilizza questo termine, ne faccio uso). Dico ciò non soltanto perché con il 1° gennaio 2005 saranno 140.000 gli appartenenti alle Forze armate, ma anche perché saranno 140.000 volontari e penso che dalla volontarietà discenda una certa selezione, salvo ci si auguri che siano dei ladroni volontari.

Anche i volontari possono commettere dei reati, persino i sacerdoti commettono reati, ma certamente il numero dei volontari militari sarà inferiore al numero...

**AGOGLIATI** *(FI)*. Anche gli avvocati.

**ZANCAN** *(Verdi-U)*. Anche gli avvocati commettono dei reati, certamente, ma a causa della caratteristica di volontarietà di questi 140.000 penso ci sia anche una scrematura rispetto a quei reati di disagio che i ragazzi di leva obbligatoria potevano commettere. Certamente mi sembra incongruo pensare che un volontario, per andare a trovare la "morosa", si assenti tre o quattro giorni dal servizio militare; è molto più incongruo che non invece per il povero soldatino di leva che commetteva reati di diserzione per le ragioni di cui ho detto.

Questi 140.000 utenti del servizio giustizia militare sono inferiori al numero degli utenti - ripeto - della pretura nobilissima di Moncalieri, tenendo conto che la pretura di Moncalieri giudica su tutti i reati di questa utenza di 140.000 persone, quindi su tutti i reati comuni, non soltanto su quelli

militari. Allora, per quanto dilatiamo i reati militari, sono certamente inferiori al complesso dei reati di una popolazione di pari numero.

Ciò sta a significare che tenere una struttura articolata su tutto il territorio nazionale (e non può non essere tale perché, se la restringiamo, significa che un pubblico ministero che deve indagare su un certo reato parte il mattino da Venezia per andare a fare un'indagine a Torino, cosa che praticamente non è possibile), tenere un'articolazione di tribunale, corte d'appello, sezione speciale della Corte di cassazione, Consiglio superiore della magistratura militare, ossia un centinaio di magistrati, è un fuor d'opera rispetto ad un'utenza che - ripeto - ha quel numero e quella dimensione di reati, salvo ipotizzare che 140.000 delinquenti si arruolino nelle nostre Forze armate, ma credo nessuno se lo auguri.

Non basta, perché la vostra struttura creerà non soltanto persone che non hanno nulla da fare (certamente non credo sia commendevole che dei magistrati stiano con le mani in mano), ma soprattutto determinerà un doppione di lavoro. Faccio qualche esempio concreto, perché mi piace ragionare anche con quelle forze militari che desiderano ardentemente che venga conservata questa struttura, che - ripeto - nei fatti è anacronistica. Abbiamo voluto tutti la soppressione del servizio di leva; allora, è un portato di questo e non vi è alcuna ideologia. Riconosco l'altissimo valore delle Forze armate, mi sono sempre trovato bene nei tribunali militari, ho avuto più cortesia e più garbo dei tribunali ordinari, non ce l'ho *a priori* con i tribunali militari, ma dobbiamo fare i conti con i numeri, è indispensabile.

Voi volete estendere ai reati in materia di sostanze stupefacenti la legislazione, purché si svolgano in luogo militare o in danno di un militare. Vi pongo il problema di un militare che con dieci grammi di *hashish* in tasca va in piazza in un momento di licenza e trova due amici, uno militare e l'altro non militare. Dà tre grammi ciascuno, fa una piccola attività di spaccio e, siccome il fatto in danno di un militare è un reato militare e siccome il fatto in danno di un civile è invece un reato ordinario, a questo punto il ragazzo che ha spacciato sei grammi di *hashish* avrà due processi, uno davanti al giudice civile, l'altro davanti al giudice militare. Quanto sia economico e conveniente tutto questo, ve lo raccomando.

Ma non basta, perché voi ritenete che, per esempio, tutti i reati in materia di incolumità nell'ambito delle Forze armate, ovverosia riguardo a tutte le normative in materia di infortunistica, saranno di competenza del tribunale militare. Voi sapete che l'accertamento di questi reati è molto sofisticato. Spesso la materia antinfortunistica è legata a complessi accertamenti peritali, poiché bisogna verificare con strumenti tecnici perché si siano commesse determinate infrazioni. Ma siccome le cautele antinfortunistiche prevedono un concorso di persone certo tra militari e civili, che magari andranno a costruire i ponteggi o un edificio in una caserma, ci saranno due processi (quando non tre, quattro o cinque) ai civili e ai militari.

C'è di più, perché in questo sperpero sovrano del denaro pubblico - ripeto: sperpero sovrano del denaro pubblico - si faranno due perizie, giacché non è certamente possibile che la perizia fatta nel tribunale ordinario venga mutuata rispetto a quella del tribunale militare. Quindi, ci potranno essere non solo un doppio processo e doppie spese, ma anche un doppio esito. Così si gioca col denaro pubblico per un mal riposto senso di prestigio.

Nessuno vuole sopprimere la giurisdizione militare quando attiene alla disciplina, ma è sufficiente una sezione specializzata, se volete presso la corte d'appello di Roma - la destinazione geografica non ha alcuna importanza - per risolvere con un decimo di spesa i problemi della giurisdizione militare.

Ieri nell'illustrazione della questione pregiudiziale ho detto che volete applicare il codice militare di guerra - quel codice che confidiamo non venga mai applicato e rimanga una normativa storica e non attuale - ad operazioni militari armate all'estero in condizioni diverse dal conflitto armato, senza ovviamente la dichiarazione parlamentare di guerra (il che significa che sono operazioni di pace). Ma applicare il codice militare di guerra ad operazioni di pace ha un enorme significato simbolico e di controllo, perché tale codice prevede controlli che non sono certamente quelli in

contraddittorio del processo ordinario, bensì molto più autoritari, molto più vessatori e molto più pesanti.

Quando fate una scelta di campo e dite che siete per le operazioni pacifiche, ma che volete che ad esse si applichi il codice militare di guerra, rivelate, nella contraddizione in termini, esattamente ciò che volete: un processo autoritario, un processo fuori di ogni ragionevolezza e di ogni equità per ragioni di controllo... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Zancan, mi scusi se la interrompo, ma devo invitare i colleghi a limitare il brusio.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, lei è veramente generoso nei confronti del mio impegno e la ringrazio.

Dicevo: voi volete operare un controllo attraverso un utilizzo del codice militare improprio e inopportuno, che smaschera le vere intenzioni della conservazione di questi istituti ormai vetusti quali i tribunali militari.

Per tali ragioni, ribadendo ancora una volta che siamo di fronte alla conservazione di norme assolutamente anacronistiche, già abolite dalla Corte costituzionale, dovremo parlare a lungo, in via emendativa, del ripristino delle sanzioni per la protesta collettiva; una protesta che nasce spesso da esigenze di sicurezza personale. Non vi è proprio nessuna ragione per cui in tempo di pace si sanziona la protesta collettiva, che mira a preservare l'incolumità degli appartenenti alle Forze armate. Nessuno è chiamato ad immolarsi in tempo di pace - sia ben chiaro - e nessuno può andare ad operare in condizioni di non sicurezza.

Ripristinare, allora, il reato di protesta collettiva, che già la Corte costituzionale ha cassato e censurato, come vedremo in via emendativa, rivela, nella sostanza, un recupero di un autoritarismo militare che pensavamo ormai abbandonato dai tempi, dalla storia e dalla nostra civiltà giuridica. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

**DALLA CHIESA** (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questa discussione arrivi all'esame in sede assembleare, sia pur dopo un confronto abbastanza fitto in Commissione, priva di un orizzonte teorico soddisfacente.

Più volte abbiamo chiesto di poter analizzare in modo approfondito le condizioni che definiscono l'esistenza di una situazione di guerra o di pace. Ritengo fosse condivisa dalla maggioranza come dall'opposizione la necessità di rivedere la materia. Il fatto che questa revisione abbia cercato impropriamente, forse per ragioni supposte di tempo, di prescindere dai cambiamenti enormi che stanno accadendo nel mondo, nell'impiego delle Forze armate nel mondo, nella nascita delle missioni militari di pace, non aiuta sicuramente a riformulare il codice penale militare in termini coerenti, con le esigenze di una maggiore specificazione di comportamenti nocivi nei confronti della collettività, delle stesse Forze armate, delle loro finalità e dei comportamenti, invece sanzionati - come è stato ricordato in precedenza da alcuni colleghi - in modo impropriamente e abusivamente punitivi.

Da un lato, quindi, vi sono le esigenze di modernizzazione di un impianto legislativo; dall'altro, si scivola in una serie di misure di natura vetero-militarista che tendono a riassorbire nel codice penale militare una serie di comportamenti che impropriamente vi sono fatti rientrare e che non dovrebbero esservi ricondotti.

Il collega Zancan ha richiamato l'esempio del consumo di sostanze stupefacenti, secondo me calzante, perché è a tutti facilmente comprensibile che l'utilizzo di sostanze stupefacenti è sicuramente dannoso e rischioso per una collettività, se è il militare che in situazioni di delicatezza o di allarme operativo risulta ancora sotto il loro effetto. Quindi, è comprensibile che ci si preoccupi di sanzionare in modo più pesante il ricorso a quelle sostanze, ma è anche vero che le situazioni in cui si possono trovare i nostri militari in missioni di pace non necessariamente sono di allarme operativo, coinvolgono o mettono a rischio la collettività di militari impegnati in

servizio.

Risulta quasi disegnato un mondo di comportamenti che per il militare sono tutti reati militari e credo che questo sia un passo gravido di rischi, proprio in termini di qualificazione giuridica della condizione di militare.

In effetti, abbiamo costruito una specie di mondo a parte, che non ha una giustificazione. Proverò a fare un esempio: anche i membri della Polizia di Stato usano le armi, si trovano in condizioni di rischio, possono mettere a rischio anche una funzione delicata, collettiva, se dovessero risultare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Sto evidentemente facendo un esempio di scuola, non sto parlando di esempi concreti, ma solo cercando di ricordare coloro che, magari più frequentemente dei nostri militari in missione di pace, possono far ricorso alle armi ed intervenire pure individualmente in condizioni di rischio; per questa categoria di persone, per una serie di comportamenti, non è contemplata una sanzione così forte come quella invece prevista per i nostri militari, i quali certamente possono trovarsi impegnati in operazioni di guerra, ma possono anche condurre una normale vita di caserma, una di quelle accidiose vite di caserma che abbiamo conosciuto durante il nostro servizio di leva. È vero che il servizio di leva non ci sarà più, ma anche per i volontari professionisti possono verificarsi tali condizioni; possono esservi missioni di pace nelle quali i nostri militari sono acuartierati in condizioni relativamente tranquille proprio per presidiare tali condizioni. Vi è quindi una sproporzione tra le previsioni implicite in questa norma e le condizioni effettive che dovrebbero essere garantite.

Altrettanto, non credo che i reati contro la pubblica amministrazione compiuti da un militare potrebbero o dovrebbero essere tutti ricondotti ad un codice penale militare. Certo, il militare che compie un reato contro la pubblica amministrazione disonora la sua divisa, ma quante funzioni pubbliche vengono disonorate dal fatto che venga commesso un reato contro la pubblica amministrazione? Perché si prendono in considerazione soltanto i militari? Perché si tenta di riportare i militari in uno *status* particolarmente penalizzante? Perché si cerca di costruire un mondo chiuso? Si può certamente dire che si parte dal fatto che ora sono professionisti e quindi hanno regole di ingaggio molto chiare; saranno regole chiare, ma a mio avviso non sono giuste, perché dobbiamo costruire un esercito di professionisti che sostituisca un esercito di leva considerando i nostri militari, a pieno titolo, integrati in un mondo aperto e sottoposti a certi vincoli particolarmente cogenti nel momento in cui entrino in funzione e debbano garantire al Paese la massima operatività e funzionalità.

Rilevo dunque molte incongruenze in questa legge delega e vedo irrisolto il problema di quando siamo in pace e di quando siamo in guerra, che doveva essere il punto dal quale partire. Trovo giusto che siano state sollevate questioni pregiudiziali, perché ci sono questioni che si pongono non direttamente e immediatamente, ma in filigrana, di natura costituzionale. Abbiamo ampliato la zona intermedia tra la guerra e la pace che sta diventando il luogo privilegiato di impiego delle nostre forze militari. Quella zona intermedia che cos'è? È zona di pace o di guerra? A partire da questo punto possiamo dare risposte, delimitando gli ambiti in cui alcuni comportamenti possono essere particolarmente e fortemente sanzionati.

Infine, porterò un altro esempio dell'incongruenza di questa legge delega. So che spesso - i colleghi non me ne vogliano - i politici non hanno espletato il servizio militare, ma coloro che lo hanno prestato hanno nozione di cosa sia il nonnismo nelle caserme e di quanto sia facile subire scherzi nelle caserme, consistenti anche, ad esempio, nella sottrazione delle cartucce, cioè di materiale che è stato dato dall'amministrazione militare.

Ebbene, come si fa a introdurre addirittura la figura della dispersione colposa di questo materiale come reato militare? Questo può succedere per armi, cari colleghi, ma non può succedere per tutto il materiale che l'amministrazione militare somministra, perché questo veramente significa porre alla mercé delle relazioni improprie e informali di potere che esistono dentro le caserme l'ultimo arrivato. Ognuno di noi durante il servizio militare ha subito punizioni da parte del

proprio superiore perché qualcuno gli aveva sottratto qualcosa. Quindi, è una legge che prescinde anche non soltanto dai grandi scenari mondiali dove sono le zone di pace, dove sono le missioni militari di pace, dove sono le zone di guerra, discussione assolutamente scivolosa per noi, anche perché è condizionata da scelte governative che non sono condivise da tutto il Parlamento, ma che prescinde anche dalle vere condizioni materiali di vita dentro le caserme. Per queste ragioni anticipo il nostro giudizio ed orientamento. Il Gruppo della Margherita apprezza la necessità di procedere ad una riformulazione del codice penale militare, apprezza - lo dico al Governo - un'indicazione che viene data, che è quella di ripulire il codice penale militare da forme di linguaggio vetusto ed antiquato (che se fosse stata adottata per la legge sull'ordinamento giudiziario ci avrebbe risparmiato il famoso "tramutamento"); questi sforzi di modernizzazione ci trovano consenzienti. Ma l'indirizzo che è stato adottato per realizzare questo sforzo di modernizzazione non ci trova invece consenzienti e quindi cercheremo di far passare gli emendamenti presentati. Nel caso la maggior parte di essi non passasse, impedendo così che questo provvedimento divenga più ragionevole, voteremo in senso contrario. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Fassone)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

**FASSONE** (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, la legge che viene al nostro esame può veramente definirsi eccezionale per ampiezza dell'oggetto e rilevanza del suo significato. Ampiezza dell'oggetto perché essa investe niente meno che la riforma del codice penale militare di pace, del codice militare di guerra, dell'ordinamento giudiziario militare e, come si legge nell'articolo 1, altresì del Consiglio della giustizia militare. È eccezionale per la rilevanza, perché è una legge che in qualche modo, direttamente o indirettamente, incide sui diritti di libertà.

Sorprende che, a fronte di una simile ampiezza e di una simile rilevanza il percorso parlamentare si sia svolto sostanzialmente nel silenzio esterno. Nessuna notizia sui mezzi di informazione, pochi o nessun articolo specialistico su riviste qualificate, un solo convegno a mia conoscenza nel febbraio scorso. Io mi auguro che questo silenzio e questa disattenzione vengano meno, perché credo che siamo tutti d'accordo nel dire che si tratta di un intervento di grandissimo rilievo.

Per comprendere il significato di un intervento così ampio e radicale come quello che la delega ci propone, credo sia opportuno e necessario tener conto di tre grandi fenomeni che si sono succeduti e sviluppati in questi ultimi tempi. Il primo, che è anche il più risalente, è la tendenza ad assimilare il più possibile la giurisdizione militare alla giurisdizione ordinaria. Questa tendenza si manifesta, a non voler ulteriormente risalire, sin dalla legge 7 maggio 1981, n. 180, che modificava l'ordinamento giudiziario militare, producendo una forte convergenza tra il predetto e l'ordinamento ordinario; prosegue con la legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio della magistratura militare ed ha un punto di approdo di enorme rilievo, non sempre adeguatamente valutato, nella novellazione dell'articolo 111 della Costituzione che, dettando regole per il cosiddetto giusto processo, non fa eccezione alcuna e quindi pretende che il processo militare sia giusto nel senso sancito da questa innovazione costituzionale.

### **Presidenza del presidente PERA**

*(Segue FASSONE)*. Quindi, il primo elemento da considerare con attenzione è questa linea di tendenza alla omogeneizzazione dei due ordinamenti, culminata nell'innovazione costituzionale. Il secondo fenomeno di grandissima rilevanza è la trasformazione della leva obbligatoria in servizio volontario professionale, sancita dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Questo fa sì, come afferma la stessa relazione al disegno di legge, che quanto meno il codice penale militare di pace sia un codice che ha ad oggetto forze in addestramento. Non siamo più in presenza di quella che poteva chiamarsi fino a ieri una sorta di servitù pubblica, con esigenza di disciplina particolarmente intensa in tempo di pace, siamo in presenza di regole di organizzazione di un corpo pubblico in fase di addestramento.

Il terzo fenomeno di enorme rilevanza - è già stato richiamato da vari colleghi che mi hanno preceduto, ma merita comunque ancora un accenno - è la progressiva modifica del concetto di guerra e la progressiva vanificazione del confine fra i concetti di guerra e di pace. L'impiego delle forze militari in operazioni internazionali di diversa natura, che vanno dall'intervento di tipo umanitario all'intervento di soccorso, all'intervento di *peace keeping* o di *peace enforcing*, ha profondamente modificato l'impiego della forza militare e ha quindi prodotto un'evoluzione del concetto di guerra.

Di questo dobbiamo farci carico e dico subito che, a leggere la relazione, è questa la vera motivazione che ha dato origine all'intervento modificatorio, ma dobbiamo renderci conto anche del gravissimo pericolo che è sotteso da questa vanificazione dei confini tra i concetti di pace e di guerra. Riprendendo un'efficace descrizione, credo di poter far mio quanto è stato detto: la decostituzionalizzazione della guerra è innanzitutto nei fatti e sta nella guerra che si fa fuori e contro i vincoli della Carta costituzionale; ed è anche teorica e consiste nella ridefinizione dei paradigmi stessi del concetto di guerra e nella riconfigurazione del nemico, che è il terrorismo internazionale. Il terrorismo internazionale è rigorosamente sottratto all'appartenenza ad un preciso territorio, a una precisa identità statale e, nello stesso tempo, identificabile come operante in qualsiasi territorio e all'interno di qualsiasi entità statale.

Se consideriamo che numerose norme del codice penale e militare di guerra prevedono la presenza del nemico, basta riflettere sulla vanificazione del concetto di nemico per comprendere come diventano delicate e difficili le operazioni di novellazione di questo codice.

Accanto a questi fenomeni vi è poi l'altro problema che ci ha suscitato forti preoccupazioni, e cioè il mantenimento e addirittura l'ampliamento della giurisdizione militare. Sarebbe molto interessante riflettere sulla genesi dell'articolo 103 della Costituzione, che ha dato copertura costituzionale ai tribunali militari anche in tempo di pace; il tempo non me lo consente, ma è assolutamente necessario considerare che questo apparato è, innanzitutto, vanificato dalla progressiva nullificazione della materia che gli è affidata. È già stata ricordata la relazione del procuratore generale militare all'inizio dell'anno in corso: nell'arco del 2003 i tribunali militari, che sono ben nove, hanno definito complessivamente 1.076 sentenze; un centinaio sono le sentenze delle tre corti d'appello, 41 i ricorsi definiti dalla Corte di cassazione contro provvedimenti della giustizia militare.

Si impone quindi una scelta sulla quale doverosamente ritorneremo ma che va, comunque, evidenziata in questo momento. La conservazione della giurisdizione militare è sicuramente uno spreco di risorse che può essere modificato secondo uno dei due corni del dilemma: o si trasferisce la giurisdizione militare nella giurisdizione ordinaria, sia pure conservando la configurazione specialistica dell'organo e quindi la presenza dell'ufficiale militare nei momenti del giudizio che è appunto il connotato specializzante di questo organo, ovvero - come ha previsto la legge delega - si cerca di implementarne la competenza attribuendogli un reato militare diventato, praticamente, onnicomprensivo.

Critichiamo, essenzialmente, la scelta perché da un lato non si è provveduto ad alcuna quantificazione della materia che gli verrà assegnata, dall'altro perché la universalizzazione del reato militare entra in forte tensione con il disposto dell'articolo 103 della Costituzione, che dissocia la qualifica soggettiva di appartenente alle Forze armate da quella oggettiva di reato militare. Infine e soprattutto, perché il mantenimento di questa organizzazione, così macchinosa e complessa nel suo insieme ma così esigua nel suo personale che si riduce a 80-90 magistrati, è del tutto incompatibile con il buon funzionamento della giustizia.

Per difetto di tempo riservo ulteriori considerazioni alle fasi di illustrazione degli emendamenti e di dichiarazione di voto. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bobbio Luigi. Ne ha facoltà.

**BOBBIO Luigi** (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di discussione generale faccio riferimento a taluni passaggi che ritengo importanti per arrivare a comprendere quale sia la

portata, a mio avviso, di questo disegno di legge.

Prenderei le mosse dalla necessità di sottolineare che, a differenza di quanto hanno fatto sino adesso i colleghi dell'opposizione, è mia convinzione che la giurisdizione per i reati militari vada mantenuta all'interno dell'ordinamento militare conservando la specificità dell'ipotesi giurisdizionale di questa struttura.

Da ultimo, il collega Fassone diceva che l'ordinamento oggi - aggiungo io: non da oggi - sembra essersi trovato di fronte alla necessità di operare una scelta in materia di giustizia militare: da un lato, la possibilità - mi sembra di capire - condivisa dal centro-sinistra di arrivare ad una sorta di travaso o, se vogliamo, di allargamento della giurisdizione civile sino a ricomprendere tutto ciò che accade di rilevante giuridicamente nell'universo militare; dall'altro, la possibilità - rifiutata dal centro-sinistra - di mantenere, aumentandola, la competenza dell'attuale sistema giudiziario militare.

Per le cose che dirò di qui a breve, credo che l'opzione caldeggiata dai colleghi del centro-sinistra sia stata ed è, giustamente, disattesa da questo disegno di legge che, invece, afferma una serie di principi e necessità che da troppo tempo ormai reclamavano una soluzione che giungesse attraverso un approccio finalmente chiaro in relazione, innanzitutto, ai presupposti della materia. Credo vada detto con grande chiarezza che ciò che riguarda il sistema dell'ordinamento giudiziario militare e, in generale, il sistema della giustizia militare, costituisce - e a mio avviso bene si opera e si procede se lo si fa continuare a costituire - un sistema in sé concluso che, oggi più che mai, è fatto di alta specificità (anche questo è bene chiarirlo per sgombrare il campo da talune indicazioni che potrebbero sembrare, o meglio sono - a mio avviso - certamente faziose), che è comunque assistita e continua ad esserlo (non potrebbe essere diversamente) da forti garanzie, sia di tipo costituzionale che procedurale, del tutto compatibili e corrispondenti a quelle della giustizia ordinaria, quella che riguarda cioè i cittadini non militari.

Allora, questa perdurante e rafforzata presenza di garanzie costituzionali e procedurali, che peraltro sotto questo secondo aspetto il disegno di legge richiama in maniera sicuramente più forte e più netta di quanto non sia tuttora nel sistema dell'attuale giustizia militare e penale, deve chiaramente essere modellata proprio sulla specificità del sistema militare sul quale va ad incidere. È su questa linea di tendenza che si muove il disegno di legge di cui ci occupiamo: è quella che muove dalla specificità del sistema militare, dall'accentuata particolarità del sistema militare, dalla necessità di ampliare per dare rinnovato contenuto e senso alla necessità di avere una giustizia militare diversa dalla giustizia dei civili e che sia un sistema che, però, abbia in sé e tenga conto della necessità di ampliamento di ciò che costituisce condotta del militare che sia penalmente rilevante all'interno di un sistema rinnovato e rafforzato di giustizia penale militare. Noi crediamo nella specificità dell'ordinamento militare e credo facciamo una cosa giusta e corretta nell'interesse del Paese difendendo oggi più che mai questa specificità dell'ordinamento giudiziario penale militare, tanto più nel momento in cui si avvia a conclusione (anzi, possiamo dire che è concluso) l'*iter* di professionalizzazione delle Forze armate nel nostro Paese.

Sono proprio la natura professionale delle Forze armate nel nostro Paese, l'entità enorme - da non sottovalutare - delle ricadute economiche che taluni comportamenti dannosi, dolosi o - come previsto dal disegno di legge per la prima volta - anche colposi possono avere dal punto di vista dell'enorme entità, oggi, dei costi di qualunque struttura - sia essa un sistema d'arma o un sistema logistico - che costituiscono la parte strutturale delle Forze armate di un Paese moderno e non solo delle nostre, la rilevanza delle operazioni che vedono l'impiego di uomini delle Forze armate in missioni di pace ma pur sempre in assetto di guerra, sono questi tutti aspetti non secondari ad imporre che si tenga ferma la natura militare della giustizia che riguarda i militari, che è chiamata ad occuparsi di cose militari. È la nuova natura professionistica dell'essere militare che comporta - anzi, a mio avviso impone - si sottolinei ed accentui la natura specifica del diritto militare in genere.

La riforma raggiungerà vari, importanti risultati, ma il più importante, a mio avviso, sarà

costituito dall'estensione, finalmente dichiarata e non più desunta o desumibile in via di prassi o di interpretazione, del codice penale militare di guerra ai militari che operino in missioni di pace in teatri di guerra. La natura di missione di pace non può infatti permettere, trattandosi della messa in discussione di vite di soldati esposti comunque ad altissimo rischio, che, per esempio, le condotte violatrici di talune regole, come la cautela nelle comunicazioni, non vengano sanzionate come in un contesto di guerra guerreggiata.

Non vedo come ci si possa schierare, di fronte a questa constatazione, su posizioni men che corrispondenti a quella che noi sosteniamo con il presente disegno di legge.

Non è esatto dire che si sta modificando il concetto di guerra o, quanto meno, non è del tutto esatto fare un'affermazione del genere; è esatto certamente, invece, dire e prendere atto della circostanza che il rinnovato contesto mondiale impone, nel nuovo quadro dei rapporti internazionali, che Forze armate di Paesi non in stato di guerra siano presenti in teatri di guerra, senza - ripeto - che a loro volta dichiarino guerra. Questo è il nuovo contesto con cui è necessario confrontarsi e non averlo fatto fino ad oggi non è servito ad altro che ad alimentare polemiche e un clima di incertezza e di confusione, anche e forse soprattutto a danno della garanzia dei nostri stessi militari, ormai numerosissimi, impegnati in altrettanto numerose, nonché delicate e pericolose missioni di pace all'estero.

Molti sono stati i rilievi sollevati dai colleghi nello specifico: su tali rilievi torneremo nel corso dell'esame e delle dichiarazioni di voto sugli emendamenti presentati.

Concludendo, tengo a sottolineare che ancora una volta, in questa legislatura, un nostro disegno di legge consente finalmente - permettetemi di dirlo - di uscire dalle secche e dalle nebbie dell'incertezza e della genericità. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché i relatori non intendono intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, intervengo per una breve replica, nella quale mi sembra innanzi tutto doveroso osservare che, di fronte ad una materia delicata e complessa come quella che ora stiamo discutendo, si è svolto un lavoro puntuale, attento, preciso, direi anche appassionato, delle Commissioni giustizia e difesa congiunte, le quali hanno approfondito e sviscerato la materia attraverso una partecipazione anche attiva e costruttiva da parte dell'opposizione, lavoro durante il quale molti emendamenti sono stati accolti. Rispetto a quello scenario, sembra un po' strano che invece il dibattito in Aula si sia incentrato più su pregiudiziali o su rilevanti opzioni diverse che, per la verità, non erano mai emerse.

Voglio anche ricordare che noi, come Governo, abbiamo preparato questo disegno di legge attraverso un ampio coinvolgimento delle competenze scientifiche e tecniche di tutte le istituzioni in qualche modo interessate a questa riforma insieme al Ministero della giustizia e che si sono tenuti (lo dico in particolare al senatore Fassone) incontri e seminari; ho partecipato ad uno di questi, svolto ad alto livello presso l'Istituto internazionale di studi umanitari di Sanremo, e devo dire che nei confronti della legislazione militare del nostro Paese c'è un grande rispetto: voglio ricordare che addirittura il codice militare italiano è assunto a modello da parte di altri Paesi. Non vi è quindi necessità di una completa revisione: abbiamo invece optato per la risposta ad alcune necessità che derivano dal mutare della situazione.

Circa la questione della pace e della guerra, oggi non possiamo più ragionevolmente parlare in termini tradizionali di guerre guerreggiate, fortunatamente ce le siamo lasciate alle spalle: oggi abbiamo l'esigenza di forme di presenza militare, che possono chiamarsi interventi di mantenimento della pace o di carattere umanitario, laddove si verificano grandi tragedie che possono anche costituire occasioni di intervento armato a progressivo rischio di aumento di intensità di combattimenti, come nel caso di contrasto al terrorismo o di interventi quali quelli delle missioni più note, dalla guerra del Golfo allo scenario dei Balcani, all'Iraq, all'Afghanistan, per non parlare di microinterventi rapidi come quelli effettuati in questi giorni in Costa d'Avorio che hanno causato vittime fra i militari.

Come non intervenire nel mondo in questi frangenti, in queste situazioni di crisi, e come farlo in modo diverso dal passato, tenendo conto che una cosa erano le guerre dichiarate fra Paesi, altro la realtà che noi viviamo, che è assolutamente diversa e richiede un adeguamento?

Non ripeto tutte le ragioni dell'adeguamento dei codici, che sono state illustrate molto puntualmente dai relatori, senatore Cirami e Peruzzotti, e che peraltro sono riecheggiate in alcuni interventi dell'opposizione, laddove si è spiegato molto nitidamente quali sono le nuove situazioni nelle quali le Forze armate vengono a trovarsi e per le quali bisogna riordinare e riconsiderare i codici.

Vi è una legge delega che rimanda ad altri decreti che verranno adottati e che completeranno questa opera di profonda revisione, sempre in un quadro di assolute garanzie di tipo costituzionale, istituzionale e democratico. Si è vista di fatto una omogeneizzazione delle norme del codice penale rispetto a quelle che si applicano per i reati commessi da militari, salvo alcune peculiarità che sono a maggiore tutela del cittadino rispetto alle potenzialità di rischio che possono derivare dal confronto con il cittadino militare, il quale gode di una maggiore possibilità di azione e di aggressione.

Volevo ricordare al senatore Zancan, che non vedo in Aula, che non ci rivolgiamo ad una microplatea di 190.000 persone. In realtà, ci rivolgiamo ad una platea molto più vasta, perché se aggiungiamo ai famosi 190.000 individui, cui dovremmo arrivare con la professionalizzazione delle Forze armate, 120.000 appartenenti alla Forza Arma dei carabinieri e alle altre Forze militari, abbiamo una platea di 350.000-370.000 persone.

Quindi, ribadiamo l'importanza di un codice che si riferisca ai militari, peraltro in ossequio alla previsione costituzionale. È stato tante volte richiamato l'articolo 103 della Costituzione, laddove si parla di codici per i militari e delle leggi militari di guerra, che sono ben altra cosa; le leggi militari di guerra valgono anche nei confronti dei civili laddove vi sia lo stato di guerra. Parliamo di codici per i militari secondo il dettato della Costituzione.

Devo ringraziare davvero tutti per l'apporto competente e appassionato che è stato dato. Potremo andare orgogliosi, credo, di un'operazione difficile e importante che il nostro Parlamento riesce a compiere. L'Italia è forse tra le prime grandi nazioni a dotarsi di strumenti giuridici adeguati ad una nuova situazione che coinvolge le Forze armate di tutti i Paesi del mondo.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo unificato dei disegni di legge in esame e sugli emendamenti. **DATO, segretario.** "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il Consiglio superiore della magistratura militare di cui all'articolo 5 sostituisca il Consiglio della magistratura militare di cui alla legge n. 561 del 1988, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 5, comma 1, alla lettera *b*) siano soppresse le parole da: "prevedere, inoltre, in particolare, che ai magistrati militari" fino alla fine della lettera;

b) che all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "ad adottare" siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,";

c) che all'articolo 8, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 1," siano rispettivamente inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,";

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 5.100, 5.1, 5.2, 5.4, 4.30 e 5.106, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento 5.103, sul quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo la parola: "prevedere", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,".

**PRESIDENTE.**

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite. Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

**FASSONE** (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento è uno di quelli per i quali si potrebbe dire che si illustra da sé, anche perché il Governo potrebbe dirmi di non preoccuparmi: se ha chiesto dodici mesi è perché ritiene di farcela in quel tempo.

Posso anche affidarmi alla sapienza del Governo, faccio però presente che l'impresa è veramente di quelle che fanno tremare le vene ai polsi, perché, come accennato, la delega concerne la novellazione del codice penale militare di pace, del codice penale militare di guerra, dell'ordinamento giudiziario militare e della composizione e del funzionamento del Consiglio della magistratura militare.

Aggiungo che, secondo quanto leggo in alcuni emendamenti proposti dal relatore, dei quali devo presumere l'approvazione, si tratterà anche di un'incisiva e profonda modifica della geografia giudiziaria militare, nel senso che si prevede che il numero dei tribunali militari venga ridotto a quattro, sulla base di una serie di parametri. Non so come questo sarà facilmente ottenibile, senza un accurato studio proprio dei parametri che il relatore propone. A ciò si accompagnerà anche l'esigenza di una disciplina transitoria estremamente accurata e puntuale, come avviene quando si sopprimono degli organi e si attrae quindi la competenza multipla in una competenza unitaria.

Vi sono una serie di problemi estremamente significativi. Penso, tanto per accennarne uno, a che cosa comporta l'applicazione del codice penale militare di guerra in determinate situazioni, quali la delega prevede, a proposito di quel capitolo estremamente significativo che riguarda la divulgazione di notizie riservate. Una serie di articoli del codice - articolo 72 e seguenti - prevedono sanzioni estremamente gravi per il caso di colui che si procura notizie concernenti la forza, la preparazione, la dislocazione, i movimenti delle Forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina e simili. Combinare questa normativa, della quale intuisco la giustificazione in una situazione di guerra, con i diritti costituzionali di informazione e di espressione sarà un'impresa molto ardua, ma è una delle cento imprese che si porranno al legislatore delegato.

A nostro sommo giudizio, il termine di dodici mesi potrà essere rispettato, ma a rischio di una legislazione estremamente approssimativa e densa di errori che noi vorremmo fossero evitati.

**PRESIDENTE**. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**CIRAMI**, *relatore*. Signor Presidente, credo che il termine di dodici mesi sia stato apprezzato e valutato dal Governo. Non abbiamo tuttavia remore affinché tale termine venga ampliato.

Valuterà il Governo, al quale ci rimettiamo, se esso sia sufficiente o se, invece, è necessario ampliarlo. Considerato l'*iter* legislativo presso i due rami del Parlamento, prevedendo i diciotto mesi rischieremo di oltrepassare il termine della legislatura.

**BOSI**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, non vogliamo fare crociate su una questione concernente alcuni mesi, ma tenendo conto che quando si apre un processo di revisione bisogna saperlo chiudere anche in tempi ragionevoli per dare certezza del diritto a tutti e che, come ho già detto in Commissione, a mio parere quello di dodici mesi è un lasso di tempo sufficiente, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

**DALLA CHIESA** (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DALLA CHIESA** (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzo la risposta del relatore, senatore Cirami, che anche nell'ambito della discussione in Commissione ha dimostrato una certa disponibilità a comprendere le motivazioni addotte dall'opposizione per le proprie

proposte emendative. Capisco che il Governo nutra la preoccupazione di chiudere la legislatura facendovi rientrare anche dei decreti legislativi adeguati. Però, credo che l'obiezione avanzata dal collega Fassone sia fondata.

Tornando al problema sollevato nel corso della discussione generale, riuscire davvero a discutere di quali siano i confini tra la pace e la guerra, a parte gli emendamenti successivi che proponiamo affinché questo procedimento istituzionale e costituzionale compia i necessari passaggi, mi sembra un'operazione molto complicata che non può procedere di fretta. Credo ci si debba appellare anche ad una serie di valutazioni politico-giuridico-costituzionali. Insomma, non disponiamo ancora di un diritto concernente le missioni di pace. Immaginare come possa nascere un codice penale militare di pace e di guerra sui diversi versanti che ne sono implicati, che tenga conto di tutti i problemi che stiamo sollevando, e non gratuitamente, e dei grandiosi aspetti di natura costituzionale, non credo sia possibile nell'arco di dodici mesi. Facendo i dovuti calcoli - mi rivolgo al Governo - i diciotto mesi rientrerebbero comunque nella legislatura.

Il Governo, quindi, potrebbe in ogni caso prendersi il titolo di essere intervenuto nella revisione e nella modernizzazione di questi codici; farlo in modo affrettato sarebbe di nocumento allo stesso Governo, al di là delle posizioni che si intendono assumere in questo dibattito. Ne verrebbe fuori, infatti, necessariamente un insieme di decreti legislativi, alcuni dei quali costruiti secondo una loro organicità, altri necessariamente raffazzonati.

A questo punto credo sia l'Assemblea chiamata a pronunciarsi, tenendo conto dell'apertura dimostrata dal relatore e della obiettiva qualità dei problemi che devono essere affrontati per licenziare questi decreti legislativi.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, non è soltanto una questione di sei mesi in più. Il problema è che, come ho detto, con il 1° gennaio 2005 cessa la leva obbligatoria ed entra in vigore l'arruolamento volontario; allora prevedere almeno un anno per avere una statistica sul flusso dei reati mi sembra una minimale esigenza di verifica sul campo.

In risposta alla cortese osservazione del signor Sottosegretario di Stato (se è vero che la platea complessiva degli appartenenti alle Forze armate si deve incrementare anche con il numero dei Carabinieri e degli appartenenti agli altri Corpi, a parte che, signor Sottosegretario, confido che i Carabinieri continueranno ad essere, come avviene tuttora, utenti della giustizia penale assai raramente: infatti non sono di frequente utenti della giustizia penale, né ordinaria, né militare), sposterò il mio esempio sulla pretura di Moncalieri, cui aggiungerò la pretura di Carmagnola, sede distaccata di Bra: queste sono 300.000 utenze. Mi sembra che, anche una volta operato questo incremento per dare ragione al signor Sottosegretario di Stato, ciò non sposti il problema.

**CALVI** (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALVI** (*DS-U*). Signor Presidente, non vorrei che l'emendamento da noi presentato fosse letto come una sorta di tentativo malizioso di impedire l'approvazione di questa norma. Non è così. Siamo tutti consapevoli che tra diciotto mesi saremo veramente ai limiti formali di questa legislatura; se per caso finisse prima, noi tutti - parlo di noi dell'opposizione - saremmo felici, ma non proponiamo l'emendamento 1.1 sperando che non facciate in tempo.

L'emendamento è stato formulato portando il termine da dodici a diciotto mesi per dire "il Governo prenda tutto il tempo necessario"; se lo farà in quattro mesi o in un mese, è suo interesse farlo. Intendo dire che si tratta di un termine ulteriore che viene concesso qualora alla scadenza del dodicesimo mese vi fossero difficoltà, nel qual caso vorrà dire che ne impiegherete tredici. Questo è il senso dell'emendamento che così va letto, al di là di interpretazioni maliziose.

**CIRAMI**, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, il termine indicato nell'articolo 1 del disegno di legge delega non significa che tutta la riforma debba essere attuata in dodici mesi; il termine dei dodici mesi indica il tempo entro il quale emanare i decreti legislativi, che potranno poi avere applicazione al di là di tale termine nei tempi e modi che si renderanno necessari, come indicato dal senatore Fassone.

In ogni caso non credo che su questo punto ci si possano stracciare le vesti.

NIEDDU (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, come ho già avuto modo e occasione di dire, la Costituzione distingue tra uno stato di guerra ed un tempo di guerra, anche se il secondo è un concetto nel quale si entra in conseguenza esclusivamente del primo. Soltanto uno stato di guerra proclamato attraverso la procedura di cui all'articolo 87 introduce nel tempo di guerra, ed il tempo di guerra è particolarmente significativo alla luce della Carta costituzionale proprio perché vengono meno talune garanzie, come, ad esempio, la ricorribilità in Cassazione e si apre teoricamente la prospettiva dell'applicazione della pena di morte.

Ora, questa endiadi - tempo di guerra e stato di guerra - è già stata legislativamente sciolta, ad esempio dal decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, nel quale si è visibilmente dissociato il concetto di tempo di guerra da quello di stato di guerra, nel senso che si è prevista la soggezione alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, per i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate.

Noi, quindi, riteniamo estremamente importante che sin dall'inizio della legge delega sia formalizzata questa individuazione non soltanto dello stato di guerra, ma anche di un tempo di guerra, per tutte le conseguenze di indole costituzionale che ne derivano. Ho già dato atto, e non ho difficoltà a ripetermi, che i relatori e le Commissioni riunite hanno in parte accolto questa sollecitazione prevedendo, appunto, all'articolo 4, che è quello relativo all'applicazione del codice penale militare di guerra, un'esigenza di costituzionalizzazione anche a proposito di quella nozione molto ampia ed inquietante che era quella di conflitti armati che potevano sottrarsi, invece, a questa procedura costituzionale.

Tuttavia, la previsione da parte dei relatori e della Commissione non è completa ... *(Brusio in*

*Aula*).

PRESIDENTE. Senatrice Dato, mi ascolti. Senatrice Dato, la prego di tornare ad accomodarsi accanto a me.

FASSONE (*DS-U*). Concludo, signor Presidente, ricordando, appunto, che lo stesso codice penale militare di guerra, all'articolo 3, prevede la connessione tra l'applicazione di esso codice militare e il tempo di guerra. Infatti, l'articolo 3 ha come rubrica "Legge penale militare di guerra in relazione al tempo", e dispone che la legge penale militare di guerra si applichi per i reati da essa preveduti commessi in tutto o in parte dal momento della dichiarazione dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione. Occorre, quindi, la formalizzazione di una sorta di *dies a quo* che comunque sia individuato, quale che sia poi la situazione dell'impegno della forza militare da cui discende l'applicazione di questa legge.

Ecco perché riteniamo necessaria questa cornice preliminare, che assorbe e perfeziona il pur apprezzabile intervento in sede di articolo 4.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CIRAMI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.2 per un motivo molto semplice: a noi appare assolutamente pleonastica una proposta volta ad introdurre al comma 1 una lettera aggiuntiva dopo la lettera *b*). Infatti le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 4 definiscono esattamente quando e come dovranno essere applicate le leggi militari di guerra, la lettera *b*) con riferimento ad una guerra sul territorio nazionale, la lettera *c*) con riferimento ad un intervento extraterritoriale. La procedura, di cui ha dato atto il senatore Fassone, prevede un atto di approvazione squisitamente parlamentare.

Il tempo di guerra presuppone un atto avente forza di legge se bene interpreto l'emendamento che il Governo ha presentato o si accinge a presentare, sostituendo alla lettera *c*) le parole "previa deliberazione delle Camere, con decreto del Presidente della Repubblica" con le seguenti: "con atto avente forza di legge".

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido il parere del relatore; forse non tutti sono a conoscenza dell'emendamento presentato dal Governo in base al quale facciamo riferimento ad atti aventi valore di legge, che richiedono quindi un passaggio parlamentare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevole colleghi, credo che in realtà l'emendamento 2.2 non sia pleonastico. Si tratta infatti di un problema che il Parlamento non ha risolto; lo ha affrontato di volta in volta attraverso atti che non sono stati spesso condivisi da tutti i componenti del Parlamento. In più occasioni è stato evocato un dibattito alto, innovativo, qualificato, ma ogni volta ci si è ritirati di fronte alla necessità di approfondire la definizione del tempo di guerra, subordinando tale esigenza a scelte contingenti, compiute in un momento particolare.

Proprio perché siamo di fronte a grandi mutamenti - direi epocali, se l'aggettivo non fosse abusato nel nostro dibattito - dare una definizione del tempo di guerra che benefici di un passaggio parlamentare è assolutamente importante. Se dobbiamo avere nuovi codici, è necessaria una definizione del tempo di guerra adeguata alle trasformazioni che stiamo vivendo; adeguata all'esistenza di missioni di pace, adeguata ad un ruolo che prevediamo per l'ONU ma che non si è ancora esplicitato in tutte le possibilità desiderate o sollecitate da una parte consistente dell'opinione pubblica mondiale; adeguata alle ipotesi di interventi di contingenti militari europei e all'allargamento che ha avuto obiettivamente la NATO rispetto alle sue funzioni originarie.

Di fronte a tutto questo è necessario che si definisca il tempo di guerra e lo si faccia senza

interferenze invasive nel nostro giudizio da parte di fatti contingenti, senza dipendere da divisioni di maggioranza e opposizione sulle scelte che devono essere concretamente compiute. Occorre partire da un'analisi fredda, porsi in una condizione di velo di ignoranza, senza sapere quale sarà il Governo che deciderà di intervenire. Cerchiamo di capire con uno sforzo comune come possa modificarsi il concetto di guerra oggi. I nostri militari sono impegnati in operazioni di guerra: è una cosa che pensiamo un po' tutti, ma che non tutti possono dire perché si danno valutazioni diverse sulle modalità di impegno e di ingaggio delle nostre truppe nelle scenario iracheno.

Proprio perché i codici non possono nascere e avere le loro radici in un dibattito contingente ma in un riflessione generale, ampia e approfondita, inserire questa nozione all'interno del disegno di legge al nostro esame beneficiando di un passaggio parlamentare, credo sia davvero raccomandabile. Dico ciò pensando al futuro, alle varie situazioni che potranno configurarsi e alle quali dovrà essere applicato un codice militare di guerra o di pace.

Che questa definizione ci sia a me sembra l'asse discriminante delle modalità con cui i decreti legislativi dovranno essere scritti. Esiste un codice per il tempo di pace ed uno per il tempo di guerra, definiamo cosa si intenda per "tempo di guerra". Ciò può sembrare assolutamente tautologico; oggi, invece, è un grande impegno di ordine politico ed intellettuale.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Signor Presidente, credo che il più alto e preciso compito di un'eventuale riforma, non prevedendo questa definizione, verrebbe meno sul nascere. Se la Carta costituzionale, al terzo comma dell'articolo 103, prevede che: "I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge", creando la legge che prevede quale è la giurisdizione dei tribunali militari dobbiamo definire anche cosa si intenda per tempo di guerra, altrimenti si rischia di fare un discorso monco creando una struttura senza sapere quando applicarla.

Aggiungo - e mi richiamo *in toto* alle riflessioni dei colleghi Fassone e Dalla Chiesa - che stiamo discutendo di incrementare i compiti del Parlamento. La previsione che il Parlamento debba mettere voce, poter votare e deliberare in una così delicata ed estrema questione dovrebbe trovare l'accordo di qualsiasi Camera del Parlamento. Si può essere in disaccordo nell'eventualità in cui vengano tolti dei poteri. Pensare che non sia il Parlamento a decidere quando è tempo di guerra, ovvero sia in quali situazioni si applichi il codice militare di guerra, o quando si attuano, in conseguenza di ciò, delle limitazioni costituzionali, equivale ad abdicare al primo e più alto compito del Parlamento stesso.

Per queste ragioni, la definizione contenuta nell'emendamento 2.2 è non solo opportuna e per nulla pleonastica, ma necessaria e indispensabile.

**NIEDDU** (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**NIEDDU** (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

**GASBARRI** (*DS-U*). Signor Presidente, la prego di controllare la terza fila dei banchi in cui siedono i membri del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Svolgeremo una verifica accuratissima, con il massimo dell'attenzione.

Non dichiarerò chiusa la verifica fintanto che non si sarà effettuato un controllo accuratissimo.

DATO, *senatore segretario*. Accanto alla postazione in cui è il senatore Travaglia, ci sono più luci accese di quanti siano i senatori presenti.

GASBARRI (*DS-U*). Signor Presidente, inviti gli assistenti parlamentari a controllare anche tra i banchi della maggioranza.

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, ha mandato un assistente parlamentare a controllare i banchi del centro-sinistra; che controllino anche i banchi dove siede la maggioranza.

Chi c'è ai due lati del senatore Collino?

Se volete provocarmi, sappiate che non ce la farete; ho un'esperienza troppo grande, senatore Ferrara.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, controlli le luci accese nei primi banchi del Gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XIV LEGISLATURA

698ª SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO  
SOMMARIO E STENOGRAFICO  
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 2004  
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,  
indi del vice presidente FISICHELLA

Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto "nonnismo"**

**(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare**

**(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare**

**(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile**

**(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace**

**(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004**

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Do lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.700 (testo 2) trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta".

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

**PETRINI (Mar-DL-U).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Collegli, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,01).*

Riprendiamo i nostri lavori.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**FASSONE** *(DS-U)*. Signor Presidente, l'articolo 3 è amplissimo, gli emendamenti sono per conseguenza numerosi ed io non potrò illustrarli analiticamente. Mi limiterò pertanto, in questa sede, a completare quel discorso di carattere generale che mi proponevo di fare in sede di discussione generale e che, per un disguido tecnico che mi ha privato di una decina di minuti, non ho potuto svolgere. Mi rivolgo quindi alla sua cortesia, nel senso di consentirmi questa sorta di risarcimento postumo.

Il tema fondamentale posto dall'articolo 3 è la domanda che può essere espressa nei seguenti termini: che cosa vogliamo fare della giurisdizione militare? L'Italia, se sono correttamente informato, è una delle pochissime Nazioni al mondo che conserva ancora nella sua Costituzione e quindi, di riflesso nell'ordinamento, una forma specifica di giustizia militare. A mia conoscenza, sono sei le Nazioni al mondo che la conservano e in due di queste, il Belgio e l'Olanda, perché, per motivi di tradizione, viene affidato al Comando Reale il comando delle Forze armate. È quindi un istituto decisamente sulla via del tramonto.

Non soltanto lo dice un senatore dell'opposizione; lo stesso Consiglio della magistratura militare, nella relazione svolta alcuni anni or sono, già poneva questo quesito. Diceva il Consiglio della magistratura militare: "(...) poiché il potere giurisdizionale si caratterizza come potere diffuso, in cui ciascun magistrato risulta essere totalmente autonomo nell'esercizio delle funzioni (...) è evidente che le ristrette dimensioni degli organici determinano un inevitabile eccesso di personalizzazione delle decisioni con conseguente elevato rischio di dissidi e tensioni spesso insuperabili data la ristrettezza dei singoli ambienti di lavoro e le difficoltà di soluzioni alternative (...) quali il cambiamento di sede o di funzioni da parte di taluno degli interessati".

Aggiungeva il Consiglio: "Ogni provvedimento di trasferimento o di conferimento di funzioni (...) (ha) effetti prevedibili, diretti o indiretti, su tutta una serie di altri magistrati militari, ivi compresi i componenti "togati" del Consiglio (...) (che) permanendo in ruolo, continuano ad esercitare le funzioni e ad essere, pertanto, a loro volta potenzialmente interessati".

Non mi dilungo eccessivamente su questo punto, ricordando che il tutto nasce dalla considerazione obiettiva e ineludibile che si tratta di un organico, sulla carta, di 103 unità, nei fatti, di 80-90 unità.

Questo organico estremamente ridotto non so come potrà essere disciplinato dall'ordinamento giudiziario di nuovo conio che vi accingete a varare alla Camera dei deputati, che prevederà, tra le altre cose, la temporaneità degli incarichi direttivi dei procuratori della Repubblica; essendo questi ultimi oggi nove, domani quattro, non so come potranno ruotare, dal momento che non potranno passare alle funzioni giudicanti e fra di loro non avranno posti per essere destinati ad altri incarichi direttivi.

Vi sono, quindi, tutta una serie di inconvenienti di grandissimo rilievo che io invito a considerare. Ad esempio, la situazione attuale prevede circoscrizioni di enorme latitudine che, ove sia approvato l'emendamento proposto dal relatore che intende ridurre a quattro soltanto le

circoscrizioni dei tribunali, diventeranno ancora più ampie, il che potrà produrre un qualche beneficio in termini di ampliamento dell'organico di ciascun tribunale, ma renderà estremamente problematica la conduzione delle indagini a centinaia di chilometri di distanza.

Ecco perché noi abbiamo insistito e continueremo ad insistere specificamente su questo punto. Molti emendamenti sono di dettaglio, e su di essi in questa sede non mi soffermo neppure un attimo, ma due punti sono assolutamente nodali: l'individuazione della nozione di reato militare, che il disegno di legge delega espande sino a quasi tutti i confini dell'illecito penale, e la strutturazione della giurisdizione militare.

Ben conosco l'obiezione che mi viene rivolta e cioè che i tribunali militari hanno una copertura costituzionale. E allora, vorrei ricordare in questa sede, perché verosimilmente non è stata fatta e non sarà mai fatta, una lettura dei lavori preparatori dell'articolo 103 della Costituzione che conduce a dare forza a quella parte della dottrina che nega vi sia una copertura costituzionale cogente nell'articolo 103.

Vorrei ricordare che la Commissione dei 75 aveva licenziato un testo che suonava così: "I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra". L'onorevole Mortati propose di sostituirlo con un'altra proposizione analogamente restrittiva: "Nella materia penale possono istituirsi, con legge, giudici speciali solo per le infrazioni commesse da militari e nel caso di guerra dichiarata". Vari membri si espressero a favore del rinvio alla legge ordinaria, e quindi della limitazione della competenze ai soli reati militari in senso proprio. L'onorevole Bettiol ed altri proposero una formulazione altrettanto restrittiva: "I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati commessi da appartenenti alle Forze armate". E voglio sottolineare il verbo "possono", che è indicativo non di una cogenza, ma di una libera scelta del legislatore.

Anche l'onorevole Leone fu contrario all'ampliamento della giurisdizione militare, e affermò che, in ogni modo, sarebbe stato opportuno stabilire anche per i giudici militari "le stesse garanzie di indipendenza dei magistrati ordinari", circostanza questa che è stata in gran parte realizzata, salva ancora l'ineludibile presenza di un ufficiale appartenente, quindi, all'ordinamento militare. Alla fine l'onorevole Ruini concluse che, a differenza di quanto proposto dalla Commissione, era emersa comunque una volontà intesa ad ammettere i tribunali militari anche in tempo di pace, ma a condizione che avessero giurisdizione solo su reati "propriamente militari commessi da appartenenti alle Forze armate".

Ho voluto fare questa rassegna della cui pedanteria mi scuso, qualora pedanteria sia, ma non credo sia tale, proprio per giustificare quella corrente dottrina che afferma che la previsione dell'articolo 103 rappresenta non un obbligo di previsione, ma un limite, e cioè il legislatore ordinario può o non può prevedere l'esistenza di tribunali militari in tempo di pace e, ove li preveda, questi hanno il limite scritto nello stesso articolo 103, e cioè un limite soggettivo, nel senso che conoscono di condotte dei soli appartenenti alle Forze armate, ed un limite oggettivo, nel senso che conoscono soltanto del reato militare che, secondo ripetute sentenze della Corte costituzionale, è il reato che attiene alla disciplina e all'organizzazione delle Forze armate.

Ve ne è quanto basta per dire che, già a Costituzione vigente, è possibile un diverso assetto quale noi fortemente auspichiamo e sarebbe stato comunque opportuno ed è ancora opportuno che nella riforma costituzionale, contenente tanti punti infelici, ne fosse previsto anche uno molto felice che è quello della scritturazione dell'articolo 103 in perfetta coerenza con i lavori preparatori, enunciando quel verbo "possono" che eliminerebbe ogni dubbio.

Ho sviluppato molto questo tema e, visto che il tempo sta per scadere, mi riservo di riprenderlo in fase di illustrazione dei successivi emendamenti, perché siamo tutti consapevoli, il Governo per primo, che l'attuale giurisdizione militare è un organismo largamente insoddisfacente proprio per la sua sottoutilizzazione che rasenta la frustrazione dei componenti.

La scelta del Governo, che è quella di cercare di implementarne la competenza e, ammesso che raggiunga l'obiettivo, di dare un maggiore contenuto alla giurisdizione militare, non rimuove

certamente tutti gli altri inconvenienti sui quali, con il suo permesso Presidente, tornerò nei successivi interventi.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, è stato votato e respinto l'emendamento 2.2, ma non ho posto in votazione l'articolo nel suo complesso.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2.

**NIEDDU (DS-U).** Chiedo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Avvanzerà la sua richiesta nella successiva votazione, perché ho già messo in votazione l'articolo 2.

**È approvato.**

Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

**CIRAMI, relatore.** Signor Presidente, l'emendamento 3.100 merita qualche considerazione.

La proposta inserisce la multa tra le pene previste per i reati militari esclusivamente nei casi in cui tali reati corrispondono, nei loro elementi costitutivi, a reati previsti dalla legge comune e, per quest'ultima, la pena della multa sia prevista congiuntamente a quella della reclusione, sembrando invece preferibile in tutti gli altri casi mantenere la situazione attuale in cui, come è noto, per i reati previsti dalla legge penale militare non sono previste pene pecuniarie.

La mancata previsione della multa tra le pene previste per i reati militari trova infatti la sua giustificazione di ordine sistematico nel rapporto che intercorre in ambito militare fra il sistema sanzionatorio penale e quello disciplinare. Poiché quest'ultimo già contiene sanzioni che sono suscettibili d'incidere sulla libertà personale in modo diretto e considerato che la sanzione penale deve essere limitata solo a fatti che non possono essere regolarmente sanzionati in altro modo, ne consegue che, nell'ambito militare, il ricorso alla sanzione penale è giustificabile in una prospettiva penalistica solo da fatti che non possono essere adeguatamente sanzionati sul piano disciplinare.

Vista però l'entità delle sanzioni disciplinari ne deriva che i fatti per i quali queste non saranno adeguate, dovranno essere di non trascurabile gravità e tali da imporre comunque una restrizione della libertà personale.

In via ulteriore da ciò consegue che, dal punto di vista sistematico, uno spazio per la previsione di pene pecuniarie può essere preso in considerazione con specifico riferimento alla materia penale militare solo nell'ipotesi in cui tali pene vengano comminate congiuntamente ad una pena detentiva.

La proposta emendativa si fa carico, inoltre, di un problema che il testo in esame lasciava aperto, vale a dire la definizione, mediante il rinvio alla previsione della legge penale comune, dei limiti minimi e massimi della pena della multa nei casi in cui la stessa viene comminata.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.104, la proposta completa la previsione facendo spesso riferimento al territorio estero, rendendola così omogenea a quella contenuta nelle lettere q) ed s) del medesimo articolo 3. Si tratta, in ultima analisi, di un intervento di coordinamento.

La proposta contenuta nell'emendamento 3.105, è volta semplicemente a rendere omogenea la formulazione della lettera t) con quella della lettera s) per quanto riguarda i presupposti della trasformazione del reato comune in reato militare. Si è assunta la lettera s) come modello in quanto la formulazione ivi contenuta appare più precisa.

**ZANCAN (Verdi-U).** Signor Presidente, i colleghi mi devono scusare ma in poche ore stiamo discutendo i principi di ben due codici. Neanche i famosi legislatori assiri sarebbero stati capaci di discutere due codici in poche ore, neanche il mitico Hammurabi. Pertanto, i colleghi non si devono infastidire se spendo qualche parola nel tentativo di partecipare alla velocissima elaborazione di due codici.

Da parte mia cerco di emendare alcune delle più vistose discrasie. Ad esempio, con l'emendamento 3.22, cerco di riparare alla norma che prevede come reato militare le violazioni

della legge penale in materia di sostanze stupefacenti.

All'articolo 3, comma 1, lettera e) si afferma che tali violazioni sono reato militare allorquando siano consumate in danno di militari (per la verità in materia di sostanze stupefacenti non è che l'acquirente sia un danneggiato: si tratta di un termine improprio) ovvero quando siano commesse in luogo militare.

Segnalo in proposito che la giusta cintura sanitaria intorno ai luoghi militari è già assicurata da una circostanza aggravante speciale in materia di sostanze stupefacenti; la norma, quindi, al di là degli inconvenienti di cui ho detto, in particolare il fatto che darà luogo a duplicazioni se non addirittura a triplicazioni di processi, è comunque ultronea perché - ripeto - la cintura sanitaria intorno ai luoghi militari è già assicurata da questa previsione di aggravante.

Mi sembra anche inaccettabile, e pertanto con l'emendamento 3.24 chiedo la soppressione o quantomeno la riduzione della sanzione, prevedere come reato militare la dispersione colposa di oggetti di armamento o di munizioni da guerra. La dispersione colposa di oggetti di armamento che prescindendo dalla loro pericolosità, (dal momento che vi potrebbero essere anche oggetti di armamento che, ritrovati da qualsiasi persona, non provocano alcun pericolo) non può dar luogo ad una sanzione pari a due anni di reclusione militare. Questo mi sembra un fuor d'opera e come tale va stigmatizzato e censurato.

Nella lettera l) sono elencati i reati più tipicamente contrastanti con la disciplina militare. A me sembra che il ripristino, come reato, della raccolta e partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni per rimostranze o proteste in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, sanzionato fino a tre anni di reclusione, rappresenti veramente un ritorno indietro.

Io difesi intorno al 1968 un militare che era stato imputato di reato militare, di quale fattispecie specifica non ricordo, perché, montato sul treno, salutava i suoi commilitoni sventolando la cravatta rossa. Allora, mi sembra che si torni indietro di 35-40 anni perché la raccolta di firme per protestare, ad esempio, perché il vitto è insalubre e comunque insufficiente non mi pare un fatto così grave da meritare la reclusione fino a tre anni. Vi è - ripeto - un malriposto ritorno all'indietro dello spirito gerarchico e di disciplina che non mi sembra assolutamente da condividere.

Con altro emendamento si mira alla soppressione della lettera o), dove si prevede la competenza del giudice militare, perché diventa reato militare, per ogni delitto contro l'incolumità pubblica.

Voi pensate - perché soltanto se si esemplifica nel concreto si capisce quale sia l'assurdità di trasferire al tribunale militare la competenza per tali reati - se, per esempio, mal si governa una polveriera, o peggio, se attraverso questo malgoverno la polveriera esplode, il tribunale militare diventa competente magari di decine di morti - speriamo di no, ma questa è la previsione normativa - con la necessità di perizie, di costituzioni di parte civile. Insomma, i tribunali militari sono chiamati a svolgere un lavoro che non hanno mai fatto, senza nessuna esperienza e competenza, e qui, sì, diventa veramente esiziale e nocivo il trasferimento di reati al di fuori di qualsiasi esperienza di questi benedetti tribunali militari.

Ognuno faccia il suo mestiere, tenendo anche conto che la composizione dei tribunali militari prevede l'obbligatoria presenza di un militare. Possiamo pensare, per esempio, che i familiari di queste povere vittime accettino che il fatto che ha dato luogo alla morte dei loro cari sia giudicato da un tribunale in cui è prevista anche la presenza di un ufficiale gerarchicamente superiore rispetto a quello che è imputato di un reato contro l'incolumità pubblica?

Cerchiamo di vedere le problematiche nel concreto e non viviamo, per cortesia, nell'astrazione! Probabilmente i parenti delle vittime riterranno che tutto questo è giustizia di corpo, giustizia di casta; non vorrei ricordare le vicende giudiziarie relative alla famosa strage avvenuta col tranciamento dei fili della seggiovia in Trentino, dove la giustizia militare americana ha dato esempio di quanto possa essere corporativa una giustizia chiusa all'interno del settore militare, una vicenda nella quale le famiglie delle povere vittime attendono ancora giustizia e il risarcimento dei danni.

Allora, per evitare tutto ciò, eliminiamo questa previsione dei reati contro l'incolumità pubblica, che costringerebbe ad avviare l'azione civile nell'ambito di una giurisdizione che giudica molto bene in relazione alla disciplina o nel rispetto del principio gerarchico, ma che non giudica affatto bene se deve decidere, magari attraverso sofisticate perizie, che non si sia messa in pericolo l'incolumità pubblica.

Da ultimo, la lettera q) prevede che ogni tipo di violenza commessa da un militare in danno di un altro militare diventa di competenza del giudice militare solo perché avviene in un luogo militare. Ebbene, voi comprendete che qui trasferiamo alla competenza della giurisdizione militare anche i reati passionali, per esempio quelli dettati dalla gelosia (che so io, due militari che si contendono il cuore di una bella signorina, per cui uno accoltella l'altro e sfortunatamente per lui decide di farlo in terreno militare) ovvero i tipici reati violenti a cui porta la passione sportiva.

Cadiamo cioè, in concreto, nell'assurdità e nell'irrazionalità volendo cercare di riempire di lavoro questi benedetti tribunali militari. Ripeto perciò la mia critica di fondo, che ho già avanzato diverse volte: il Parlamento sta lavorando per cercare di far lavorare i giudici militari.

I giudici militari facciano il lavoro per il quale sono attrezzati e che sono costituzionalmente chiamati a svolgere; in sostanza, svolgano il lavoro che sino adesso, nella loro esperienza e competenza, hanno svolto. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Se poi è diminuito il numero degli utenti perché non c'è più il servizio di leva obbligatorio, *parce sepultis*, e finiamola anche con questa storia che si debbano conservare dei tribunali militari su tutto il territorio nazionale, quando - ripeto - una o due sezioni distaccate sarebbero assolutamente sufficienti, con rilevante risparmio da parte dello Stato.

**NIEDDU (DS-U)**. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati sono pressoché tutti rivolti ad attenuare le più macroscopiche abnormità della dilatazione delle fattispecie del reato militare. In particolare, tale dilatazione è prevista anche quando si tratta chiarissimamente di un reato civile, ricadente nella giurisdizione ordinaria, che è trasformato in reato militare per il solo fatto che a compierlo è un cittadino con le stellette.

Vorrei che tutti i colleghi riflettessero sul fatto che, così facendo, si adirebbero due diverse giurisdizioni, ad esempio, per diversi soggetti che pure abbiano la medesima qualifica di pubblici ufficiali. Infatti, il poliziotto che commettesse un reato, ad esempio, di concussione, sarebbe giudicato dal giudice ordinario, mentre il carabiniere o il finanziere, anch'essi pubblici ufficiali, ma con le stellette, lo sarebbero invece da parte del giudice militare. Senza considerare la circostanza che un eventuale complice civile di tale reato sarebbe comunque, per lo stesso reato, sottoposto alla giurisdizione ordinaria, con il non impossibile accadimento che per lo stesso reato si instaurino due procedimenti giudiziari, uno ordinario per il complice civile e uno militare per il complice militare, dagli esiti che potrebbero essere alquanto diversi, se non opposti, per il medesimo reato, per le medesime responsabilità dei contraenti il reato medesimo.

Questa abnormità, questo voler non affrontare alla radice il problema di una giurisdizione militare e di un ordinamento speciale militare che non trova ragioni d'essere oggettive, dilatando, per cercare di giustificarne l'esistenza, le fattispecie dei reati militari anche laddove sono indilatabili, credo creerà tantissimi problemi.

Senza considerare, signor Presidente, un ulteriore elemento, cioè che, per le cose già dette anche dai colleghi che mi hanno preceduto, la riforma *in itinere* per la giurisdizione ordinaria e per l'ordinamento della magistratura ordinaria avrà necessariamente degli effetti anche su quella militare, che è esigua e che gli effetti di questa esiguità renderanno inagibile la giurisdizione militare.

Questa è la ragione dei miei emendamenti: il tentativo di attenuare i dannosi effetti di una riforma sbagliata in radice, di una proposizione che ha delle conseguenze che saranno difficilmente gestibili e il cui onere è assolutamente spropositato per le finanze pubbliche rispetto agli effetti positivi che per la collettività possono derivare dall'esistenza di una giurisdizione

speciale.

**CAVALLARO** (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il nostro è un emendamento molto puntuale e la sua illustrazione sarà quindi altrettanto breve.

L'emendamento 3.30, infatti, intende palesemente eliminare una previsione di reato che a noi non pare assolutamente ammissibile nel nuovo sistema costituzionale. La semplice protesta per rimostranze, a nostro giudizio, deve essere espressamente depenalizzata, soprattutto se si tratta di fatti commessi in tempo di pace da militari non impegnati in missioni all'estero (dove potrebbe essere coinvolto il prestigio nazionale), da cittadini che in questo caso sono anche dipendenti strutturalmente legati al loro servizio e che meritano quindi un trattamento il più simile possibile, dal punto di vista costituzionale, a quello degli altri cittadini. Tra i loro diritti certamente rientra quello alla garbata, civile protesta, eventualmente sanzionata da norme non penali in ordine a questioni che riguardino lo svolgimento del loro servizio.

**PESSINA** (*FI*). Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 3.0.100, che tratta di una situazione piuttosto delicata.

Negli ultimi otto anni una serie di leggi e di decreti hanno rivoluzionato le nostre Forze armate, riordinandone la struttura interna, aprendo le porte alle donne e trasformando la leva da obbligatoria a volontaria. A quest'ultimo proposito è in fase di definitiva approvazione presso il Senato il disegno di legge di iniziativa governativa che fissa al 1° gennaio 2005 il momento a partire dal quale il nostro Esercito sarà composto esclusivamente da professionisti; mi riferisco all'Atto Senato n.2572, con cui viene anticipata di ben due anni rispetto alla data inizialmente prevista la completa trasformazione dello strumento militare da obbligatorio a professionale. Orbene, proprio l'obbligatorietà della prestazione del servizio militare si pone allo stato come il necessario presupposto per l'applicazione di varie norme che comminano severe sanzioni ai destinatari dell'obbligo che manchino di adempierlo: si pensi all'articolo 151 del codice penale militare di pace, che punisce il reato di mancanza alla chiamata con la reclusione fino a due anni, o al successivo articolo 152, che aggrava tale pena qualora il fatto sia avvenuto mediante il passaggio all'estero, ciò mediante una modalità frequentissima, e proprio questo è il punto. Noi abbiamo numerosi giovani, migliaia direi, che sono emigrati con le proprie famiglie, per esempio, negli anni Ottanta, che oggi hanno un'età in virtù della quale dovrebbero essere sottoposti al servizio militare e che non hanno la possibilità di rientrare in Italia perché considerati renitenti alla leva.

È chiaro quindi che queste norme, presupponendo il mancato adempimento di un obbligo che, come si è detto, verrà definitivamente a cessare tra meno di due mesi, contemplanofattispecie che a partire da quel momento non si potranno più verificare, con la conseguenza che le stesse troveranno applicazione solo relativamente a fatti pregressi, quelli di cui parlavo poco fa, punendo i soggetti che si siano sottratti alla prestazione del servizio militare o di quello civile in un momento in cui, però, tale fatto non è più percepito né dalla legge né dalla comune coscienza sociale come pericoloso.

In questo si sostanzia la *ratio* dell'emendamento in esame, che si propone di concedere l'amnistia a tutti coloro che abbiano compiuto i delitti previsti dagli articoli 151 e 160 del codice penale militare di pace e dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fino alla data del 31 maggio 2004.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**CIRAMI**, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, perché le sentenze della Corte costituzionale hanno già ribadito in termini restrittivi il concetto di "appartenente alle Forze armate". Pertanto, la formulazione dell'emendamento - con tutto il rispetto - appare assolutamente pleonastica.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.4 e 3.101. Per quando riguarda quest'ultimo,

occorre ricordare che il termine di quattro anni per il periodo di rieducazione è stato ampliato rispetto a quello generale di tre anni. Tenuto conto delle caratteristiche del militare che resta in servizio, sembra più opportuno prevedere un termine di quattro anni, come avviene per i tossicodipendenti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.8 e 3.9. Per quanto riguarda l'emendamento 3.11, mi sembra che la formulazione "gravemente pregiudicato il prestigio dell'istituzione alla quale il militare appartiene" sia generica e più opinabile rispetto a quella del testo del disegno di legge.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.12 e 3.14. In particolare, la formulazione di quest'ultimo è assolutamente generica. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.18 e 3.19. Con riferimento all'emendamento 3.19, desidero aggiungere che la riabilitazione per i reati militari estingue le pene militari accessorie e dunque va affrontata dai giudici militari.

Ritengo che il criterio di costruzione delle norme penali secondo il principio di offensività, di cui all'articolo 2, lettera b) del testo in esame, renda addirittura superflua e pleonastica la formulazione dell'emendamento 3.20, sul quale si esprime pertanto parere contrario. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.21, 3.22 e 3.24.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.25, mi rendo conto che può esserci un equivoco con riferimento alla dispersione delle munizioni, che deve essere grave. Propongo pertanto ai presentatori di modificare il testo della lettera h) del comma 1 inserendo le seguenti parole: "della dispersione dell'armamento e della dispersione, se grave, di munizioni costituenti dotazione individuale". L'estensione della pena a due anni consente una maggiore simmetria della pena, che varia a seconda della gravità della dispersione degli armamenti e delle munizioni. Di conseguenza, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.26. In questa riformulazione, quindi, la dispersione delle munizioni è da ritenersi grave.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.27, 3.28 e 3.29. Sono contrario anche all'emendamento 3.30. Abbiamo discusso molto nelle Commissioni riunite dell'attuale formulazione del testo, che è rivisitata rispetto a quella presentata dal Governo e che ritengo più aderente al rispetto delle condizioni del militare. Infatti, la raccolta o la partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni può essere assimilata ad una sorta di sedizione, per cui si lede il prestigio dell'amministrazione militare.

L'emendamento 3.31 incontra la nostra contrarietà perché l'ampiezza del termine è mutuata dal codice penale ordinario e quindi è in assoluta armonia con la normativa penale comune.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.32. Potrei esprimere parere favorevole sull'emendamento 3.102 se si prevedesse di aggiungere soltanto le parole: "nel corso o in funzione di attività di carattere militare". Propongo pertanto di espungere la restante parte dell'emendamento. Se i presentatori accettano tale riformulazione, il parere sarebbe favorevole.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.33 e 3.103 e parere contrario sugli emendamenti 3.34, 3.35, 3.36, 3.39, 3.40, 3.43 e sugli emendamenti 3.37 e 3.38 che non mi spiego, in quanto il sistema delle aggravanti e delle attenuanti è stato ripreso testualmente dal disegno di legge di iniziativa del senatore Nieddu; esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.104 e 3.105, una semplice riformulazione del testo.

Invito il senatore Pessina a ritirare l'emendamento 3.0.100 e trasformarlo in un ordine del giorno G3.100 che impegni il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.100.

**PRESIDENTE.** Chiedo al senatore Pessina se intende accogliere l'invito del relatore.

**PESSINA (FI).** Ritiro l'emendamento 3.0.100 per sostituirlo con l'ordine del giorno G3.100, il cui testo recepisce l'indicazione del Governo.

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Quanto all'ordine del giorno G3.100, inviterei il presentatore, senatore Pessina, a modificarne la dizione nel modo seguente: "...impegna il Governo a valutare l'opportunità di...". Così riformulato, il parere del Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Sull'emendamento 3.1 è stato rivolto dal relatore un invito al ritiro. Chiedo, pertanto, al senatore Fassone se lo accoglie.

**FASSONE (DS-U).** No, signor Presidente, non lo ritiro ed insisto per la votazione.

**NIEDDU (DS-U).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NIEDDU (DS-U).** Chiediamo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100 (testo corretto).

### **Verifica del numero legale**

**CAVALLARO (Mar-DL-U).** Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.100 (testo corretto), presentato dal relatore, senatore Cirami.

**E' approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

**FASSONE (DS-U).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FASSONE (DS-U).** Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.4, ma prima voglio spiegare brevemente perché lo abbiamo formulato.

In effetti, il numero 9) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 esclude l'applicabilità delle pene previste in ragione della competenza penale del giudice di pace. Poiché la competenza penale del giudice di pace è stata definita con il decreto legislativo n. 274 dell'agosto 2000 e questo testo non la incrementa in alcun modo, la disposizione a prima lettura appare superflua. Essa ha però una ragion d'essere alla luce dell'articolo 63 del citato decreto legislativo del 2000,

che dispone che quando i reati di competenza del giudice di pace sono giudicati da un giudice diverso si osservano le disposizioni del Titolo II di quel decreto legislativo, e cioè le sanzioni effettive affidate alla cognizione del giudice di pace.

È quindi possibile che determinati reati, (ad esempio percosse, lesioni o simili), che verranno giudicati da tribunali militari, sono reati di competenza del giudice di pace, e se non ci fosse questa previsione il tribunale militare dovrebbe applicare le sanzioni devolute a quel giudice. Ora, effettivamente, è inopportuno che ad un militare in servizio siano comminate sanzioni come le prestazioni di pubblica utilità o la detenzione domestica che, in effetti, non possono essere praticate.

Per questo motivo, persuaso dell'utilità del numero 9), ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Pascarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.9, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

**CALVI (DS-U).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CALVI (DS-U).** Signor Presidente, vorrei premettere che probabilmente non sono riuscito ad ascoltare con la dovuta attenzione le ragioni per le quali il relatore ha espresso il suo parere contrario.

Vorrei far osservare che siamo di fronte ad una formulazione giuridicamente impropria, con qualche dubbio di coerenza sistematica. Siamo infatti in tema di aggravanti e nel testo si dice che il reato militare sarebbe aggravato allorquando sia commesso alla presenza di più persone. Questa dizione è sistematicamente impropria; è una formulazione giuridicamente incoerente. Perché? Una prima questione è la seguente. Si dice che il reato sarebbe aggravato allorquando il fatto sia commesso in presenza di più persone. Che cosa si intende per "più persone"? Due, tre, cinque, ventisei, novantatre? Dire "più persone" significa due o più, cioè che alla presenza di due persone il reato viene aggravato.

Io capisco la ragione di un aggravamento di pena nel caso in cui il fatto venga commesso alla presenza di una molteplicità di persone, perché in questo caso il prestigio dell'autorità militare viene in qualche modo leso proprio per la presenza di una pluralità di persone, così come avviene nel nostro sistema penale. Tuttavia, l'espressione "più persone" è assolutamente atipica, impropria, perché non indica né un numero, né una quantità di persone sufficienti; indica semplicemente una pluralità: basta la presenza di due persone per consentire l'aggravamento del reato.

E allora, qual è la finalità della norma? Perché si aggrava il delitto? Si aggrava il delitto con questa specifica aggravante allorquando viene commesso e determina un pregiudizio al prestigio dell'istituzione. Possono essere presenti due, cinque o novantatré persone, non cambierà, perché l'oggetto è la tutela del prestigio dell'istituzione e non già il numero di persone.

Io posso fare un'affermazione gravemente lesiva del prestigio dell'istituzione davanti a due persone, ma non invece ledere il prestigio della stessa commettendo il fatto alla presenza di 100.000 persone allo stadio. Ecco, se un militare allo stadio commette un reato anche modesto, a questo punto tale reato è inevitabilmente aggravato? O invece non occorre, affinché la pena sia aggravata, ricercare la finalità propria della tutela, che è quella della tutela del prestigio dell'istituzione?

Per questo io credo che, mantenendo fermo lo spirito che è legato a questa aggravante, sia opportuno sostituire le parole "alla presenza di più persone" con le altre "in circostanze di luogo

tali che ne risulti gravemente pregiudicato il prestigio dell'istituzione alla quale il militare appartiene".

Mi sembra molto più ragionevole, razionale e coerente con il nostro sistema e molto più forte la tutela dell'istituzione, se è questa che volete tutelare. Se invece volete prevedere semplicemente la possibilità di un aggravamento di pena, perché quando il delitto viene commesso la condotta è tenuta avanti a due persone, mi sembra che non si raggiunga il fine di tutelare il prestigio dell'istituzione, ma semplicemente quello di dire che, se sei davanti a una persona sei punito con una pena, se sei davanti a due persone sei punito con una pena aggravata, il che francamente è assolutamente irragionevole. Davanti a due persone, infatti, posso ledere il prestigio dell'istituzione, davanti a 100.000, cioè in uno stadio, dove nessuno potrà accorgersi di ciò che faccio, non vado a ledere il prestigio dell'istituzione.

Mi sembra che il nostro emendamento 3.11 meriti una maggiore attenzione ed invito i colleghi - molti dei quali non stanno naturalmente ad ascoltare, ma non mi meraviglio - ad esprimere un voto favorevole su di esso.

**NIEDDU (DS-U)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**NIEDDU (DS-U)**. Chiediamo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

### **Verifica del numero legale**

**NIEDDU (DS-U)**. Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

**FASSONE** (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FASSONE** (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, collega relatore, l'emendamento 3.14 non urta frontalmente contro alcuna impostazione della delega e mi permetto di insistere, oltre che dichiarare il voto favorevole. Il numero 14) della lettera a) del comma 1 prevede determinate attenuanti e non prevede quella che proponiamo nell'emendamento.

Nutro una preoccupazione perché il codice penale militare di pace prevedeva inizialmente una attenuante particolare, che è quella della provocazione, in un contesto normativo molto ristretto. Prevedeva cioè che per i militari l'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui costituisse circostanza di attenuazione soltanto nei casi stabiliti dalla legge.

Era una logica coerente con l'ordine militare nel senso che, da un lato, è comprensibile che le relazioni in questa materia siano talora piuttosto aspre e tese perché il contesto le suggerisce, dall'altro lato, è delicato configurare fatto ingiusto quello del superiore che ha dato causa alla reazione del provocato, e questo spiegava, anche se non giustificava, la previsione dell'attenuante soltanto in limitatissimi contesti.

Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 1984, n. 213. Proprio in ossequio all'intervento della Corte che giudicava ingiustificata la restrizione, il legislatore nel novembre 1985 ha introdotto proprio il testo che noi proponiamo, secondo cui costituisce circostanza attenuante l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare.

In questo modo sparisce la connotazione di ingiustizia che - posso capire - è delicato attribuire al fatto del superiore, ma entra in campo quello che più ci preme, e cioè l'attenuazione della pena per colui che ha reagito in effetti ad un comportamento in qualche modo non lodevole che ha dato causa e parziale giustificazione al comportamento illecito.

Per questa ragione mi sembra che possa essere modificato il parere e accolta la nostra proposta che non interviene in alcun modo frontale a smantellare l'impostazione del Governo, ma introduce una norma comunque raccomandabile.

**PRESIDENTE**. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se ritengono opportuno rivedere il parere contrario alla luce della richiesta avanzata dal senatore Fassone, la cui proposta introdurrebbe un'altra attenuante rispetto a quelle già previste dal testo del disegno di legge.

**CIRAMI**, relatore. Signor Presidente, confermo il parere contrario e non per una questione di ripicca.

Quando mi si dice che come attenuante dovrebbe valere l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare, vorrei chiedere quale certezza del diritto si avrà. Un modo non conveniente può essere per qualcuno un atto di maleducazione, per un altro un atto di facchineria. Bisogna avere un criterio oggettivo nella valutazione.

Il criterio elaborato dal diritto penale ordinario sulla provocazione mi sembra sufficiente. L'attenuante proposta dall'emendamento è assolutamente generica perché rinvia ad una valutazione soggettiva della convenienza del fatto illecito commesso, che può essere un fatto caratteriale, una scortesia, un ghigno. La non convenienza non dà adito alla certezza del diritto nell'attenuazione di una pena.

**FASSONE** (DS-U). Ma la provocazione non è menzionata!

**BOSI**, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, condivido le considerazioni testé svolte dal relatore alle quali il Governo si conforma.

**PRESIDENTE**. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.14.

## Verifica del numero legale

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Pascarella e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, quello in esame è un emendamento straordinario che se avessimo a cuore la buona tecnica giuridica dovremmo accogliere immediatamente.

L'emendamento 3.20, infatti, in poche parole dice tutto, risolvendo tutti i problemi interpretativi in materia di nozione di reato militare.

Per inciso, non l'ho scritto io, ma chiedo di aggiungere la mia firma elogiandolo nei termini anzidetti. Definire reato militare quello che offende i beni della fedeltà, della disciplina e dell'efficace espletamento dei compiti affidati alle Forze armate, significa esprimere nel modo migliore e più efficace con tre sole definizioni, che qui assumono una valenza giuridica, la nozione di reato militare fissandone i limiti.

Per queste ragioni, credo che, in spirito di collaborazione, da tecnici a tecnici, la maggioranza dovrebbe accogliere questo emendamento e il rappresentante del Governo dovrebbe esprimere un parere favorevole.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, questo è l'ultimo tentativo, il cui esito già mi prefiguro, per cercare di avviare un confronto, non pregiudizialmente chiuso, sul tema centrale della riforma: il futuro della giurisdizione militare.

Nella precedente puntata, se così posso esprimermi, ho cercato di argomentare che non c'è una vera ed effettiva esigenza di natura costituzionale per la conservazione dei tribunali militari in tempo di pace. Conosco le obiezioni, non solo di natura costituzionale ma soprattutto sostanziale e di merito, lungamente esposte nelle Commissioni riunite.

Le obiezioni sono diverse. Innanzitutto, si sostiene che è necessario mantenere nell'organo giurisdizionale quella particolare sensibilità militare che viene soltanto dall'essere operatori di giustizia in questo terreno. Quindi, la particolare sensibilità militare e l'esigenza di sollecitudine. Si dice infatti che i tempi della giustizia ordinaria sono tali da non permettere di rispondere alle esigenze di disciplina e prontezza di reazione che ha l'ambiente militare.

Mi sono fatto ripetutamente carico di queste obiezioni e mi è parso che la prima provi troppo.

Infatti, se davvero occorresse avere la particolare sensibilità militare in tutte le situazioni in cui un organo giudiziario conosce di un reato militare dovremmo non prevedere la possibilità che un giudice ordinario conosca mai di reati militari.

Qualcosa di simile, ma di profondamente diverso, avviene per i minorenni: anche per i minorenni è prevista una particolare sensibilità che giustifica una giurisdizione speciale, ma questa non può mai essere derogata. Ricordiamo che la sentenza n. 222 del 1983 della Corte costituzionale colpì proprio quelle disposizioni che prevedevano, per ragioni di connessione, l'attrazione del minorenni davanti al tribunale ordinario. Questa era un'effettiva costituzionalizzazione di una sensibilità particolare che non ammette deroghe.

Qui non c'è, ma non c'è oggi e non ci sarà nemmeno nel testo che vi apprestate a licenziare, perché nelle ipotesi di connessione, di cui all'articolo 264 del codice penale militare e di cui all'articolo 13 del codice di procedura penale, in particolari situazioni di connessione il giudice ordinario conosce del reato militare. Non solo, ma la Cassazione, e quindi la giurisdizione ordinaria, è chiamata istituzionalmente - e lo sarà anche secondo il vostro schema - a decidere dei ricorsi su provvedimenti dei giudici militari.

Quindi, è possibile ed avviene concretamente che la giurisdizione ordinaria conosca del reato militare. Se ci si attesta su questa linea di difesa, indubbiamente si va incontro a queste obiezioni. L'altra esigenza, e cioè che la giustizia militare abbia una sollecitudine maggiore della giustizia ordinaria, può anche essere vera, io ho qualche riserva, ma concedendo che sia fondata, può trovare agevole soddisfazione individuando una corsia preferenziale per cui i reati militari sono giudicati con precedenza sugli altri.

Ecco perché mi sembra che l'attestarsi su questo sviluppo eccezionale della competenza dei tribunali militari sia non giustificato alla luce delle ragioni che vengono addette e produca, invece, tutta una serie di inconvenienti, sulla quale la prego di riflettere - certo lo ha già fatto - ulteriormente, signor Sottosegretario.

Pensiamo a cosa significa il fatto che Carabinieri e Guardia di finanza sono assimilati ai militari e quindi finiscono sotto la giurisdizione dei tribunali militari, la polizia non lo è e non di rado potrà accadere che un poliziotto e un carabiniere siano coimputati nello stesso contesto e gli uni vadano davanti ad un giudice ordinario, gli altri davanti ad un giudice militare.

Pensiamo cosa significa un'estensione della competenza quasi universale, come quella che vi apprestate a licenziare, in termini di concorso di persona nel reato: più aumenta la tipologia, più è facile che ci sia un civile concorrente, anche in questo caso avremo una duplicazione di procedimenti con un enorme dispendio di energia giudiziaria e il rischio di giudicati contraddittori. Ecco perché dicevo che la scelta che vi accingete a consacrare, respingendo questo emendamento che rappresenta l'ultimo tentativo di riflessione, risponde solo in parte alla prima constatazione, cioè che la giurisdizione militare è oggi largamente sottutilizzata e quindi bisogna incrementare la sua competenza, perché anche qualora vi riusciate - e io non credo che l'incremento di competenza sarà tale comunque da giustificare questo apparato così complesso e macchinoso - permarranno quegli inconvenienti di cui ho detto.

Ne aggiungo ancora uno, proprio perché mi viene in mente tardivamente, ma non è certo l'ultimo della serie. Nelle ipotesi sempre più frequenti di connessione, in merito alle quali la Corte di cassazione nell'aprile di quest'anno ha recuperato la validità dell'articolo 264, che affida quindi la cognizione ai tribunali ordinari quando c'è un reato comune e un reato militare, quale pubblico ministero farà le indagini: quello militare in ragione del fatto che c'è un militare, o quello ordinario in ragione del fatto che c'è un civile?

Credo che tutta questa serie di inconvenienti sia tale da richiedere ancora una riflessione - riflessione che nel corso dei lavori in Commissione fu in effetti sollecitata anche da forze politiche della maggioranza - perché la scelta fatta è assolutamente disfunzionale.

**CAVALLARO** (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di appoggiare la richiesta di voto elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21, identico all'emendamento 3.22.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere a dodici colleghi l'appoggio alla richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Pascarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.22, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Il relatore, senatore Cirami, ha proposto una riformulazione dell'emendamento 3.24, che è stata accolta dai proponenti.

Pertanto, metto ai voti l'emendamento 3.24 (testo 2), presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 3.25 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.24 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.27.

### **Verifica del numero legale**

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori (non gli assenti, ma i presenti) a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.27, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28, identico all'emendamento 3.29.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Signor Presidente, voglio ritornare su questo argomento perché l'emendamento 3.28 mira a sopprimere la sanzionabilità in termini così gravi, ovvero sia la reclusione militare fino a tre anni per chi si renda responsabile (attenzione, signori colleghi del Senato) della sottoscrizione di una petizione, anche se volta a chiedere miglioramenti della vita militare.

Credo che non possiamo insegnare a persone giovani o meno giovani, le quali facciano il servizio militare che qualsiasi manifestazione pubblica di libero pensiero in questo esercito - un esercito che comunque non può non ispirarsi anche ai principi della democrazia - e in particolare una sottoscrizione, per il semplice fatto di essere firmata, significhi carcere, a prescindere dal merito. Pensiamo ad episodi di nonnismo che spesso non si denunciano privatamente, ma pubblicamente, attraverso una sottoscrizione ed una petizione. Per cortesia, cerchiamo di non creare una struttura che proprio per la sua rigidità rispetto a queste manifestazioni del pensiero non si raccomanda anche sotto il profilo dell'efficienza.

Per queste ragioni, credo che l'emendamento in esame, che non costa niente, rappresenti una modifica lievissima di una misura voluta da un malriposto spirito gerarchico di corpo. Sottolineo questo punto perché non sto negando la sanzione disciplinare, non sto dicendo che non si possono dare cinque o sette giorni di isolamento o che non si possono togliere, per esempio, le licenze o altri vantaggi della vita militare; come è possibile, però, che diventi un reato militare scrivere che il vitto fa schifo?

Qui siamo di fronte ad un reato che incide sul certificato penale e con gli odierni chiari di luna della situazione occupazionale, il certificato penale è un passaporto indispensabile per lavorare. E allora, se voi incidete sul certificato penale per una sciocchezza di questo tipo, magari dovuta alla giovane età dei soggetti che controfirmano questa protesta collettiva, vi rendete responsabili della difficoltà di vita di un giovane.

Per cortesia, ripensateci! Non è affatto detto che non possa essere sufficiente lo strumento disciplinare e si debba invece ricorrere alla penalizzazione di fatti che magari possono disturbare, che magari possono avere movenze non proprio commendevoli, ma che sono amplissimamente coperti dalle sanzioni disciplinari.

**CALVI** (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (*Brusio in Aula*).

**CALVI** (*DS-U*). Signor Presidente, mi auguro di essere ascoltato non solo dal relatore, ma anche dal presidente della 1<sup>a</sup> Commissione, il senatore Pastore, dato che l'emendamento potrebbe anche, in qualche modo, riguardare le sue attuali funzioni.

L'emendamento in esame propone che al comma 1, lettera l), dell'articolo 3 siano soppresse le parole che vanno da "la raccolta" fino alle altre: "attinenti alla disciplina". Una prima osservazione in proposito è che siamo di fronte alla reintroduzione di un reato che è stato sicuramente cancellato dalla Corte costituzionale.

Alcuni di voi, mi auguro, almeno uno o due, ricorderanno per averlo sentito più volte dal senatore Fassone che la Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile-2 maggio 1985, n. 126, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 180, comma 1, del codice penale militare di pace in relazione all'articolo 97 della Costituzione. È evidente che la Corte costituzionale ha fatto prevalere la legittimità dell'espressione del libero pensiero rispetto ad una norma che la impediva.

So bene, dato che il relatore ha già interloquito sul punto, che si obietta che la novità introdotta sarebbe la forma pubblica, cioè che la raccolta e la partecipazione a sottoscrizioni per rimostranze o proteste sia fatta in forma pubblica. Quindi, nella sostanza, si differenzia il reato di cui al vecchio articolo 180 del codice militare con questa nuova ipotesi, in altre parole si tipizza una fattispecie che è diversa dalla precedente perché in questo caso si verifica in forma pubblica. Io trovo che sia una sorta di foglia di fico, rispetto alle difficoltà di superare lo sbarramento imposto dall'orientamento della Corte costituzionale. Infatti, stabilire che la manifestazione riguardante un proprio pensiero che determina la raccolta di una sottoscrizione (per protestare, ad esempio, contro il vitto insufficiente o contro un eccesso di severità nell'applicazione delle regole disciplinari) sia fatta in forma pubblica non modifica in alcun modo la fattispecie di cui stiamo discutendo.

La raccolta di firme non è certo fatta in forma privata o segreta. In sostanza, si prevede che, se la sottoscrizione fosse effettuata con segretezza, di notte, non sarebbe reato; se invece venisse fatta nella caserma, pubblicamente, allora diventerebbe reato.

Trovo in questo una ovvia incongruità, ma anche un tentativo di superare la sentenza della Corte costituzionale in modo surrettizio. Ma sicuramente la Corte tornerà sul punto, sicuramente la norma sarà cassata, perché la Corte costituzionale ne dichiarerà certamente l'illegittimità, poiché essa viola l'articolo 97 della nostra Carta costituzionale.

Del resto, come ho già detto, in questo modo si sostiene che una raccolta di firme fatta in modo occulto, segreto, di notte, non costituirebbe un atto illecito, mentre se venisse fatta in caserma o davanti a tutti i colleghi si realizzerebbe la fattispecie tipica prevista da questa norma.

A me sembra francamente che ci sia un eccesso di zelo, ma anche una carenza di fantasia, diciamo così. Certamente, non parlo della fantasia giuridica, perché il senatore Cirami è uomo esperto in questioni di diritto; mi riferisco invece ad una carenza di fantasia nell'elaborare un concetto che superi lo sbarramento della sentenza n. 126 del 1985 della Corte costituzionale. Credo pertanto che sia interesse di tutti, per ragioni di carattere sostanziale, accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se vuole aggiungere qualcosa al parere che ha già espresso.

**CIRAMI**, *relatore*. Signor Presidente, vorrei che quando si citano le sentenze della Corte costituzionale, lo si facesse in maniera corretta, per rispetto dell'Aula. Dare un'informativa dimezzata, che può suscitare perplessità, è azione non corretta.

L'articolo 180 del codice penale militare di pace era formato da due commi. Il primo comma recitava: "Quando dieci o più militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano la stessa domanda o lo stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a un anno".

Questo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Resta invece vigente il secondo comma, che prevede quanto segue: "Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni". Questo, dunque, è ancora illecito penale.

Nella formulazione del disegno di legge delega, abbiamo voluto essere ancora più cauti, riferendoci alla pubblica sottoscrizione e non al reclamo collettivo. Si tratta, quindi, di un'ipotesi più restrittiva rispetto a ciò che rimane reato, nonostante l'abolizione del primo comma dell'articolo 180, decisa dalla Corte costituzionale.

Pertanto, mi sembra assai poco corretto - ripeto - parlare delle sentenze della Corte costituzionale senza citarne per intero le argomentazioni.

**PRESIDENTE.** Il relatore ed il rappresentante del Governo confermano quindi il loro parere contrario sugli emendamenti 3.28 e 3.29.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 3.29, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dai senatori Cavallaro e Bedin.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.32, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Il relatore ha proposto una modifica all'emendamento 3. 102, che è stata accolta dai proponenti.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.102 (testo 2), presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.33.

**CIRAMI**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CIRAMI**, *relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente che nell'emendamento vi è un'omissione di carattere formale laddove si fa riferimento all'articolo 322 del codice penale, mentre correttamente si dovrebbe far riferimento all'articolo 322-*ter* del codice penale. Invito pertanto i proponenti a correggere il testo dell'emendamento.

**PRESIDENTE**. Chiedo al presentatore, senatore Zancan, se accoglie l'invito del relatore.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 3.33 (testo corretto), presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 3.103 risulta pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 3.34, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**E' approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.37.

**FASSONE** (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FASSONE** (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 3.37, limitatamente alla prima proposizione. Ritiro invece la seconda, che inizia con la parola: "*Conseguentemente..*", e ne spiego il motivo.

Il relatore si è sorpreso di questo emendamento che, tra le altre, prevede che sia configurato come reato militare il comportamento del comandante che omette di vigilare sull'avvenuta predisposizione delle cautele prescritte per prevenire importuni o altri eventi dannosi se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni. Ricordo che nell'articolo 2, votato poc'anzi, sono stati enunciati il debito e l'osservanza del principio di offensività.

Il principio di offensività, nella natura penale, significa che può essere configurato come reato solamente un comportamento che lede un bene di rilevanza tale da essere configurato come illecito penale o, se si tratta di pericolo, deve essere un pericolo assai prossimo e, a sua volta, un pericolo che investe un oggetto particolarmente qualificato.

Ora, che da questa omissione derivi semplicemente un generico pericolo per l'integrità dei beni mi sembra un fatto certamente non commendevole, che può essere sanzionato in sede disciplinare; trasformarlo in un illecito penale configura invece un privilegio di cui i comandanti non so se saranno fieri, posto che analoga condotta in campo civilistico costituisce reato soltanto qualora vi sia davvero una lesione dell'incolumità personale del soggetto.

In questo caso, quindi, configuriamo un'evidente disparità di trattamento che in un codice penale militare di pace, a mio avviso, non ha ragione di sussistere.

**CAVALLARO** (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CAVALLARO** (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 3.37 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35, identico all'emendamento 3.36.

### **Verifica del numero legale**

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

NIEDDU (*DS-U*). Presidente, facciamo qualcosa, è scandaloso!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.35, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori, identico all'emendamento 3.36, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.38, presentato dal senatore Pascarella e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.39, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.43, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Il rappresentante del Governo ha proposto una modifica all'ordine del giorno G3.100, che è stata accolta dal presentatore.

Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dal senatore Pessina.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, con gli emendamenti presentati all'articolo 4 si cerca di incidere sulla questione, che abbiamo già stigmatizzato sia in sede di questioni di costituzionalità che in sede di discussione generale, e sulla quale è indispensabile ritornare. Si tratta, in altre parole, di cercare di contrastare - e lo facciamo con l'emendamento 4.1 - la chiusura della norma alle lettere *c*) e *d*), che prevede l'applicazione della sola legge penale militare di guerra ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in condizioni diverse dal conflitto armato.

E allora, se l'italiano ha ancora un significato, "in condizioni diverse dal conflitto armato" significa "in una condizione di pace"; io mi domando perché mai ad una nostra spedizione all'estero, che non può altro che essere di pace (se non fosse di pace avrebbe dovuto avere l'autorizzazione parlamentare per la dichiarazione di guerra), non di conflitto, si debba applicare il codice penale militare di guerra.

È un mistero di questa legge, mistero che ha peraltro una significanza assai rilevante, perché aumenta le pene, aumenta il controllo, diminuisce quelle che sono le garanzie del contraddittorio processuale, dà una competenza specifica incardinata unicamente presso il tribunale di Roma, e quindi snatura la disciplina ordinaria dei reati militari. Non si capisce perché mai questo avvenga in una situazione che non ha nulla a che vedere con la situazione di guerra.

Io non vorrei risvegliare il signor De Lapalisse, il quale dorme sempre i suoi sonni, salvo quando si scrive che un codice militare di guerra si deve applicare in una spedizione di pace, in una situazione di pace: questo è veramente un disturbo indebito.

Un retropensiero che ho già definito pericolosissimo quello di giocare a fare la guerra attraverso delle non assunzioni di responsabilità, in modo surrettizio, attraverso l'utilizzo dello strumento codice militare di guerra che diventa, per l'appunto, pericolosissimo, non garantente, privativo delle garanzie, privativo del contraddittorio, privativo di mezzi di impugnazione delle decisioni, insomma un codice tutt'affatto diverso.

Queste sono le considerazioni per le quali abbiamo presentato un emendamento soppressivo. Questa norma, che ha una così straordinaria incidenza e che era stata, apparentemente in modo surrettizio ed eccezionale, utilizzata per le recenti spedizioni all'estero delle nostre Forze armate, diventerebbe di regime, tale per cui i nostri soldati quando vanno all'estero, anche a portare rose, fiori o a lavorare per risolvere, ad esempio, i danni di un'alluvione, sarebbero sempre soggetti alla legge militare di guerra. Si tratta di una contraddizione in termini che io ritengo inspiegabile e, come tale, inaccettabile.

**CIRAMI**, *relatore*. Signor Presidente, il mio emendamento 4.100 ha una mera funzione di coordinamento, ed è volto a chiarire l'alternatività delle previsioni di cui alle lettere *c*) e *d*): la prima, ricorrendo ai relativi presupposti, si applicherà nei casi di operazioni militari all'estero in condizioni di conflitto armato; la seconda, in tutti gli altri casi di operazioni militari all'estero. L'emendamento 4.100 ha soltanto una funzione di coordinamento, essendo volto a chiarire l'alternatività delle previsioni di cui alle lettere *c*) e *d*): la prima, ricorrendo ai relativi presupposti, si applicherà nei casi di operazioni militari all'estero in condizioni di conflitto armato, la seconda in tutti gli altri casi di operazioni militari all'estero.

L'emendamento 4.101 ha natura essenzialmente di coordinamento, introducendo il rinvio ai limiti di pena già previsti dalla legislazione militare vigente in coerenza con l'impostazione generale seguita dalle Commissioni riunite, salvi i limitati casi in cui sia adottata una soluzione *ad hoc* diversa.

La proposta di cui all'emendamento 4.102 è volta, conformemente all'articolo 103 della Costituzione, ad ampliare, limitatamente ai casi in cui ricorrano i presupposti per l'applicabilità delle disposizioni che presuppongono il tempo di guerra, la giurisdizione dei tribunali militari, sembrando ragionevole che in tale circoscritta ipotesi sia attribuita a tale giurisdizione la cognizione di tutti i reati militari anche quando non commessi da militari.

L'emendamento 4.103 ha un carattere applicativo essendo volto a sostituire il rinvio alla nozione di tempo di guerra con il rinvio più preciso alle disposizioni che individuano secondo quali modalità viene accertata la sussistenza del requisito del tempo di guerra.

L'emendamento 4.104 propone di inserire l'articolo 233 del codice penale militare di guerra tra le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione. Tale disposizione, consentendo che il giudice militare possa per ragioni di convenienza rimettere all'autorità giudiziaria ordinaria taluni procedimenti di sua competenza, appare in contrasto con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, sia in quanto lo spostamento di competenza verrebbe deciso *a posteriori*, con una valutazione insindacabile in relazione a casi non tassativamente individuati, sia in quanto non sarebbe predeterminato il giudice ordinario a favore del quale avrebbe luogo lo spostamento di competenza. Al riguardo, vi è la sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1963.

**CAVALLARO** (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 4.2.

La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4 prevede addirittura l'estensione della tutela del potere di ordinanza militare. Come giustamente si evince dalla dizione letterale dell'articolo, il potere di ordinanza militare in questi casi è consistente, di notevole rilievo, in quanto le ordinanze debbono essere emesse per assicurare l'ordine e la sicurezza dei reparti, la sicurezza in zona di operazioni, il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e degli accordi di tregua.

Sono poteri particolarmente invasivi e incisivi. Noi non riteniamo d'inficiare tale facoltà, proponiamo soltanto che, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 78 della Costituzione, vi sia un richiamo normativo specifico ai diritti costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'obiezione che può essere mossa è che si tratta di una norma endiadica o addirittura superflua, tuttavia, poiché parliamo di ordinanze emesse in condizioni e con modalità particolari, crediamo che l'invocazione specifica dei principi generali non sia inutile.

L'emendamento soppressivo 4.5 si illustra da sé.

**FASSONE** (*DS-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 4.30 ci proponiamo non di incidere ma semplicemente di puntualizzare la previsione di cui al numero 6), che riguarda una materia di particolare delicatezza e importanza, e cioè la libertà personale.

L'articolo 4, alla lettera *m*), numero 6) affida al Governo la previsione di specifiche disposizioni relative alla obbligatorietà o facoltatività dell'arresto in flagranza, dilatando questa facoltà, e prevede un mandato generico relativamente alla convalida dell'arresto nei casi in cui l'arrestato non possa essere posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria.

È il caso di ricordare che ci muoviamo nella cornice del codice penale militare di guerra e quindi è normale, anche se non inevitabile, che l'autorità giudiziaria non sia in prossimità del luogo dell'avvenuto arresto. Pertanto, il criterio presente nella delega, così come espresso, è relativamente generico perché non dice cosa si deve fare per assolvere quel debito che l'articolo 13 della Costituzione prevede universalmente e quindi anche nei casi del codice penale militare.

Questo è il motivo per cui mi sembra raccomandabile che quantomeno sia prevista una sollecita comunicazione dell'arresto quando l'autorità giudiziaria non sia *in loco* e una qualche forma di convalida in contraddittorio che, qualora l'autorità non sia raggiungibile facilmente, avvenga attraverso le forme dell'audizione a distanza.

Ciò che ritengo necessario inserire e che mi preme è proprio questo corredo di garanzia che il criterio affaccia genericamente ma che in questo modo verrebbe meglio puntualizzato.

Con l'emendamento 4.40 proponiamo di rimuovere il possibile equivoco racchiuso nel comma 1, lettera *n*), numero 3). Quest'ultimo prevede uno sforzo di conservazione degli atti, avuto riguardo al particolare teatro nel quale questi vengono raccolti, cioè un teatro di guerra. Infatti, si propone di conservare l'utilizzabilità di questi atti anche al di fuori della casistica prevista dal codice di procedura penale.

A me sembra che l'aver opportunamente previsto la conservazione degli atti quando gli stessi siano divenuti irripetibili può trovare un limite nell'inciso "per morte, infermità o irreperibilità". Queste, infatti, sono situazioni irrilevanti esclusivamente nel caso della prova dichiarativa. Potrebbe avvenire però che anche altra prova sia raccolta e divenga irripetibile proprio per il particolare teatro nel quale avviene.

Sopprimendo questo inciso non si perdono sicuramente i tre eventi considerati, perché se vi sono producono di per sé l'irripetibilità, ma si apre la strada anche ad altre cause di irripetibilità che sarebbe inopportuno escludere da questo sforzo di conservazione.

**PRESIDENTE**. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**CIRAMI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1, anche tenendo conto dell'emendamento 4.700 presentato dal Governo, sul quale esprimo parere favorevole, che riformula la parte finale, elidendo il riferimento al decreto del Presidente della

Repubblica che sostituisce con la previsione che la dichiarazione del conflitto del teatro di guerra avvenga "con atto avente forza di legge".

Il mio parere non può che essere favorevole sugli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102, a mia firma. Il parere è, invece, contrario sull'emendamento 4.2, di cui lo stesso senatore Cavallaro ha riconosciuto la natura pleonastica, e sull'emendamento 4.3.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.30 pur non avendo compreso le ragioni per le quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario. Vorrei che qualcuno mi spiegasse le motivazioni di tale parere.

L'emendamento 4.30 recita: ", prevedendo in ogni caso la sollecita comunicazione dell'avvenuto arresto all'autorità medesima e una procedura di convalida in contraddittorio, attuata ove occorra attraverso lo strumento dell'audizione a distanza".

Non capisco che spese possano comportare le telecomunicazioni tra la zona delle operazioni e la procura della Repubblica. In ogni caso, le comunicazioni devono avvenire comunque, perché all'autorità giudiziaria procedente - che nel caso di specie, se ci si trova all'estero, è la procura della Repubblica di Roma - un'informativa deve essere trasmessa e quindi rientrerebbe nelle spese della giustizia. Ripeto, non capisco la *ratio* di quel parere e ribadisco il mio parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.5 e favorevole, ovviamente, sull'emendamento 4.103, a mia firma.

Sull'emendamento 4.40 esprimo parere contrario perché la norma è già derogatoria e quindi i casi d'irripetibilità degli atti, senatore Fassone, devono risultare per fatti certi: per morte, per infermità o per irreperibilità, non ce ne sono altri, visto che qui è contenuta una deroga.

Esprimo ugualmente parere contrario sull'emendamento 4.6 ed ovviamente parere favorevole sull'emendamento 4.104.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Solo un accenno per dire che l'emendamento 4.700 del Governo mira a sostituire la previsione di cui al testo della Commissione, che parlava di una deliberazione delle Camere in senso generico come, ad esempio un ordine del giorno, con quella di un atto avente forza di legge. Credo che ciò possa garantire tutto il Parlamento, che verrà chiamato a votare una legge qualora ci dovessimo trovare nelle condizioni di essere in tempo di guerra, con tutto quel che ne consegue e di cui abbiamo parlato.

Quanto alla questione, accennata dal relatore Cirami, del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione sull'emendamento 4.30, il quale fa riferimento allo strumento dell'audizione a distanza, poiché qui si tratta di una delega al Governo, qualora ci fossero preoccupazioni di questo genere si può trovare anche una formula diversa (ad esempio dire: "attraverso i mezzi di comunicazione di cui siamo dotati"), se questo è il problema, ma spero davvero non sia così.

Per il resto, come ho già detto, concordo con il parere espresso dal relatore.

**AZZOLLINI (FI)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**AZZOLLINI (FI)**. Signor Presidente, ricordo che il parere della 5ª Commissione è espresso in conformità alle leggi di contabilità pubblica. Per quanto riguarda l'emendamento 4.30, si tratta di una nuova modalità, che pertanto deve essere implementata, e ciò comporta oneri. Si tratta di un principio generale che è valso, purtroppo, anche in questo caso.

Ricordo che noi non valutiamo mai il merito della proposta emendativa o della norma, ma che la nostra è solo una considerazione relativa all'onere che ne deriva.

Colgo poi l'occasione per esprimere, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, parere favorevole sull'emendamento 5.700 (testo 3), proprio perché si è indicata la copertura così come,

sommessamente ma in modo convinto, la Commissione bilancio aveva richiesto.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

### **Verifica del numero legale**

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.700, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

### **Verifica del numero legale**

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere a dodici colleghi il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

ZANCAN (*Verdi-U*). Senatore Consolo, ci sono quattro luci accese vicino a lei!

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Cavallaro e Bedin.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 4.30, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

**CALVI (DS-U).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CALVI (DS-U).** Signor Presidente, ovviamente, per superare lo sbarramento del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, chiederemo il voto elettronico di quest'emendamento. Tuttavia, mi sia consentito innanzi tutto di prendere atto del parere favorevole del Governo e del relatore.

Vorrei poi ricordare al senatore Azzollini che siamo in tema di procedura di convalida dell'arresto: se non si fa entro un certo tempo, il soggetto che ha commesso l'atto delinquenziale viene scarcerato.

A questo punto, non attueremmo tale procedura non avendo a disposizione poche delle vecchie lire, perché si tratta di una comunicazione telefonica che riguarda un militare che, ad esempio, è in Afghanistan o in Iraq, dove comunque le comunicazioni vi sono sempre, perché i nostri militari sono in collegamento con l'autorità giudiziaria militare italiana.

Dunque, di fronte a un dovere istituzionale, qual è quello di una procedura di convalida in contraddittorio, che serve a convalidare l'arresto (altrimenti decade il provvedimento di custodia) e, nello stesso tempo, a fronte di una spesa di poche centinaia delle vecchie lire per una telefonata, per un collegamento che utilizzi gli strumenti militari già esistenti, ad esempio, in Afghanistan o in Iraq, io non solo credo sia da votare in ogni caso l'emendamento 4.30 con il voto elettronico per superare lo sbarramento del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, ma credo che l'opinione del collega Azzollini, che certamente è fondata su dati meramente formali, sia sostanzialmente inaccettabile, perché - lo ripeto - per poche lire s'impedisce l'esecuzione di un provvedimento che è legittimo e la cui esecuzione, appunto, potrebbe essere sicuramente legittimata, per esempio, attraverso la convalida.

Insisto quindi perché si voti l'emendamento 4.30.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.30.

**ZANCAN (Verdi-U).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZANCAN (Verdi-U).** Signor Presidente, io voglio invece dissociarmi dal parere del senatore Calvi e associarmi al parere del presidente Azzollini, perché, siccome qui si applica il codice militare di guerra, che prevede come reato l'uccisione dei piccioni viaggiatori, evidentemente, conoscendo questa norma, il senatore Azzollini ha pensato che il mezzo di comunicazione fossero i piccioni viaggiatori...

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Signor Presidente, volevo informare i signori senatori, quindi anche quelli della 5<sup>a</sup> Commissione, che già attualmente è in dotazione, nelle missioni, sulle navi, ovunque siano presenti i nostri contingenti, un sistema di collegamento audio e addirittura anche video di cui si usufruisce.

L'emendamento 4.30, quindi, non costituisce un onere aggiunto nella maniera più assoluta. Se poi non bastassero le mie parole, si possono aggiungere, in calce a quest'emendamento, dopo le parole: "attraverso lo strumento dell'audizione a distanza", le altre: "già in dotazione". Questo credo possa tagliare la testa al toro, come si suol dire.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Sottosegretario.

Il relatore concorda con tale proposta di modifica avanzata dal Governo?

**CIRAMI**, *relatore*. Sì, Signor Presidente, mi pare che tale modifica sia assolutamente opportuna. È risibile sostenere che non possiamo attuare la procedura perché manca qualche centinaio di lire per i collegamenti, utilizzando gli strumenti già esistenti.

Quanto suggerito dal Governo è dunque un espediente che mi pare possa superare le giuste obiezioni, dal punto di vista contabile, della 5<sup>a</sup> Commissione.

**PRESIDENTE**. Invito il Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione permanente a pronunziarsi sulla proposta di modifica avanzata dal Governo.

**AZZOLLINI** (*FI*). Signor Presidente, vorrei prima chiedere al sottosegretario Bosi di dare lettura del testo così come modificato dalla sua correzione.

**PRESIDENTE**. Sottosegretario Bosi, la prego di dare lettura della sua proposta di modifica.

**BOSI**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, ho proposto di aggiungere in calce, dopo le parole "audizione a distanza", le altre "già in dotazione".

**AZZOLLINI** (*FI*). Signor Presidente, nonostante le simpatiche osservazioni dei senatori Calvi e Zancan la modifica non appare convincente. Qui non stiamo parlando dello strumento - è ben noto del resto che esso è in dotazione - parliamo dei collegamenti.

Mi rendo conto che magari in questo caso si tratta di poco, ma per quello che mi riguarda il mio compito è di verificare se vi sia o meno un onere: ebbene, è di tutta evidenza in questo caso che l'onere c'è. Faccio presente che soltanto in questa legge che state esaminando per un altro emendamento che aveva un problema analogo o addirittura sembrava di tenore più basso si è poi constatato che il suo costo è pari a circa 10.000 euro. Ogni legge, ogni emendamento, va valutato per quello che è e vi sono centinaia o anche migliaia di proposte emendative, onerose o meno.

Questa è dunque la mia valutazione: così come stanno le cose e senza aver riunito la Commissione (mi sembrerebbe peraltro eccessivo dover attuare adesso un procedimento intero), sulla base di quello che posso dire ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, comma 7, cioè senza la previa consultazione della Commissione, il mio parere non può che confermarsi contrario. (*Applausi dei senatori Moro e Ferrara*).

**PRESIDENTE**. Rimane allora in piedi la proposta del senatore Calvi tendente a verificare se vi sono quindici colleghi che chiedono la votazione per superare tale parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**GUBERT** (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GUBERT** (*UDC*). Signor Presidente, a titolo di buonsenso, desidero dichiarare che voterò a favore di questo emendamento. Non è pensabile che vi siano due pesi e due misure su alcuni aspetti e che si scivoli su qualche centinaio di euro.

Mi sembra che ci vorrebbe da parte del presidente della Commissione bilancio un minimo di buon senso per capire, come ha testimoniato anche il rappresentante del Governo, che per pochi soldi non va in crisi nessun equilibrio finanziario.

**CALVI** (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CALVI** (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo seriamente e non scherzosamente, come ho fatto prima. Il senatore Azzollini ha svolto il suo dovere formale fino in fondo, poiché deve esercitare un controllo anche se si tratta di un solo euro. A questo punto, però, vorrei rivolgere un appello all'Aula, affinché si prenda atto di ciò che diceva poco fa il senatore Gubert e cioè che occorre un po' di buonsenso.

Non vorrei, senatore Azzollini, che essendo incrementato il reato di furto a carico dei militari e non potendo più trattenerli perché non si fa una comunicazione per la convalida dell'arresto, qualcuno sospettasse che ci sia un'istigazione a commettere reato o un favoreggiamento (naturalmente ora sto scherzando).

Rivolgo quindi all'intera Assemblea l'appello che poc'anzi il senatore Gubert faceva al senatore Azzollini, affinché il buonsenso prevalga e quindi si voti a favore di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Procediamo dunque con la votazione.

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.30, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Cavallaro e Bedin.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.103.

**CAVALLARO (Mar-DL-U).** Chiediamo la verifica del numero legale. *(Commenti dai Gruppi FI e AN).*

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.40.

**FASSONE (DS-U).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FASSONE (DS-U).** Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole su questo emendamento. Prendo la parola unicamente perché mi sembra che il parere contrario formulato dal relatore nasca da un equivoco. Il senatore Cirami ha detto che queste parole delle quali propongo la soppressione sono necessarie per tipizzare le situazioni... *(Brusio in Aula).*

**PRESIDENTE.** Colleghi, vi prego di fare silenzio. Prego, senatore Fassone, può continuare.

**FASSONE (DS-U).** La ringrazio, Presidente. Dicevo che il senatore Cirami ha espresso parere contrario alla soppressione di queste parole per una esigenza di tipizzazione delle situazioni di irreperibilità.

A me sembra che l'articolo 512 del codice di procedura penale, che nella situazione ordinaria disciplina il recupero degli atti per irreperibilità, non sia ancorato necessariamente a queste tre fattispecie. Queste tre situazioni (la morte, l'infermità e l'irreperibilità) sono invece presenti nell'articolo 195, a proposito della testimonianza indiretta, che risponde ad un'altra esigenza, e in effetti sono legate alla situazione della prova dichiarativa. Se la persona è morta, è diventata inferma o non si sa più dove sia, allora è effettivamente necessario tipizzare la situazione per dare ingresso alle sue dichiarazioni attraverso un altro veicolo.

L'irreperibilità, però, applicata all'universo delle prove, quindi non solo a quelle dichiarative, non necessita di questa specificazione, che anzi rischia di non considerare recuperabili tutti gli atti a sorpresa, ovvero tutti gli atti in cui ad esempio la situazione topografica è mutata laddove la situazione dei luoghi è necessaria ai fini della prova. Mi sembra, pertanto, opportuno insistere su questo emendamento.

**CAVALLARO (Mar-DL-U).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.40, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**E' approvato.**

Mette ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**FASSONE** (*DS-U*). Signor Presidente, è l'ultimo intervento in una battaglia condotta con tutti i mezzi corretti a disposizione e destinata ad essere sconfitta. Rimane, però, una testimonianza di quella che potrebbe e, a nostro avviso, dovrebbe essere la soluzione corretta per far fronte sia all'esigenza di specificità della giurisdizione militare sia all'esigenza di non avere un apparato complesso e macchinoso come quello previsto, che si occupa di un oggetto molto limitato, con tutti gli inconvenienti cui si è fatto cenno.

L'emendamento 5.1 è il più radicale e riconosco che esso entrerebbe in tensione con l'articolo 103 della Costituzione, anche se ho cercato di argomentare come una lettura corretta di questa norma costituzionale, alla luce dei lavori preparatori, dia spazio alla tesi sostenuta da parte della dottrina per cui la previsione, nell'articolo 103, dei tribunali militari sarebbe non un obbligo di strutturazione ma un limite.

Comunque, come ho detto, l'emendamento 5.1 è la proposta più radicale che affidiamo come testimonianza concreta quanto meno di uno sbocco futuro in una revisione effettiva dei punti nevralgici della Costituzione.

A livello di Costituzione vigente si muove, invece, l'emendamento 5.2 che prevede la conservazione dei tribunali militari come organo specializzato, tale definito dalla VI Disposizione transitoria e finale della Costituzione. Li mantiene quindi nella loro composizione, nella previsione di un ruolo organico ed autonomo, nella previsione che vi sia l'ufficiale militare chiamato a portare la particolare sensibilità delle Forze armate in questa materia, ma li configura come articolazione della giurisdizione ordinaria, prevedendone un impiego più razionale, più efficiente e comunque rispondente alle esigenze di tempestività, affacciate dai difensori dell'assetto vigente attraverso una corsia preferenziale e privilegiata dei reati militari.

Questa tesi, a nostro avviso, potrebbe e dovrebbe opportunamente rappresentare un punto di

confluenza delle opposte esigenze.

**CIRAMI**, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.103 (testo 2) ha per oggetto l'istituzione di una sezione disciplinare nell'ambito del Consiglio della magistratura militare. Le ragioni di una simile soluzione sono analoghe a quelle che hanno indotto il legislatore ordinario a prevedere una identica soluzione per il Consiglio superiore della magistratura ordinaria.

In particolare, rispetto all'assetto attualmente esistente, per cui la competenza in materia disciplinare è del *plenum* del Consiglio, va sottolineato come la soluzione suggerita consenta di ovviare in modo più agevole alle problematiche in tema di incompatibilità tanto in caso di rinvio a giudizio, quanto negli altri casi in cui le stesse potrebbero porsi.

È semplicemente da ricordare che i componenti del Consiglio della giustizia militare non vanno fuori ruolo e quindi nell'esercizio dell'attività ordinaria possono essere passibili di procedimenti disciplinari, per cui la sezione disciplinare, così come è stata prevista nell'emendamento, credo debba poter ovviare alle forme di incompatibilità nel giudizio disciplinare.

L'emendamento 5.104 concerne l'accorpamento degli uffici giudiziari che, nel caso della magistratura militare, tenendo conto del numero dei magistrati militari e del carico di lavoro cui gli stessi devono far fronte, corrisponde ad un'esigenza di razionalizzazione evidenziata da più parti, magistrati auditi compresi. L'emendamento prevede la soppressione delle due sezioni distaccate di Verona e Napoli attualmente previste.

Anche l'emendamento 5.105 prevede l'accorpamento degli uffici giudiziari nel caso della magistratura militare, tenendo conto del numero dei magistrati militari e del carico di lavoro, che da più parti si è detto assolutamente risibile e defatigante, cui gli stessi magistrati devono far fronte. Anche in questo caso l'emendamento corrisponde ad un'esigenza di razionalizzazione evidenziata da più parti, magistrati compresi.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.106, che mi pare possa incontrare resistenze e del quale mi riservo di valutare la proposta di ritiro, esso intendeva attribuire all'Esecutivo la facoltà di istituire uno o più tribunali presso il comando dei corpi di spedizione all'estero per far fronte a situazioni impreviste in cui l'accentramento presso il tribunale militare di Roma - come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *m*), numero 2) del testo in esame - della competenza relativa alla cognizione dei reati commessi all'estero potrebbe risultare non opportuno, ad esempio perché il teatro delle operazioni si trova a grande distanza, o per la presumibile mole di lavoro, o per le difficoltà di comunicazioni, o per altri motivi ancora (come può essere anche la durata del tempo della missione), e potrebbe invece essere utile avere un ufficio giudiziario operante sul posto.

Questo è il contenuto degli emendamenti da me presentati, che sottopongo all'Assemblea. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

**BOSI**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Con l'emendamento 5.700 (testo 3), rispetto al testo licenziato dalla Commissione, prevediamo che sia il Primo presidente della Corte di cassazione a presiedere il Consiglio della magistratura militare anziché il Presidente della Repubblica. Peraltro, con l'occasione, abbiamo voluto anche dare copertura alla composizione del Consiglio superiore della magistratura militare.

Infine, con riferimento all'emendamento 5.106 del relatore Cirami, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, comunico che per quanto riguarda il Governo nulla osta al ritiro così come dichiarato dallo stesso senatore Cirami.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ZANCAN** (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento proposto dal Governo... (*Commenti dai banchi della destra*). Scusate, colleghi, ma esso mi suscita forti dubbi di costituzionalità e poiché non è venuta meno la possibilità di porre un'eventuale pregiudiziale costituzionale, dal momento

che l'emendamento del Governo viene presentato in questo istante, ragiono secondo logica sistematica.

Siccome il Primo presidente della Corte di cassazione fa parte di diritto del Consiglio superiore della magistratura ordinario e siccome esiste un principio costituzionale per il quale nessuno può far parte di organi costituzionali diversi, perché questi debbono avere ciascuno la propria autonomia, a me sembra che la soluzione di far presiedere il Consiglio superiore della magistratura militare dal Primo presidente della Corte di cassazione, che già fa parte di diritto del Consiglio superiore della magistratura ordinario, sia molto sospettabile di incostituzionalità. Ecco perché chiedo al relatore e al Governo di meditare, perché sarebbe un errore tragico se in due organi costituzionali fosse presente la medesima persona, nel caso in specie il Primo presidente della Cassazione.

**PRESIDENTE.** Senatore Zancan, abbiamo preso atto di quanto lei ha detto. Tenga conto che questo emendamento del Governo recepisce sostanzialmente le conclusioni cui è pervenuta la 1ª Commissione permanente del Senato: tanto le volevo segnalare.

A questo punto dobbiamo acquisire i pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti all'articolo 5.

Invito pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**CIRAMI, relatore.** Signor Presidente, il mio parere è contrario all'emendamento 5.100.

Spiegherò brevemente le ragioni per cui il mio parere è contrario gli emendamenti 5.1 e 5.2... (*Brusio in Aula*). Se i colleghi non lo tollerano, signor Presidente, possiamo rinviare la seduta...

**PRESIDENTE.** Vada avanti, senatore Cirami.

**CIRAMI, relatore.** Per quanto riguarda gli emendamenti 5.1 e 5.2, credo, con tutto il rispetto per le opinioni espresse dal senatore Fassone, che se ne sia discusso abbondantemente in sede di Commissioni riunite. Mi pare di aver colto oggi una contraddizione, che prima non mi risultava, e cioè che c'è un limite costituzionale al trasferimento dei tribunali penali speciali militari a tribunali militari come sezioni specializzate. Tale limite costituzionale è stato ribadito dalla Corte costituzionale più volte e noi ci siamo arresi a questo arresto giurisprudenziale della Corte.

*De iure condendo*, sono perfettamente d'accordo sulle ragioni di accorpamento della magistratura militare con la magistratura ordinaria, ma a Costituzione vigente ciò non mi pare possibile, e per questo molto sinteticamente ho espresso parere contrario a questi emendamenti.

Parere ugualmente contrario sugli emendamenti 5.101 e 5.102. Il mio parere è ovviamente favorevole sugli emendamenti 5.103 (testo 2) e 5.104, a mia firma. Intendo però riformulare il 5.104 in questo senso: "al comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: "e-bis) prevedere un'unica sede di corte militare d'appello, sopprimendo conseguentemente le due sezioni distaccate di Verona e Napoli attualmente previste"".

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.105, a mia firma, mentre ritiro l'emendamento 5.106. Infine, il mio parere è contrario sull'emendamento 5.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.700 (testo 3) del Governo, l'Aula mi dovrà consentire qualche osservazione, perché vorrei capire la ragione di questo emendamento, signor Presidente, che arriva in zona cesarini. Visto che nel corso della discussione sono state sollevate delle perplessità circa la compatibilità con il vigente quadro costituzionale dell'attribuzione al Capo dello Stato della Presidenza del Consiglio della magistratura militare, devo rilevare che tali osservazioni sono state formulate sulla base dell'assunto che le funzioni attribuite al Capo dello Stato sarebbero tassativamente individuate dalla Costituzione.

Premesso che, anche a volere condividere tale tesi, le competenze costituzionalmente attribuite al Presidente della Repubblica (comando delle Forze armate, presidenza del Consiglio superiore della magistratura ordinaria) forniscono la base sufficiente ad assicurare la razionalità ed il fondamento della soluzione proposta dalle Commissioni riunite in ordine alla Presidenza del

Consiglio della magistratura militare, va sottolineato che l'affermazione secondo la quale al Capo dello Stato spettano solo le funzioni allo stesso attribuite dalla Costituzione o da leggi costituzionali non solo non trova concorde la dottrina - essendo sostenuta in taluni casi e non condivisa in altri - ma è smentita dalla legislazione vigente.

Si pensi alle competenze del Presidente della Repubblica in materia di scioglimento di consigli comunali e provinciali, a quelle in tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai provvedimenti di annullamento straordinario di atti amministrativi illegittimi, ai provvedimenti relativi alla cittadinanza, che configurano ipotesi non discusse in cui il Capo dello Stato esercita funzioni non espressamente attribuite dalla Costituzione.

In aggiunta a quanto precede, va poi ricordato che la tesi di un'attribuzione tassativa di funzioni al Capo dello Stato da parte della Costituzione è stata espressamente contraddetta rispetto alle funzioni amministrative - e quella in esame è una funzione amministrativa, non potendo essere inquadrata tra le funzioni legislative o giurisdizionali - dalla sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 1962, che fa riferimento ad un'ipotesi diversa, dalla quale è enucleabile il principio di carattere generale che induce a ritenere oltre che non pertinente non condivisibile nel merito l'assunto da cui muovono le critiche sollevate sul punto in questione.

A parte la "Enciclopedia del diritto" edita da Giuffrè, posso citare la pubblicazione di Giuseppe Ugo Rescigno che, essendo un sostenitore della tassatività delle funzioni attribuite al Presidente della Repubblica dall'articolo 87 della Costituzione, ha l'onestà intellettuale di riconoscere che altrettanta dottrina, capitanata da Tesauro, Pergolesi, Sandulli e altri, parla di non tassatività delle funzioni.

Mi chiedo perché l'organo di autogoverno di una magistratura togata quale quella militare non possa essere presieduto dal Presidente della Repubblica; vorrei capire come possa ostare l'articolo 87, che non lo vieta. Al tempo, tra l'altro, non esisteva il Consiglio della magistratura militare per cui l'attribuzione di quella funzione rappresentativa al Presidente della Repubblica non poteva essere prevista.

È stato forse un errore nel 1988 introdurre come un cavolo a merenda la presidenza del Consiglio della giustizia militare da parte del Primo presidente della Corte di cassazione che è organo estraneo, senatore Zancan.

ZANCAN (*Verdi-U*). Lo so.

CIRAMI, *relatore*. Chiedo al Governo di accogliere un subemendamento che sostituisca il Primo presidente della Corte di cassazione alla presidenza del Consiglio della giustizia militare, in armonia con l'attuale composizione del Consiglio superiore della magistratura, attribuendone la presidenza a uno dei due componenti eletti dal Parlamento.

PRESIDENTE. Acquisito il parere del relatore, invito il Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, esprimendo, se ritiene, le sue considerazioni a proposito dell'emendamento 5.700 (testo 3), in relazione ai problemi posti dal relatore.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, condivido il parere del relatore su tutti gli emendamenti.

Sono naturalmente favorevole all'emendamento dal Governo: comprendo le ragioni di dottrina alle quali ha fatto riferimento il senatore Cirami che sono serie e rispettabili, ma non trattandosi di un organo costituzionale e non essendo espressamente prevista la presidenza del Presidente della Repubblica, si tratterebbe con legge ordinaria di compiere un atto che comporta probabilmente un rischio di rinvio alle Camere.

Se vi fosse una legge costituzionale che assegna questo ruolo al Presidente della Repubblica, la situazione sarebbe diversa, ma qui siamo in sede di legge ordinaria.

L'emendamento resta pertanto immutato rispetto al testo attualmente in esame.

**PRESIDENTE**. Gli emendamenti 5.100 e 5.1 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 5.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, a questo emendamento, che reca come primo firmatario il senatore Fassone, vorrei aggiungere la mia firma ritenendo che esso esprima una posizione sulla quale converge anche il Gruppo della Margherita. Mi ha molto colpito, nell'illustrazione fatta dal senatore Fassone, la necessità, che a me pare del tutto convincente, di una soppressione della specialità della magistratura militare, anche se si vuole lasciare una specializzazione della stessa sul piano giurisdizionale.

Ciò non solo per le ricordate ragioni, come la quasi eccezionalità universale di una magistratura militare, ma per la necessità che ciò avvenga. Infatti, alla luce di un nuovo dispiegamento delle Forze armate italiane in vari scenari internazionali e in considerazione della loro diversa natura, non più esercito temporaneo di cittadini ma esercito di professionisti, è opportuno che, a maggior ragione, si rafforzi la giurisdizione ordinaria e non si debba parlare quindi di giurisdizione speciale ma specializzata.

Le obiezioni mosse alla costituzionalizzazione del principio mi sembrano ampiamente superate e risolte nell'emendamento 5.2, facendo rilevare fra l'altro come sia indirizzo di tutta la nostra legislazione sostituire, ovunque possibile, alle giurisdizioni speciali, che trovano origine in un diverso assetto costituzionale ed in una diversa articolazione dei poteri, le giurisdizioni specializzate.

Aggiungo che, non a caso, il disagio di voler sostenere a tutti i costi la giurisdizione militare, per ragioni di mera opportunità, ha portato e porta in questa sede ad introdurre correttivi troppo significativi anche al testo presentato dalle Commissioni riunite.

Lo stesso impianto originario, con ciò intendendosi quello giunto in Aula alle soglie della discussione, diventa ora significativamente diverso sia nell'articolazione territoriale proposta sia nell'organo di autogoverno della magistratura militare, e ciò anche in relazione alle osservazioni formulate dal relatore che non credo siano da tenere in considerazione soltanto per i profili dottrinari avanzati, ma anche per quelli istituzionali e di opportunità politica.

Non è pensabile che il Capo dello Stato, istituzionalmente capo delle Forze armate e costituzionalmente Presidente del Consiglio superiore della magistratura, quando vi sia una giurisdizione speciale, confermata in questo provvedimento legislativo, non abbia la medesima funzione di raccordo istituzionale fra le due responsabilità e che, soltanto in quel caso, vi sia invece il primo presidente della Corte di cassazione. Non depone a favore la circostanza che attualmente lo sia, perché comunque rivediamo in maniera generale la materia.

Si dice sia necessario approvare una legge costituzionale: questo intanto sarebbe un motivo di riflessione da parte nostra e da parte di tutta l'Aula sulla necessità di porre mano eventualmente anche a questa situazione. In ogni caso, in base alle osservazioni del relatore mi sembra si possa parlare della possibilità di procedere anche mediante legge ordinaria.

Lo scenario complessivo che ci si presenta rende, a mio parere, anche sotto questo profilo, ancor più indispensabile, per esempio, l'emendamento 5.2, cioè l'uscita dalla giurisdizione speciale e da tutte quelle problematiche che sempre più si presentano, anche perché, mentre una sezione specializzata di giurisdizione ordinaria può essere riarticolata e modificata, sia sul piano territoriale che sul piano ordinamentale, con provvedimenti attuativi, non altrettanto può essere fatto se confermiamo questa natura - ripeto - non più strutturalmente comprensibile di giurisdizione speciale e vogliamo che essa rimanga senza alcuna articolazione.

Per questo, mi permetto di insistere fortemente per l'approvazione dell'emendamento, ma anche per una riconsiderazione forte della tematica che siamo andati a discutere, in particolare, in relazione all'ordinamento giudiziario militare.

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.700 (testo 3).

**FASSONE (DS-U).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FASSONE (DS-U).** Signor Presidente, dichiariamo il voto favorevole a questo emendamento del Governo, perché effettivamente, quali che siano le considerazioni dal punto di vista dottrinario e tecnico, ci pare non consigliabile affidare la presidenza di questo organismo al Presidente della Repubblica, soprattutto perché, in considerazione del fatto che la vice presidenza verrebbe affidata al componente esterno, del quale non è garantita alcuna qualificazione particolare, noi avremmo di fatto il risultato di un'esautorazione della magistratura, che attualmente presiede il Consiglio nella persona del primo presidente della Cassazione, e l'attribuzione della presidenza dell'organo ad un componente estraneo del quale non conosciamo la qualificazione.

È per questo che mi permetto di suggerire, forse fuori tempo massimo ma il Governo comunque ha la possibilità di recuperare l'ingresso, la proposta di precisare ulteriormente in questo emendamento chi è questo soggetto estraneo. La legge vigente lo individua proprio nella linea di quella possibile omogeneità con il Consiglio superiore della magistratura, prevedendo che i componenti estranei sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale.

Vedrei con molto favore se il Governo integrasse la sua previsione con questa dizione, che effettivamente attribuisce una forte qualificazione giuridica ai soggetti chiamati a completare la magistratura togata di questo organo.

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Signor Presidente, concordo con la proposta avanzata dal senatore Fassone, che mi sembra ragionevole, giusta ed opportuna, quindi sono favorevole ad integrare il testo con la specificazione delle caratteristiche dei membri estranei o esterni al Consiglio superiore della magistratura militare.

**PRESIDENTE.** Invito i relatori a pronunziarsi sulla proposta del senatore Fassone.

**CIRAMI, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole in coerenza con le ragioni esposte.

Credo però che l'emendamento 5.700 (testo 3) vada votato per parti separate, perché la prima parte prevede la sostituzione delle parole: "Presidente della Repubblica" con le altre: "primo presidente della Corte di cassazione", mentre la seconda parte riguarda invece l'introduzione

dell'elemento di copertura in calce alla lettera *b*). Sono quindi due questioni che vanno votate separatamente.

**PRESIDENTE.** Dunque, la seconda parte sarebbe quella che inizia con le parole "*Conseguentemente, alla fine della lettera b*)". Va bene?

CIRAMI, *relatore*. Esatto.

PRESIDENTE. Qui c'è un problema di copertura finanziaria, perché la seconda parte dell'emendamento è quella che reca la copertura finanziaria in relazione alla prima parte. È così o no? Mi dica lei, senatore Cirami.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, non vedo quale sia il problema, perché la prima parte dell'emendamento chiede soltanto di sostituire le parole "Presidente della Repubblica" con le altre: "Primo presidente della Corte di cassazione", quindi non muta nulla rispetto all'articolo che verrebbe votato, mentre la copertura è un elemento aggiuntivo.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Non è che percepiscano uno stipendio per questo.

CALVI (*DS-U*). Non è che percepiscano un'indennità.

**PRESIDENTE.** Colleghi, il parere della 5<sup>a</sup> Commissione è nel senso che la seconda parte dell'emendamento 5.700 (testo 3) è *condicio sine qua non* rispetto alla prima parte... (*Cenni di dissenso del senatore Cirami*). Senatore Cirami, in questa maniera io leggo la questione. Volete modificare l'emendamento?

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, io credo che la parola errata sia "*Conseguentemente*", perché la seconda parte dell'emendamento non è una conseguenza della prima. Infatti, la copertura prevista da questo emendamento del Governo in coda alla lettera *b*) vale per tutta la composizione del Consiglio superiore della magistratura militare, non riguarda la sostituzione delle parole "Presidente della Repubblica" con le altre: "Primo presidente della Corte di cassazione".

Chiedo quindi al Governo di cassare la parola "*Conseguentemente*", che non c'entra nulla. La copertura - ripeto - non riguarda il Primo presidente della Corte di cassazione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, si tratta di questioni delicate che investono il Presidente della Repubblica e il Primo presidente della Corte di cassazione. Se permettete, vogliamo avere chiari i termini della questione! (*Applausi dei senatori Cavallaro e Zancan*). Per il dovere che ho verso queste due figure istituzionali, il Capo dello Stato e il Primo presidente della Corte di cassazione, ho il diritto di avere chiari i termini della situazione. Allora, vi prego, con umiltà, di consentirmi di chiarire questa situazione.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, credo che lei abbia ragione nell'affermare che così come strutturato l'emendamento induce una certa confusione. In effetti, la parte dattiloscritta di questo emendamento si riferiva agli aspetti di copertura finanziaria; essa è preceduta (per accorpare un altro emendamento che avevo in precedenza presentato) da una parte scritta con grafia manuale. Il termine "*Conseguentemente*" può indurre in errore, perché si tratta di due questioni diverse.

La lettera *b*) del comma 1 inizia con le seguenti parole: "prevedere che il Consiglio superiore della magistratura militare sia presieduto dal Presidente della Repubblica". La parte scritta a mano del testo dell'emendamento recita: "Al comma 1, lettera *b*), sostituire le parole "Presidente della Repubblica" con le seguenti: "Primo presidente della Corte di cassazione"", come è attualmente per il Consiglio superiore della magistratura militare.

Proporrei di eliminare la parola "*Conseguentemente*"; quindi, il capoverso si leggerebbe: "Alla fine della lettera *b*) aggiungere i seguenti periodi: "Al relativo onere pari a 10.000 euro annui a decorrere dal 2006 si provvede (...)". Questa riformulazione serve per dare risposta ad

un'osservazione della Commissione bilancio, la quale faceva presente che la nuova composizione del Consiglio superiore della magistratura militare provoca un aggravio di spesa.

Si tratta di due aspetti assolutamente distinti; forse induce in errore il modo in cui questo emendamento è giunto alla Presidenza e soprattutto l'espressione "Conseguentemente", che io casserei. Si tratta sostanzialmente di due proposte emendative che si collocano l'una all'inizio e l'altra in calce alla lettera *b*) del comma 1. Spero di essere riuscito a spiegare quanto richiesto.

**MORO (LP)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MORO (LP)**. Signor Presidente, innanzitutto vorrei sapere se questo emendamento è il frutto di un'ulteriore elaborazione e se è stato visionato dalla 5<sup>a</sup> Commissione, perché se la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento nel testo che a noi viene proposto, credo che debba essere votato in tale formulazione e che non ci siano ulteriori punti da togliere o da aggiungere, perché se pervenissimo a una diversa formulazione, dovremmo chiedere nuovamente il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Diversamente, è meglio accantonare l'emendamento (non so se nell'economia dei lavori ciò sia possibile) perché sia molto chiaro ciò che in esso viene proposto. Così com'è formulato, s'intende che quella indicata è la copertura della disposizione precedente, altrimenti non si vede perché si debba adesso eliminare la parola "Conseguentemente" che mi sembra strettamente collegato all'emendamento in esame.

**CIRAMI, relatore**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CIRAMI, relatore**. Signor Presidente, a mio avviso, stiamo incorrendo in un equivoco di fondo. Intanto, il parere della 5<sup>a</sup> Commissione non è stato dato su questo emendamento.

**MORO (LP)**. Peggio ancora!

**CIRAMI, relatore**. Questo emendamento è una conseguenza del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul testo stampato dell'emendamento...

**PRESIDENTE**. Mi scusi, la interrompo per ricordare il parere della 5<sup>a</sup> Commissione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.700 (testo 3), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta". Non ci sono dubbi, quindi, che si tratti del testo 3. Quello di cui stiamo parlando è in parte scritto a mano e in parte dattiloscritto. Poi, nel corso del presente dibattito, è emersa la proposta di un'ulteriore integrazione ("*Inoltre, alla medesima lettera b), dopo le parole*" e così via). Noi stiamo lavorando su questo testo, non sul precedente.

**CIRAMI, relatore**. Presidente, siamo tutti un po' stanchi.

La copertura di cui si fa cenno nell'emendamento del Governo, che ripara ad una obiezione della 5<sup>a</sup> Commissione, non è riferita né è riferibile alla sostituzione del Presidente della Repubblica con il Primo presidente della Cassazione, che ha già la copertura perché attualmente presiede il Consiglio superiore della magistratura militare.

Il problema invece si pone - e qui è sorto l'equivoco - perché in una parte dell'articolo si prevede l'aumento dei componenti del Consiglio superiore della magistratura militare, mentre nella seconda parte addirittura si prevede che i magistrati di detto Consiglio siano posti fuori ruolo.

Tanto ho condiviso le ragioni della 5<sup>a</sup> Commissione che ho presentato un emendamento soppressivo di quest'ultima parte.

La copertura richiesta dalla Commissione bilancio, per la motivazione indicata prima, riguardava solo l'aumento dei componenti del Consiglio. La sostituzione del Presidente della Repubblica con il Primo presidente della Cassazione, quindi la restaurazione della presenza di quest'ultimo (arbitraria, secondo la mia opinione) nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura militare, non ha copertura perché questa già esiste.

**PRESIDENTE.** Colleghi, la mia decisione serena e motivata, per precise ragioni istituzionali, è la seguente. Se si intende votare per parti separate, si voterà la prima parte, dalle parole: "*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole*" alle parole: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio", con la soppressione della parola "conseguentemente", che rientra nel linguaggio corrente e non giuridico, e la seconda parte, che è quella che è stata aggiunta nel corso della presente discussione e che inizia con le seguenti parole: "*Alla medesima lettera b)*".

Quindi, o votiamo l'emendamento per intero, oppure lo votiamo per parti separate, individuandole come ho appena detto.

**PERUZZOTTI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PERUZZOTTI, relatore.** Signor Presidente, penso che a questo punto convenga accantonare l'emendamento e riprenderne l'esame domani, perché ci sono alcuni aspetti che devono essere approfonditi. D'altra parte, mancano solo cinque minuti al termine della seduta.

**PRESIDENTE.** Trasferisco immediatamente la sua proposta al rappresentante del Governo, che è il firmatario dell'emendamento.

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Signor Presidente, mi rimetto all'Aula. Non credo che vi siano ragioni particolari per rinviare a domani, perché mi sembra che i termini della questione siano stati da lei chiariti molto bene. Condivido quindi la sua proposta, ma se l'Aula intende rinviare a domani, non mi oppongo.

**MORO (LP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORO (LP).** Signor Presidente, da parte nostra c'è la richiesta di procedere alla votazione e, contestualmente, alla verifica della presenza del numero legale.

**PRESIDENTE.** Richiedete dunque la votazione?

**MORO (LP).** Sì, signor Presidente, previa verifica del numero legale. (*Brusio in Aula*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, non si può procedere in questa maniera!

Era stata avanzata una richiesta di votazione dell'emendamento 5.700 (testo 4) per parti separate che - se ho ben capito - non ha avuto seguito; tutto il dibattito, infatti, ha avuto luogo per decidere se votare separatamente le prime due righe, fino alle parole "Primo presidente della Corte di cassazione" rispetto alla seconda parte dell'emendamento nel testo originario. Non vi è stato invece dibattito su un'eventuale votazione per parti separate dell'ulteriore periodo aggiunto. Quindi, la votazione non sarà fatta per parti separate ma avrà luogo sull'emendamento nel suo complesso.

### **Verifica del numero legale**

**PRESIDENTE.** Invito dunque il senatore segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XIV LEGISLATURA

699<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO  
SOMMARIO E STENOGRAFICO  
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2004  
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,  
indi del vice presidente MORO

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto "nonnismo"**

**(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare**

**(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare**

**(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile**

**(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace**

**(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004**

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.700 (testo 4) del Governo, che il relatore, senatore Cirami, ha chiesto sia votato per parti separate.

Chiedo pertanto al senatore Cirami di precisare quali parti dovrebbero essere messe distintamente in votazione.

**CIRAMI, relatore.** Signor Presidente, ho letto l'emendamento 5.700 (testo 4) che, rispetto alla formulazione di ieri, ridisegna correttamente tre distinte proposte. La prima parte prevede, infatti, la sostituzione delle parole "Presidente della Repubblica" con le altre "Primo presidente della Corte di cassazione".

La seconda parte aggiunge alla lettera *b*) i periodi relativi alla copertura finanziaria. La terza parte accoglie una proposta del senatore Fassone, prevedendo l'inserimento, dopo le parole "componenti estranei alla magistratura", delle altre: "scelti fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale".

Chiedo pertanto che sia messa ai voti separatamente la prima parte dell'emendamento, sul quale il mio parere è contrario, mentre sono favorevole alla restante parte dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal relatore.

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta di votazione per parti separate. Desidero, inoltre, far pervenire alla Presidenza una formulazione, leggermente diversa, della parte dell'emendamento relativa alla copertura finanziaria, in base alla quale si provvede a valere sui finanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

**MORO (LP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORO (LP).** Signor Presidente, gradirei che la modifica testé illustrata dal rappresentante del Governo sia stampata e distribuita e che su tale nuova proposta sia espresso il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, trattandosi di una nuova copertura finanziaria.

**PRESIDENTE.** Ha ragione il senatore Moro, ma, se così è, devo sospendere la seduta per chiedere il parere della Commissione bilancio.

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Signor Presidente, se si addivene ad un ulteriore rinvio, sebbene non lo ritenga fondato perché le coperture, sia nel testo già stampato che nella formulazione da me proposta, sono assicurate dal Ministero della difesa, rinuncio alla nuova formulazione.

**PRESIDENTE.** Se il Governo mantiene immutato il testo dell'emendamento, senatore Moro, non occorre un nuovo parere della Commissione bilancio.

**MORO (LP).** Il Governo ha ritirato la proposta di modifica della copertura finanziaria, lasciando immutato il testo sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere di nulla osta.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.770 (testo 4).

**CIRAMI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CIRAMI, relatore.** Signor Presidente, non me ne voglia il Governo e non me ne vogliano i colleghi della maggioranza, ma vorrei difendere il lavoro che hanno svolto le Commissioni riunite, le quali avevano individuato nella figura carismatica del Presidente della Repubblica il Presidente dell'organo di autogoverno della magistratura togata militare, il che mi pareva essere in sintonia con le ragioni che portano alla Presidenza del Consiglio superiore della magistratura ordinario il Presidente della Repubblica.

Nella seduta di ieri, sinteticamente, ma anche con il conforto di molta parte della dottrina, ci eravamo espressi sulle ragioni che avevano indotto a formulare il testo della norma partendo dal presupposto che il paradigma delle funzioni assegnate al Presidente della Repubblica dall'articolo 87 della Costituzione non fosse un elenco tassativo, facendo anche delle esemplificazioni di carattere amministrativo per cui il Presidente della Repubblica con legge ordinaria è stato destinatario di funzioni non previste dalla Carta costituzionale.

Non avendo ricevuto risposta a tali ragioni, nel senso di considerazioni contrarie al suddetto orientamento, né da parte del Governo né da parte dei colleghi, per un minimo di coerenza, sia pure a livello personale, debbo esprimere il mio orientamento contrario alla prima parte dell'emendamento del Governo.

**PERUZZOTTI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Peruzzotti, in qualità di correlatore della Commissione difesa esprime invece parere favorevole all'emendamento proposto dal Governo. **BOBBIO Luigi** (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento presentato dal Governo anche se (lo preannuncio fin d'ora nel motivare la mia dichiarazione di voto) credo che, a questo punto, sulla materia sia indispensabile procedere alla presentazione di un disegno di legge costituzionale.

Vorrei solo sottolineare all'attenzione dei colleghi che il tentativo posto in atto con la formulazione che l'emendamento va a modificare, in relazione all'attribuzione del potere e del ruolo (più che della prerogativa, direi) di presidente del Consiglio superiore della magistratura militare al Presidente della Repubblica, aveva e ha una genesi fortemente problematica.

Da un lato, l'emendamento tende al ripristino di una situazione (la Presidenza attribuita al Primo presidente della Corte di cassazione) in cui si perpetua una sorta di allargamento francamente non del tutto comprensibile del potere e del ruolo del vertice della magistratura ordinaria in ordine all'organo di autogoverno della magistratura militare, quindi una sostanziale disomogeneità del soggetto di vertice rispetto all'organismo che è designato a presiedere.

Dall'altro, è ben vero che la Costituzione disegna poteri e ruoli del Presidente della Repubblica e non include fra di essi il ruolo che il testo del disegno di legge vorrebbe oggi attribuirgli. È altresì vero, però, che in questo caso la norma non andrebbe ad incidere, a violare o a modificare il testo della Costituzione, ma avrebbe una funzione additiva: indubbiamente tutto ciò avrebbe un sapore quanto meno strano in ordine al rispetto della lettera della Carta costituzionale.

Va detto - e questo è il punto di fondo realmente problematico - che *a latere*, e in maniera speculare rispetto alla sostanziale disomogeneità della Presidenza attuale, così come verrebbe confermata dall'approvazione dell'emendamento, dell'organo di autogoverno della magistratura militare abbiamo una sostanziale omogeneità rispetto al testo del disegno di legge che modifichiamo.

Infatti, l'attribuzione, prevista dal testo, del ruolo di presidente del CSM al Presidente della Repubblica in relazione all'organo di autogoverno della magistratura militare, da un lato, sarebbe stata certamente omogenea con il ruolo che lo stesso Presidente si vede assegnato dalla Costituzione quale Presidente del CSM ordinario; dall'altro, si verte in ipotesi di magistratura militare e quindi l'aspetto di omogeneità sarebbe stato ulteriormente rafforzato dal ruolo che il Presidente della Repubblica, a termini di Costituzione, riveste quale capo delle Forze armate.

In conclusione, ribadisco, voteremo a favore dell'emendamento del Governo, ma rendendoci conto e segnalando all'Aula che esiste un forte problema di revisione della Costituzione per assicurare un'omogeneità della disciplina di queste materie.

**PASTORE** (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento del Governo.

Mi corre l'obbligo di confermare che tale voto favorevole è dettato dalla impossibilità giuridica - almeno questa è la valutazione che è stata fatta anche dalla Commissione affari costituzionali - di attribuire al Presidente della Repubblica una responsabilità, un compito, una funzione che la Costituzione non prevede.

Al di là delle discettazioni di carattere tecnico, che non è il caso di approfondire in questa sede, faccio presente ai colleghi che da un punto di vista di opportunità politica, attribuire con legge ordinaria al Presidente della Repubblica funzioni che la Costituzione non prevede espressamente potrebbe comportare un conflitto istituzionale, perché il Parlamento potrebbe caricare il Presidente della Repubblica di funzioni non appropriate a questa altissima carica; così come ci

potrebbe essere, d'altra parte, una tentazione a premere sul Parlamento per ottenere nuove investiture, il che mi sembrerebbe, nell'un caso e nell'altro, cosa altamente inopportuna e foriera di conflitti.

*Nulla quaestio* sull'eventuale percorso di revisione costituzionale, ma lo strumento della legge ordinaria è assolutamente inadatto a realizzare lo scopo. Anche se le intenzioni manifestate da chi ha inteso prevedere questa presidenza così altamente qualificata sono del tutto meritevoli di apprezzamento, esse tuttavia non sono realizzabili in questa sede.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.700 (testo 4), presentato dal Governo, consistente nel primo capoverso.

**È approvata.**

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 5.700 (testo 4), presentato dal Governo, consistente nel secondo e nel terzo capoverso.

**È approvata.**

Metto ai voti l'emendamento 5.700 (testo 4), presentato dal Governo, nel suo complesso.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 5.101 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.600, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.103 (testo 2), presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.104 (testo 2), presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.105.

**FASSONE (DS-U).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FASSONE (DS-U).** Signor Presidente, dichiaro il nostro voto contrario, ma vorrei anche argomentarne la motivazione.

Risponde indubbiamente ad una esigenza di razionalizzazione rivedere la geografia giudiziaria nella materia militare, prevedere però solamente quattro tribunali credo produca delle disfunzionalità evidenti.

Secondo logica e secondo prevedibilità, questi tribunali saranno allocati a Milano, Roma, Napoli e Palermo (immagino sia questa la quasi inevitabile allocazione). Questo significa che essi insisteranno su una circoscrizione territoriale vastissima: il tribunale dell'Italia settentrionale, quale che sarà la sede, opererà da Ventimiglia a Trieste e, a fronte della notevolmente accresciuta competenza (nel senso che quasi tutti i reati militari saranno devoluti a questo organismo), le indagini saranno praticamente impossibili: è di fatto impossibile che un sostituto procuratore assicuri con assiduità e continuità la sua presenza a centinaia di chilometri di distanza.

Aggiungo che l'individuazione di quattro sedi quasi certamente penalizzerà la Sardegna, dove sono allocati importanti comandi militari e dove è opportuno che una sede a non grande distanza sia prevista.

Pertanto, non essendo io nella condizione di proporre emendamenti, perché questo emendamento del relatore è stato formalizzato in data 12 novembre, quando ormai era decorso il termine per presentare emendamenti per l'Aula, rassegno queste considerazioni al Governo, che ha tuttora la possibilità di intervenire quando lo ritenga, facendo presente che effettivamente

questa proposta del relatore creerà delle probabilissime disfunzioni proprio in quell'apparato che si vuole invece, da parte del Governo e della maggioranza, cercare di razionalizzare.

**CAVALLARO** (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CAVALLARO** (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo anch'io per una dichiarazione di voto brevissima e per chiedere, in calce al mio intervento, il voto elettronico su questo emendamento. La mia dichiarazione di voto è conforme a quella del collega Fassone. In particolare, già nella discussione di ieri abbiamo fatto rilevare come la riconfigurazione delle circoscrizioni dei tribunali non possa essere discussa e definita in sede di esame degli emendamenti in Aula, ma avrebbe meritato e meriterebbe maggiore discussione e un'assai più ampia riflessione.

Fra l'altro, trattandosi comunque di un disegno di legge delega, credo che, anche in relazione all'esercizio più ampio della delega da parte del Governo, sia opportuno come minimo stabilire (così del resto era previsto dal testo originario) che sarà poi nell'espletamento di tale funzione che il Governo ridisegnerà l'articolazione territoriale.

Aggiungo come ulteriore argomento che abbiamo già discusso più volte del fatto che si tratterà di una competenza probabilmente significativa, per esempio per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza; va considerato anche che un'organizzazione territoriale così ampia rischia di penalizzare moltissimo gli appartenenti a questi due importanti Corpi militari del nostro Paese. Quindi, anche sotto questo aspetto, si suggerirebbe o una riformulazione o addirittura il ritiro dell'emendamento 5.105.

A conclusione del mio intervento, rinnovo l'istanza di voto elettronico.

**BOSI**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BOSI**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, le osservazioni avanzate dal senatore Fassone meritano effettivamente una risposta e una riflessione.

Faccio presente che noi non definiamo le sedi e nemmeno esattamente il loro numero: attraverso questo emendamento del relatore stabiliamo un tetto massimo. Può anche darsi che, nella ridefinizione delle sedi, il numero massimo sia quello scelto di quattro, ma effettivamente tale numero è un po' stretto.

Accetto, quindi, la riflessione del collega Fassone e propongo che in luogo di quattro si prevedano cinque sedi, precisando che è questo il tetto massimo: pertanto, la parola "quattro" va cambiata in "cinque".

**PRESIDENTE**. Come risolvere il problema della copertura finanziaria delle cinque sedi? Credo che i costi per cinque sedi sono più elevati rispetto alle quattro previste.

Chiedo al relatore di pronunziarsi al riguardo.

**CIRAMI**, *relatore*. Signor Presidente, considerando che attualmente i tribunali militari in Italia sono nove, con due sezioni di corte d'appello, credo che il ridimensionamento trovi comunque una sufficiente copertura.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 5.105, nella nuova formulazione proposta dal Governo e accolta dal relatore, è dunque modificato nel senso che le parole "non sia superiore a quattro" sono sostituite con le altre "non sia superiore a cinque".

**CAVALLARO** (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CAVALLARO** (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, a questo punto, per correttezza e cortesia istituzionale, non insisto con la richiesta di voto elettronico.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 5.105 (testo 2), presentato dal relatore, senatore Cirami.

**E' approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.106 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.4 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.500, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**E' approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'articolo 7, recante "Norme finali", prevede, al comma 3 (come del resto è tipico della materia della legislazione delegata), la possibilità, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, di disposizioni espressamente definite "correttive", nel rispetto - si dice genericamente - dei principi e delle procedure di cui alla presente legge.

Appare molto opportuno ribadire che anche su tali provvedimenti, trattandosi di disposizioni correttive e quindi non necessariamente di mera applicazione, debba essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Faccio notare - e si rileva anche nell'emendamento in questione - che l'articolo 7, comma 2, prevede la partecipazione delle Commissioni nelle altre fattispecie, in particolare nel procedimento di emanazione dei decreti delegati.

Ribadisco l'importanza della partecipazione delle Commissioni parlamentari a questo procedimento di legificazione successiva e quindi raccomando l'emendamento ai relatori e al Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.100.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.101, il senatore Cavallaro non se ne abbia a male, ma è veramente pleonastico. Basta leggere il comma 3 dell'articolo 7, dove il contenuto di tale disposizione è già scritto, quindi non mi pare possibile ripeterlo.

Infine, esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 7.102.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatore Cavallaro, il relatore Cirami le ha rivolto, in sostanza, un invito a ritirare l'emendamento 7.101. Accoglie tale invito?

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Le considerazioni svolte dal relatore mi convincono e pertanto ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.102.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario su questo emendamento, perché le ragioni per prorogare fino a un limite di ulteriori due anni la durata del Consiglio della magistratura militare non ci sembrano sufficienti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato dal relatore un emendamento che s'intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.500, presentato dal relatore, senatore Cirami.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

**CAVALLARO** (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che ci è stato proposto è il frutto innegabile di un'elaborazione abbastanza complessa delle Commissioni permanenti 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite e presenta alcuni elementi di significativa novità.

Tutti noi conveniamo sul principio di carattere generale che sia necessaria la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra e che conseguentemente debba essere adeguato l'ordinamento giudiziario militare. Tuttavia, al di là della discussione, sia nelle Commissioni che in Aula, ci sono alcuni punti, che non vorrei definire pregiudiziali o preliminari, ma di carattere generale, che non ci hanno visto fin dal primo momento d'accordo e che continuano a segnare una netta divaricazione tra il risultato definitivo che viene odiernamente rassegnato all'Aula e quello che invece noi ritenevamo fosse necessario approfondire e integrare.

In particolare, mi riferisco al punto nodale, cioè al mutamento radicale della stessa nozione di pace e di guerra e al mutamento radicale dell'impegno delle Forze armate del nostro Paese, che comunque rimane segnato e contrassegnato dal rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

Non è il caso che io, in sede di dichiarazione di voto finale, torni a soffermarmi su principi generali. Vorrei soltanto ribadire che la nostra Costituzione contiene un significativo elemento di valutazione della guerra, come elemento che possa dirimere le controversie tra popoli, e a questo scopo usa la parola, non soltanto suggestiva, ma indicativa, di ripudio.

È una nozione che, è stato rilevato, sembrerebbe metagiuridica, tuttavia è giuridica poiché viene usata nella nostra Costituzione. Sotto questo profilo il disegno di legge non stabilisce, come avremmo ritenuto necessario, in maniera nitida e chiara quali siano le circostanze, le modalità e le condizioni nelle quali si può e si deve parlare di intervento di pace e di intervento di guerra. Come voi sapete, anche nelle attività cosiddette di pacificazione, che sono oramai variamente qualificate e definite (*peace keeping, peace enforcing*), cioè con gradualità e gradazione diversa di modalità di intervento, ricorre la necessità di graduare altrettanto la natura giuridica del nostro Paese su scenari internazionali e le condotte conseguenti dei militari chiamati ad operare in questi disparati scenari e con questi disparati modelli di comportamento internazionale.

**Presidenza del vice presidente MORO**

(*Segue CAVALLARO*). Non a caso, l'ultima vicenda che ci vede profondamente divisi è quella della

valutazione di due distinti concreti interventi militari. Abbiamo più volte ribadito la legittimità di interventi ricompresi in iniziative delle Nazioni Unite e degli organi internazionali.

Diversa ci pare invece la questione, anche senza entrare nel dettaglio della cosiddetta teoria della guerra preventiva, quando si tratta di guerre unilateralmente dichiarate e che possono comportare una non decisione unanime e totalitaria della comunità internazionale. Questo, quindi, ha anche delle conseguenze inevitabili nella condotta delle nostre Forze armate.

Aggiungo che, a seguito di un'altra modifica strategica, cambia la nozione stessa di esercito e di Forze armate. Anche di questo vi è una non chiara e non coerente traccia nella delega che stiamo esaminando in quanto non si è forse tenuto in sufficiente conto che ormai è intervenuta una trasformazione del nostro esercito: da esercito di leva, quindi soggetto a determinate regole e in cui la disciplina ha un certo valore cogente (perché rappresenta un indirizzo inevitabile per persone che per poco tempo sono chiamate a svolgere il servizio alla Patria), a esercito professionale in cui la nozione di disciplina è certamente un valore, ma non meno è un valore la cooperazione responsabile di tutti i soggetti, indipendentemente dal grado che essi rivestono, per la realizzazione dell'obiettivo militare che ad essi viene proposto.

Si tratta di una forma di collaborazione, d'intervento consapevole nel quale le regole della ripartizione, della gerarchia e della responsabilità risultano ovviamente completamente diverse da quelle dell'esercito cosiddetto di coscritti o di leva.

Ripeto, anche di questo vi è una scarsa eco. Anzi, si è tentata una soluzione che abbiamo definito di mera opportunità, cioè quella della dilatazione stessa della nozione di reato militare, più soggettiva che oggettiva, probabilmente nel tentativo - questa è l'ultima parte della mia dichiarazione, concernente l'aspetto meno nobile del testo di legge - di assegnare alla magistratura militare compiti ed impegni maggiori rispetto a quelli che attualmente riveste, non tenendosi conto dell'altro elemento, più volte ricordato in varie occasioni nel corso dell'esame in Aula, cioè che nel nostro sistema appartengono stabilmente alle Forze armate alcune categorie di soggetti - in particolare, si è richiamata più volte l'appartenenza alle Forze armate della Guardia di finanza e dei Carabinieri - che svolgono ampi e complessi compiti non soltanto sul piano del diritto interno, ma anche nell'ambito delle missioni internazionali.

In queste ultime, come è noto, con grande orgoglio e soddisfazione del nostro Paese, questi corpi specializzati sono stati più volte richiesti proprio per svolgere funzioni di alto livello professionale e di speciale qualificazione.

Sotto questo aspetto, dunque, è addirittura paradossale assegnare a questi Corpi e ai soggetti che ne fanno parte una sorta di giurisdizione speciale che finisce per diventare afflittiva e costituzionalmente sospetta. Non trattandosi di cittadini per breve tempo in armi, bensì di persone che professionalmente svolgono questo lavoro al servizio dell'interesse della Patria, non vi è infatti motivo di trattarli, entro i limiti del possibile, diversamente dagli altri lavoratori.

Non è in ballo, quindi, soltanto la dilatazione della nozione di reato militare. Non a caso, un emendamento segnalato per la sua efficacia era teso a stabilire che l'iniziativa e l'impegno della giurisdizione militare fosse circoscritto a qualificare come reati militari solo quelli che attengono alla lesione dell'onore, della fedeltà, della dignità e delle forme di organizzazione militare. Non è stato accolto, ma ritengo sarebbe stata una dirimente iniziativa legislativa.

Infine, si segnala il conseguente mantenimento della giurisdizione militare. Si obietta che la giurisdizione militare riposi nella Costituzione e che quindi, a Costituzione invariata, non si possa sostenere un cambiamento di questo tipo; l'obiezione che muoviamo, a nostra volta, è che intanto, quando vogliamo, poniamo mano rapidamente anche a riforme di grande impianto costituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro ...

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Un minuto, signor Presidente, sto concludendo.

E, comunque, mi sembra di poter segnalare che nello scenario internazionale certamente è

opportuno uscire da una giurisdizione militare speciale e, semmai, parlare di una giurisdizione militare specializzata come parte di quella ordinaria.

Tutto questo nel disegno di legge che odiernamente dovremmo approvare non c'è e quindi annuncio il voto contrario del Gruppo della Margherita. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

**FASSONE (DS-U).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FASSONE (DS-U).** Signor Presidente, era una riforma necessaria. Poteva essere una buona riforma, è stato un non lodevole esempio di integralismo militare.

Era ed è una riforma necessaria, lo abbiamo detto e lo confermiamo, perché in questi ultimi tempi sono avvenuti fatti nuovi di grande rilevanza: la progressiva omologazione della giurisdizione militare a quella ordinaria, sancita dall'articolo 111 della Costituzione; la trasformazione della leva obbligatoria in leva professionale; l'impiego della forza militare in operazioni che non possono più ricondursi al concetto di guerra tradizionale.

Questo esige un intervento, ma di segno profondamente diverso. Potevate effettuare la riforma avvicinando le due giurisdizioni, facendo salve le esigenze della giustizia militare, ma rendendola sempre più omologa a quella ordinaria. Potevate democratizzare la giurisdizione militare; rischiate, invece, di militarizzare la democrazia.

Guardando l'esito di questo percorso parlamentare, avremo quattro o forse cinque (grazie all'opportuna correzione effettuata dal rappresentante del Governo) grandi tribunali aventi competenza su tutto il territorio della Repubblica; quattro o cinque piccole cittadelle giudiziarie in grado sì, probabilmente, di celebrare i processi relativi alla violazione della disciplina militare, ma quasi certamente non in grado di effettuare indagini penetranti ed efficaci su tutti i reati che avete voluto attribuire alla giurisdizione militare.

Egredi colleghi, avete militarizzato la corruzione e la concussione degli operatori della Guardia di finanza, facendo prevalere le esigenze di un'asserita giustizia militare rispetto alle esigenze dell'erario. Avete messo in pericolo la libertà di espressione nel tempo di guerra; in proposito, torno a sottolineare la pericolosità del Capo III del codice penale militare di guerra, operante, secondo il vostro testo, in un "tempo di guerra" che non necessariamente è lo "stato di guerra", per cui la libertà di espressione è a rischio.

Avete respinto addirittura piccole cose, come l'inserimento della provocazione, codificando, forse anche senza percepirlo, il principio che l'autorità non è mai ingiusta. Avete prodotto una serie di inasprimenti e di sanzioni per gli stessi reati ordinari commessi da militari quando ricadono nell'ambito della giurisdizione militare. Avete creato le premesse per una sterminata duplicazione di procedimenti in tutti i casi di concorso di persone nel reato, quando uno dei concorrenti è un civile. Avete addirittura eliminato l'applicazione delle regole dell'ordinamento giudiziario all'ordinamento militare sotto l'affermazione, direi formale, che il nuovo ordinamento giudiziario non è ancora in vigore, anche se sapete benissimo che lo sarà tra breve (tant'è vero che nel disegno di legge questa previsione c'era), ma perché siete consapevoli che le due riforme che vi accingete a mandare in porto non sono compatibili tra loro.

Vorrò sapere come riuscirete a tradurre in concreti atti operativi la gestione del personale militare a fronte della divisione delle carriere e della temporaneità degli incarichi direttivi.

Sullo sfondo di questo intervento c'è l'esigenza vera, che è quella di un robusto inasprimento della disciplina e delle sanzioni militari, a fronte di una leva obbligatoria che, quando è stata istituita, non conosceva ancora le varie operazioni in Afghanistan, in Iraq e quelle che purtroppo seguiranno e che quindi avete bisogno di assoggettare ad una disciplina più rigorosa.

Purtroppo, la conclusione è quella che abbiamo già dovuto pronunciare in altre situazioni: volete fare questa riforma? Fatevela! Noi aggiungiamo unicamente quelle cinque brevi parole che sono apparse su milioni di cartelloni un anno e mezzo fa "*But not in my name*", ma non nel nostro nome! *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

**PALOMBO (AN).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PALOMBO (AN).** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono fermamente convinto che abbiamo condotto una proficua e illuminata riforma dei codici penali militari di pace e di guerra. In particolare, abbiamo uniformato i loro contenuti allo spirito democratico della Costituzione.

Conosciamo da tempo gli intendimenti riformatori dell'opposizione che, ponendo in campo i principi di economia e semplificazione, in realtà vuole ad ogni utile occasione massificare e demolire la legislazione di fondo dello Stato di diritto.

Naturalmente, nell'evenienza della riforma dei codici penali militari, l'intendimento dell'opposizione era volto a far rientrare l'amministrazione della giustizia militare nell'ambito delle competenze della magistratura ordinaria, cancellando con un colpo di spugna l'ordinamento giudiziario militare.

Storicamente e, quindi, per necessità naturale, la giustizia militare ha la sua origine nella peculiarità atipica delle Forze armate. Disquisire sull'ordinamento dello strumento militare, che è transitato dall'esercito di leva a quello professionale, per affermare che più non sussiste la necessità di codici penali militari, significa ignorare che nella storia militare la presenza degli eserciti di leva è incidentale. Invece la regola è il professionalismo.

Mettere in campo il conferimento della connotazione di reato militare a fattispecie fino ad ora contemplate dal codice penale, per attestare che con tale accorgimento si è voluto rimpinguare le attività dei tribunali militari, per giustificarne la permanenza, significa di nuovo ignorare la peculiarità atipica delle Forze armate.

Dall'esito che abbiamo avuto sulle spese dello Stato e sull'efficacia delle riforme fino ad oggi attuate, seguendo le idee della sinistra, bene abbiamo fatto a non seguire le proposte della minoranza in questa occasione. Infatti, alle affermazioni dell'opposizione si contrappongono in altri campi, ad esempio, l'esosità e l'ingovernabile elefantiasi che riduce l'efficacia del Sistema sanitario nazionale, la lentezza e la inadeguatezza con cui opera, costretta da mancanza di risorse economiche e da organici inadeguati, la giustizia ordinaria.

In sede referente, nelle riunioni delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>, ho ascoltato i colleghi dell'Ulivo denigrare i codici penali militari risalenti al 1941 e, anche qui in Aula, le loro osservazioni e critiche sono state aspre e ripetute.

Eppure, così si espresse, cari colleghi, Giuliano Vassalli, nel 1948, aggiornando nell'Enciclopedia Italiana la voce "crimini di guerra": "Con tali codici l'Italia è stata l'unico Paese che avesse un codice militare tanto moderno e che tanto perfettamente adeguasse il proprio diritto penale interno alle convenzioni internazionali".

Dunque, alla nostra attenzione c'era un testo di base di assai elevata qualità tecnica e di non particolare pregnanza politica, che in sé rifletteva la corretta posizione istituzionale, nonostante la sua redazione risalisse ai tempi in cui l'Italia era governata da un regime autoritario. Voglio dire che allora le Forze armate avevano una collocazione istituzionale privilegiata, che ne tutelava la peculiare atipicità funzionale.

Riguardo ai contenuti della delega, è sotto gli occhi di tutti noi che si tratta di un mandato particolareggiato e insistito, che vincolerà il Governo a seguire pedissequamente la volontà del Parlamento.

La riforma, una volta attuata, potrà tutelare giuridicamente la coesione delle Forze armate e i soggetti deboli. Questi ultimi in particolare sono i prigionieri, i feriti, la popolazione civile inerme, l'infanzia e così via.

Da un lato, si procede a grandi passi verso l'integrazione politica del Vecchio continente, dall'altro, crescono la turbolenza e l'instabilità internazionali. È mutata la realtà dello scenario internazionale, è mutata la struttura del nostro strumento militare, dovevamo quindi aggiornare

e non cancellare i codici penali militari di pace e di guerra. Tale esigenza, personalmente, nel passato ho a più riprese rappresentato.

Il 27 marzo 2003 in occasione della conversione in legge dell'ennesimo decreto-legge di proroga delle nostre missioni militari e umanitarie all'estero, avevo raccomandato al Governo di provvedere alla definitiva riforma dei codici militari. Oggi, passiamo dalle parole ai fatti, e affianchiamo alle nostre Forze armate nuovi codici penali militari di pace e di guerra, che rispondono ai cambi di situazione intervenuti e, in particolare, agli obblighi del diritto internazionale umanitario.

Già adesso, noi della maggioranza possiamo affermare con orgoglio che la legge militare italiana tutelerà l'uomo in divisa, cioè la persona, dagli abusi autoritari durante l'esercizio della professione militare, e tutelerà anche la coesione del più delicato strumento di difesa dello Stato e della Repubblica, vale a dire le Forze armate. In particolare, la forza dei codici penali militari impedirà ad esse di macchiarsi impunemente di delitti contro l'umanità. Questo era un vecchio vanto del nostro esercito di leva e lo sarà anche del nostro esercito professionale.

In sostanza, nel rispetto dello spirito della Costituzione e in ossequio al principio di simmetria, la giustizia militare opererà autonomamente nella peculiarità dell'universo militare, ferma restando, come per tutti gli altri cittadini, la garanzia dei tre gradi di giudizio per gli imputati.

In sede di attuazione della riforma non escludo che si presenterà nell'immediato futuro la necessità di revisionare l'ordinamento giudiziario militare, per adeguarne gli organici e le competenze territoriali al contemporaneo ridimensionamento numerico delle Forze armate.

Dunque, con questa riforma i nostri militari in patria, ma soprattutto quando impegnati in missioni di pace, avranno un regime giudiziario moderno e adeguato alle loro esigenze operative. Pertanto, per le argomentazioni che ho espresso e nel pieno convincimento che il provvedimento che stiamo approvando è vivamente atteso dal mondo militare poiché esso darà completa garanzia di tutela ai suoi appartenenti e al loro operato, esprimo il mio voto favorevole e quello di Alleanza Nazionale alla riforma dei codici penali militari di pace e di guerra. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI. Congratulazioni*).

**BRIGNONE (LP)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BRIGNONE (LP)**. Signor Presidente, il Gruppo della Lega voterà a favore del disegno di legge per i seguenti motivi.

Esso, anzitutto, mira ad aggiornare agli odierni compiti delle Forze armate, specialmente con riguardo alle missioni di pace all'estero, il *corpus* della legge penale militare, dando compiutamente seguito ai primi interventi di sua modifica fatti a cavallo fra il 2001 e il 2002 con i primi due decreti-legge su *Enduring Freedom* e conformando il nostro ordinamento agli obblighi per esso nascenti dal contemporaneo diritto internazionale umanitario, in particolare all'articolo 8 (sui crimini di guerra) dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, il che consente di aggiornare i "reati contro le leggi e gli usi di guerra" già presenti nel nostro - solo fra tutti - codice di guerra (vedi Libro III, Titolo IV).

Si considerano a tal fine non solo i mutati compiti delle Forze armate, ma anche la loro configurazione ormai professionale, con le inerenti caratteristiche di volontarietà dell'assoggettamento allo *status* di militare che sostituisce la precedente prestazione personale imposta.

In secondo luogo, lo statuto penale delle operazioni militari armate all'estero viene configurato (conformemente alla crescita della loro importanza) in termini modulati e in modo parzialmente autonomo rispetto alla situazione di vera e propria guerra o conflitto armato, anche con opportuna modulazione delle sanzioni. Si va, cioè, dalla situazione estrema (quella della vera e propria guerra difensiva), in decrescendo, verso modulazioni diverse dell'uso della forza militare, sostanzialmente fino al *peace keeping*, in modo da assicurare la congruenza e la proporzionalità

dell'esigenza di coesione rispetto al contesto operativo generale dell'azione militare.

In terzo luogo, occorre razionalizzare l'irrazionale attuale riparto di attribuzioni tra la giurisdizione ordinaria e quella militare, anche in considerazione del fatto che ormai il magistrato militare gode delle medesime garanzie di autonomia ed indipendenza proprie del giudice ordinario; si caratterizza, perciò, come un magistrato specializzato ad ordinamento autonomo.

Tale razionalizzazione viene fatta sia avendo riguardo (come indicano sia la giurisprudenza della Corte costituzionale che la dottrina) all'interesse militare (per il quale il giudice militare ha la necessaria *expertise*), sia considerando che, per effetto della sospensione della leva obbligatoria, viene meno gran parte della domanda di giustizia di cui fino a ieri si occupavano i giudici militari (vale a dire reati connessi all'inadempimento degli obblighi di leva) e ciò va compensato per ottimizzare una risorsa (la giustizia militare) costituzionalmente garantita.

Con questa riforma, i nostri militari impegnati all'estero nelle missioni di pace avranno un regime giuridico moderno e adeguato alla loro condizione ed alle effettive esigenze. Sarà maggiormente garantita la loro coesione, così come saranno maggiormente tutelati i soggetti deboli (prigionieri, feriti, popolazione civile e così via), mentre l'apparato giudiziario sarà proprio quello del tempo di pace, con tutte le sue garanzie. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).*

**RIGHETTI** (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RIGHETTI** (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la necessità di provvedere ad una riforma delle leggi penali militari a più di sessant'anni dall'entrata in vigore di quelle attuali è riconosciuta e condivisa.

La nuova realtà della situazione internazionale, segnata particolarmente dalla fine della Guerra fredda, dal devastante conflitto che ha coinvolto i Paesi della ex Jugoslavia e poi, successivamente, dall'esplosione sulla scena mondiale del fenomeno del terrorismo internazionale rende i nostri strumenti legislativi in materia assolutamente inadeguati.

La decisione, da parte dei Governi del nostro Paese, di partecipare in maniera sempre più attiva a missioni internazionali definite di pace (anche quando questa definizione era ed è obiettivamente smentita dai fatti) ha mostrato sempre di più la difficoltà di regolare e gestire situazioni che riguardano i nostri militari in esse impegnati e anche una serie di strutture ad essi collegate, con i vecchi strumenti legislativi, inadatti ad affrontare una realtà completamente diversa da quella del 1941.

Nonostante il fatto che migliaia di cittadini italiani in armi siano impegnati ed impiegati in varie parti del mondo (non c'è solo l'Iraq), non si può parlare di guerra; però, i nostri militari sono presenti in quei territori in condizioni obiettivamente di guerra, sono bersaglio di pesanti e gravissimi attacchi armati e già hanno pagato un contributo in vite umane molto alto, insopportabilmente alto. Devono usare le armi per difendersi e probabilmente non solo per difendersi. Ma queste operazioni vengono ormai tecnicamente, cinicamente, forse anche ipocritamente definite "operazioni diverse dalla guerra", mutuando questa espressione dal linguaggio degli strateghi militari internazionali.

Con questo provvedimento, dunque, si vuole adeguare il nostro ordinamento giudiziario militare per fare fronte ad una situazione così profondamente mutata e complessa. La decisione di attribuire una delega al Governo non appare in questo contesto particolarmente scandalosa: lo scenario è ulteriormente complicato anche dal fatto che a partire dal prossimo anno scomparirà la leva obbligatoria e anche le nostre Forze armate si caratterizzeranno come professionali.

I senatori Popolari-Udeur, quindi, non negano né la necessità di pervenire a una rielaborazione e a un adeguamento dei codici militari, né il fatto di fare ricorso alla delega per giungere a questa riforma. Vi sono, però, forti, fortissime perplessità circa il contenuto e lo spirito di questa delega, legate soprattutto al fatto che in alcuni aspetti appare evidente un conflitto con le precise e rigide norme della nostra Costituzione; in particolare, con gli articoli 3, 87 e 103.

Altri colleghi, nel corso del dibattito, hanno significativamente approfondito i numerosi elementi che giustificano questa critica. A noi pare, però, fortemente preoccupante la decisione di stravolgere e dilatare oltre l'inverosimile le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione, circa la giurisdizione dei tribunali militari, così come appare del tutto preoccupante la trasformazione del concetto di reato militare.

Sappiamo che nell'attuale ordinamento i reati militari sono ben circostanziati: con questa delega si stabilisce invece, nei fatti, che diventa reato militare qualsiasi reato commesso da militari, inventando questa equazione assolutamente sconcertante ed inquietante, con una ulteriore violazione costituzionale: quella dell'articolo 3, secondo il quale la legge è uguale per tutti. Va, infine, sottolineato che solo in "zona Cesarini" il Governo si è reso conto di quella incredibile previsione contenuta alla lettera *b*) dell'articolo 5, come approvato dalla Commissione, che estendeva con legge ordinaria le competenze del Presidente della Repubblica, e ne ha proposto la soppressione.

Per questi motivi, signor Presidente, dichiaro il voto contrario dei senatori Popolari-Udeur.

**BOREA (UDC)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BOREA (UDC)**. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame conferisce una delega al Governo perché, attraverso decreti legislativi, proceda alla revisione - ritenuta oramai essenziale, necessaria ed urgente - dei codici penali militari di pace e di guerra ed introduca altresì innovative modifiche all'ordinamento giudiziario militare, istituendo un organismo di controllo e di indirizzo della giurisdizione militare: il Consiglio superiore della magistratura militare.

Qualche perplessità in Commissione si era nutrita relativamente all'attribuzione, con legge ordinaria, al Capo dello Stato della presidenza di tale istituendo organismo. L'emendamento approvato in proposito elimina ogni possibile dubbio in ordine a profili di incostituzionalità, per cui il Gruppo dell'UDC dichiara il proprio convinto voto favorevole, perché le modifiche al codice penale militare (sia per quanto riguarda il periodo di pace, sia per quello vigente in periodo di guerra) appaiono interessanti e finalizzate anche all'armonizzazione delle norme stesse al diritto internazionale.

Vorrei tranquillizzare i colleghi dell'opposizione relativamente al rispetto dei principi costituzionali, ricordando che l'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione, attribuendo poteri ai tribunali militari in tempo di guerra, vincola la loro giurisdizione al dettato della legge, mentre, in tempo di pace, attribuisce loro la giurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate dello Stato italiano.

Vi è, poi, il recupero della centralità del Parlamento per la dichiarazione dello stato di guerra e quindi per l'applicabilità delle disposizioni sul territorio nazionale del codice penale militare di guerra.

Mi sembrano interessanti gli spunti che la delega introduce in ordine alla possibilità delle misure alternative alla detenzione, così innovandosi anche l'ordinamento penitenziario militare e conformandosi e omologandosi anche all'ordinamento penitenziario ordinario.

Così come l'introduzione, nel processo militare, del principio del contraddittorio, che va rispettato anche nella formazione della prova in riferimento anche alle testimonianze indirette, di fatto attua, anche per il processo penale militare, i principi costituzionali dell'articolo 111, così novellati. Per tutte queste ragioni, ringraziando i relatori ed il Governo per il lavoro svolto sino ad ora, l'UDC ribadisce il proprio convinto voto favorevole alla delega al Governo. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN)*.

**\*MANFREDI (FI)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MANFREDI (FI)**. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nell'annunciare

il voto favorevole di Forza Italia sul provvedimento alla nostra attenzione, desidero esprimere, a supporto di questo punto di vista, un parere che fa sostanzialmente astrazione da un puro giudizio sul piano giuridico dell'articolato.

La giustizia, militare o civile che sia, è infatti funzionale ad uno scopo sociale oppure operativo, quale che esso sia, che si vuole raggiungere nello stabilire le regole della vita della collettività e quindi, sotto questo profilo, assume una rilevanza cui non sempre si dà il rilievo che merita.

Ritengo, quindi, assolutamente necessario valutare questo provvedimento anche attraverso l'ottica degli obiettivi che ci si ripropone, che sono, per quanto riguarda la giustizia militare, soprattutto operativi.

Da quando abbiamo affrontato, in Commissione e in Aula, il problema di rivedere l'impostazione dei codici penali militari, aleggia nell'opposizione non poco scetticismo, perché sembra abbastanza convincente affermare che le Forze armate si sono fortemente ridimensionate, talché l'attuale volume organico della magistratura militare appare sproporzionato.

Si è affermato che la magistratura militare sarebbe addirittura inutile, perché i reati militari sono ridotti praticamente a poche fattispecie e la maggior parte di quelli commessi da militari sono paragonabili ad analoghi reati civili (come per esempio il furto, non importa se di un caricatore o di una confezione di pari valore in un supermercato), ragion per cui sarebbe assolutamente illogico ed iniquo sanzionare gli uni e gli altri con provvedimenti diversi fra loro.

Si sostiene, infine, che la maggior parte dei reati commessi da militari in servizio non siano isolati e ascrivibili soltanto a personale in divisa, bensì vi siano spesso connivenze o coinvolgimenti di personale civile, con il pericolo, quindi, di dover instaurare due processi paralleli: civile e militare.

Non ultima in ordine d'importanza, una considerazione critica dell'opposizione riguarda il fatto che appare decisamente incostituzionale applicare il codice penale militare di guerra nei casi di impegni armati all'estero in assenza di una dichiarazione di guerra.

A fronte di queste osservazioni, siamo, invece, convinti che, sotto un profilo funzionale, che dovrebbe essere prevalente, il disegno di legge sia assolutamente valido e necessario per tre motivi fondamentali.

In primo luogo, la giustizia militare, peraltro prevista da un articolo della Costituzione, ha la sua ragion d'essere, da sempre, non solo nel perseguimento dei reati in se stessi, ma soprattutto nella sua funzionalità alla disciplina militare, aspetto che non ha paragone, per quanto riguarda la giustizia civile, nei confronti della società civile.

Per mantenere la disciplina (uno degli aspetti fondamentali di un reparto militare), non è, infatti, sufficiente applicare il regolamento di disciplina, che riguarda condotte passibili di sanzione disciplinare. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Anche un reato non perseguito con giusta, ma soprattutto tempestiva severità contribuisce a minare la disciplina.

Un processo per diserzione che si trascini per anni, come purtroppo succede nei procedimenti civili, non raggiungerebbe certo lo scopo previsto. Questo è il motivo per cui è assolutamente necessario che la giustizia militare viva e sia in condizione di istruire e condurre un processo con la massima celerità. Anche l'individuazione dei reati militari deve tener conto dello scopo essenziale del mantenimento della disciplina dei reparti e a ciò contribuisce anche il perseguimento di reati che apparentemente potrebbero sembrare solo squisitamente civili.

In secondo luogo, la magistratura militare costituisce un patrimonio di professionalità ed esperienza che sarebbe errato annullare. L'evoluzione delle situazioni politico-strategiche internazionali avviene abbastanza celermente e in maniera imprevedibile. Ciò che oggi può essere considerato sovradimensionato domani potrebbe essere insufficiente.

In terzo ed ultimo luogo, esistono oggi situazioni di conflitti non dichiarati, oppure di impieghi di reparti per fini di mantenimento della pace che esigono provvedimenti tipici di una legislazione di guerra, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia giuridica dei civili e dei militari coinvolti. Desidero sottolineare, per rispondere ad un'osservazione che è stata fatta anche questa mattina,

che ripudiare la guerra, come vuole la Costituzione, non significa non mettersi in condizione di difendersi con le armi se qualcuno ci attacca, con o senza dichiarazione formale.

Non ci si può trincerare dietro l'assenza di una dichiarazione formale di guerra per negare il ruolo che un codice come quello che stiamo per votare ha nell'ottica, non solo, come ho detto, della disciplina dei reparti, ma anche in quello delle garanzie a favore di chi è coinvolto in eventi bellici, pur se condotti con reali intenti di pace secondo il diritto internazionale.

Confermo, in conclusione, il convinto voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).*

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione, ha chiesto di parlare il relatore, senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

**PERUZZOTTI, relatore.** Signor Presidente, al termine di questa epocale riforma della giustizia militare, vorrei ringraziare il Presidente della Commissione giustizia e il Presidente della Commissione difesa del Senato, nonché tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che hanno dato il loro contributo fattivo a questo risultato. *(Applausi dai Gruppi LP, FI e AN).*

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Cirami. Ne ha facoltà.

**CIRAMI, relatore.** Signor Presidente, intendo unirmi al ringraziamento rivolto dal senatore Peruzzotti a tutti i colleghi, che hanno consentito di portare a termine il lavoro assai impegnativo già svolto dalla commissione istituita presso il Ministero della difesa per la revisione dei codici militari, assolutamente necessaria soprattutto per i tempi che viviamo e per le operazioni che vengono condotte all'estero.

Credo che, nella dialettica assai rispettosa delle reciproche posizioni, i colleghi vadano tutti ringraziati.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

**BOSI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Signor Presidente, mi sembra che l'importante dibattito che si è svolto in questi giorni non necessiti di particolari commenti.

Prendo atto con soddisfazione che giunge in porto una riforma di grande rilievo e significato, che - mi sia permesso di dirlo - è largamente condivisa, nonostante alcune affermazioni un po' forti venute dalle opposizioni, alle quali voglio comunque rivolgere un ringraziamento per l'apporto dato in termini di miglioramento del provvedimento, ringraziamento che, naturalmente, rivolgo anche ai relatori per il grande lavoro svolto. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare", con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).* *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).*